

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA



IV LEGISLATURA RESOCONTO INTEGRALE

53.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 18 DICEMBRE 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ANTON GIULIO GALATI
E DEI VICEPRESIDENTI QUIRINO LEDDA E ROCCO TRENTA

INDICE

	Pag.		Pag.
Comunicazioni	3507	Riesame progetto di legge numero 221/3 [^] , recante: "Istituzione di numero 40 borse di studio per giovani laureati"	
Interrogazioni (<i>annunzio</i>)	3507	PRESIDENTE	3510,3511,3512
Sull'ordine dei lavori		LAGANÀ Guido	3512
PRESIDENTE	3507	OLIVO Rosario, <i>assessore alla pubblica istruzione</i>	3511
Nomina di un consigliere per la Consulta regionale per l'attività di promozione culturale in sostituzione del consigliere Di Nitto eletto assessore		TARSITANO Luigi, <i>relatore</i>	3510
PRESIDENTE	3507	Riesame progetto di legge numero 51/3 [^] , recante: "Riordino e programmazione delle funzioni socio-assistenziali"	
Nomina di un consigliere per il collegio dei revisori del fondo di previdenza dei consiglieri regionali della Calabria in sostituzione del consigliere Schifino eletto assessore		PRESIDENTE	3513,3518
PRESIDENTE	3508	CAMO Giuseppe	3516
Nomina di tre consiglieri per la Commissione giudicatrice concorso riservato per il personale a tempo indeterminato ex Ciapi (Articolo 3 Legge regionale numero 35/1984)		DALLA CHIESA Simona, <i>relatrice</i>	3513
PRESIDENTE	3508	LI GOTTI Maria Teresa	3516
Nomina di tre esperti per la Commissione giudicatrice concorso riservato per il personale a tempo indeterminato ex Ciapi (Articolo 3 Legge regionale numero 35/1984)		Riesame progetto di legge numero 367/3 [^] , recante: "Procedura della programmazione regionale"	
PRESIDENTE	3508	PRESIDENTE	3518,3519,3520,3527,3531,3533,3536,3540
Riesame progetto di legge numero 186/3 [^] recante: "Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali"		CAMO Giuseppe	3521
PRESIDENTE	3509	CRISTOFARO Giuseppe	3537
REALE Italo, <i>relatore</i>	3509	DOMINIJANNI Bruno	3525,3537
		FUNARO Ernesto, <i>relatore</i>	3518,3519,3533
		MEDURI Renato	3524,3526,3532,3537
		OLIVO Rosario, <i>assessore alla pubblica istruzione</i>	3520
		POLITANO Francesco, <i>assessore alla programmazione</i>	3528,3537
		REALE Italo	3529
		ROMANO CARRATELLI Domenico	3531,3537
		SPRIZZI Antonino	3518,3524
		Proposta di provvedimento amministrativo numero 74/4 [^] di iniziativa dei componenti l'Ufficio di Presidenza recante: "Approvazione perizia di	

	Pag.
variante e suppletiva in ordine ai lavori di ristrutturazione di Palazzo San Giorgio" - Seguito	
PRESIDENTE	3540,3555
BATTAGLIA Pietro	3552
COSTANTINO Francesco	3542
DI NITTO Aniello, <i>relatore</i>	3541,3553
FUNARO Ernesto	3542
MEDURI Renato	3546,3555
REALE Italo	3544
SPRIZZI Antonino	3547
TRENTO Rocco	3549
 Riesame progetto di legge numero 34/4[^], recante: "Istituzione dell'assicurazione infortuni, a favore dei consiglieri regionali"	
PRESIDENTE	3555,3556
TARSITANO Luigi, <i>relatore</i>	3555
 Riesame progetto di legge numero 84/4[^], recante: "Fonti rinnovabili di energia"	
PRESIDENTE	3556,3557
FUNARO Ernesto, <i>relatore</i>	3556
 Riesame progetto di legge numero 330/3[^], recante: "Istituzione della Commissione per l'uguaglianza dei diritti delle pari opportunità fra uomo e donna"	
PRESIDENTE	3558,3559
LI GOTTI Maria Teresa, <i>relatrice</i>	3559
 Riesame progetto di legge numero 30/4[^], recante: "Interventi finanziari per la realizzazione del progetto "Apprestamenti difensivi calabresi"	
PRESIDENTE	3559,3560
ACCROGLIANO Giuseppe, <i>relatore</i>	3559
 Progetto di legge numero 14/4[^], recante: "Misure di protezione delle coste in attesa dell'applicazione del piano urbanistico regionale - Proroga delle leggi regionali numeri 14/1973, 18/1975, 1/1980, 4/1982, 1/1984 e 20/1985"	
PRESIDENTE	3560,3561
REALE Italo	35661
 Proposta di provvedimento amministrativo numero 74/4[^] di iniziativa della Giunta regionale recante: "Approvazione degli avvisi pubblici per la concessione dei contributi individuali in conto capitale «Buoni Casa» per acquisto, costruzione e recupero alloggi, utilizzo delle disponibilità esistenti sui contributi in conto interessi per contributi in conto capitale"	
PRESIDENTE	3561,3562
COSTANTINO Francesco, <i>relatore</i>	3562
 Convocazione della prossima seduta	3563

	Pag.
ALLEGATI	
Congedo	3567
Annuncio di progetti di legge e loro assegnazione a Commissioni	3567
Riconoscimento di costituzione di gruppo consiliare	3567
Interrogazioni a risposta scritta	3567
Interrogazione a risposta orale	3571
 Riesame progetto di legge numero 186/3[^], recante: "Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali" (Del. n. 188)	3572
 Riesame progetto di legge numero 221/3[^], recante: "Istituzione di numero 40 borse di studio per giovani laureati" (Del. n. 189)	3574
 Riesame progetto di legge numero 51/3[^], recante: "Riordino e programmazione delle funzioni socio-assistenziali" (Del. n. 190)	3577
 Riesame progetto di legge numero 367/3[^], recante: "Procedura della programmazione regionale" (Del. n. 191)	3596
 Proposta di provvedimento amministrativo numero 74/4[^] recante: "Approvazione perizia di variante e suppletiva in ordine ai lavori di ristrutturazione di Palazzo San Giorgio" (Del. n. 192)	3603
 Riesame progetto di legge numero 34/4[^], recante: "Istituzione dell'assicurazione infortuni, a favore dei consiglieri regionali" (Del. n. 193)	3605
 Riesame progetto di legge numero 84/4[^], recante: "Fonti rinnovabili di energia" (Del. n. 194)	3606
 Riesame progetto di legge numero 330/3[^], recante: "Istituzione della Commissione per l'uguaglianza dei diritti delle pari opportunità fra uomo e donna" (Del. n. 195)	3617
 Riesame progetto di legge numero 30/4[^], recante: "Interventi finanziari per la realizzazione del progetto «Apprestamenti difensivi calabresi»" (Del. n. 196)	3619
 Progetto di legge numero 14/4[^], recante: "Misure di protezione delle coste in attesa dell'applicazione del piano urbanistico regionale - Proroga delle leggi regionali numeri 14/1973, 18/1975, 1/1980, 4/1982, 1/1984 e 20/1985" (Del. n. 197)	3622
 Proposta di provvedimento amministrativo numero 74/4[^] recante: "Approvazione degli avvisi pubblici per la concessione dei contributi individuali in conto capitale «Buoni Casa»" per acquisto, costruzione e recupero alloggi, utilizzo delle disponibilità esistenti sui contributi in conto interessi per contributi in conto capitale" (Del. n. 198)	3622

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

Presidenza del Vicepresidente Quirino Ledda

La seduta ha inizio alle 11,40

Giuseppe GENTILE, *Segretario*

Legge il verbale della seduta precedente.

(E' approvato)

Comunicazioni

PRESIDENTE

Legge le comunicazioni.

(Sono riportate in allegato)

Annunzio di interrogazioni

Giuseppe GENTILE, *Segretario*

Legge le interrogazioni presentate alla Presidenza.

(Sono riportate in allegato)

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE

Vi è una necessaria modifica rispetto alla prima proposta che riguarda il provvedimento amministrativo di iniziativa dei componenti dell'ufficio di Presidenza recante: "Approvazione di perizia di variante e suppletiva in ordine ai lavori di ristrutturazione di Palazzo San Giorgio".

Dato che il relatore sarà l'onorevole Di Nitto che in mattinata attende anche ulteriori chiarimenti rispetto a questa pratica si ritiene di doverla porre al primo punto all'ordine del giorno nella ripresa dei lavori della serata.

Se il Consiglio è d'accordo ritengo che possa essere così deciso. Si passa allora al punto due.

(Così resta stabilito)

Nomina di un consigliere per la Consulta regionale per l'attività di promozione culturale in sostituzione del consigliere Di Nitto eletto assessore

PRESIDENTE

Si passa quindi alla "Nomina di un consigliere per la consulta regionale per l'attività di promozione culturale in sostituzione del consigliere Di Nitto eletto assessore".

Si nominano scrutatori i due consiglieri più giovani, onorevole Gemelli e Reale.

Invito gli onorevoli consiglieri scrutatori a mettersi davanti al banco della Presidenza in modo che si lavori a pieno ritmo per permettere il recupero di quest'ora e più di ritardo. Grazie.

(Segue la votazione indi lo spoglio delle schede)

Comunico l'esito della votazione per la scheda della nomina di un consigliere per la Consulta regionale per l'attività di promozione culturale in sostituzione dell'onorevole Di Nitto.

E' stata eletta l'onorevole Dalla Chiesa con

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

20 voti, Gemelli ne ha riportato 5; Mallamaci 1. Cinque schede bianche.

Proclamo eletta quale consigliere per la Consulta regionale per l'attività di promozione culturale l'onorevole Dalla Chiesa.

(Il Consiglio approva)

Nomina di un consigliere per il collegio dei revisori del fondo di previdenza dei consiglieri regionali della Calabria in sostituzione del consigliere Schifino eletto assessore

PRESIDENTE

Si passa al punto tre all'ordine del giorno: "Nomina di un consigliere per il collegio dei revisori del fondo di previdenza dei consiglieri regionali della Calabria in sostituzione del consigliere Schifino eletto assessore".

Riconfermiamo gli scrutatori.

(Segue la votazione indi lo spoglio delle schede)

Comunico l'esito della votazione.

Consiglieri presenti 9 assenti. Hanno riportato voti Ledda 21; Tucci 7; Principe 1 e 2 schede bianche.

Proclamo quindi eletto l'onorevole Ledda quale consigliere per il collegio dei revisori del fondo di previdenza dei consiglieri regionali in sostituzione del consigliere Schifino.

(Il Consiglio approva)

Nomina di tre consiglieri per la Commissione giudicatrice concorso riservato per il personale a tempo indeterminato ex Ciapi (Articolo 3 Legge regionale numero 35/1984)

PRESIDENTE

Si passa al punto numero quattro all'ordine del giorno "Nomina di tre consiglieri per la commissione giudicatrice concorso riservato al personale a tempo indeterminato ex Ciapi".

Ogni consigliere può esprimere due nomi e basta. Due nomi, il massimo di due nomi. Grazie. Si distribuiscano le schede.

(Segue la votazione indi lo spoglio delle schede)

Comunico l'esito della votazione: Presenti 35 assenti 5.

Hanno preso voti per la commissione giudicatrice del concorso riservato al personale a tempo indeterminato ex Ciapi: Tarsitano 21; Costantino 21; Camo 14.

Proclamo eletto Tarsitano, Costantino e Camo per la minoranza.

(Il Consiglio approva)

Nomina di tre esperti per la Commissione giudicatrice concorso riservato per il personale a tempo indeterminato ex Ciapi (Articolo 3 Legge regionale numero 35/1984)

PRESIDENTE

Si passa al quinto punto ordine del giorno - sempre riconfermati evidentemente l'onorevole Gemelli e l'onorevole Reale - che recita "Nomina di tre esperti per la Commissione giudicatrice concorso riservato per il personale a tempo indeterminato ex Ciapi.

Si informano i consiglieri che il voto è limitato a due nomi da parte di ogni consigliere regionale.

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

(Segue la votazione indi lo spoglio delle schede)

Comunico l'esito della votazione per la scheda e l'elezione di tre esperti per la Commissione giudicatrice concorso riservato per il personale a tempo indeterminato ex Ciapi.

Presenti 35 e votanti. Hanno riportato voti: Camastro Paolo 21; Del Sordo Riccardo 21; Fragomeni Giuseppe 13; Lemma Francesco 3.

Proclamo eletti: Camastra, Del Sordo, Fragomeni.

(Il Consiglio approva)

Riesame progetto di legge numero 186/3^A recante: "Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali"

PRESIDENTE

Il punto sei all'ordine del giorno recita: "Riesame progetto di legge numero 186/3^A recante: "Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali".

L'onorevole Reale, relatore, ha facoltà di svolgere la relazione.

Italo REALE, *relatore*

Presidente, molto rapidamente. Noi avevamo approvato questo provvedimento di legge...

(Interruzione)

PRESIDENTE

C'è l'onorevole Reale che sta relazionando sul punto numero 6, prego i consiglieri di ascoltarlo.

Italo REALE, *relatore*

... Si tratta di un riesame...

I consiglieri sono interessati soltanto quando le tasse li colpiscono direttamente e per questo c'è molta disattenzione.

Si tratta di un riesame perché il Commissario di Governo aveva ritenuto che il vecchio...

PRESIDENTE

Onorevole Laganà, la prego cortesemente. E' relatore l'onorevole Reale, onorevole Meduri!

Stiamo discutendo un testo di legge, non è una questione solo di Commissione per cui vi prego dell'attenzione. Grazie.

Italo REALE, *relatore*

Nella scorsa stesura di questo progetto di legge - speriamo di riuscire a finire - avevamo presentato una serie di aumenti che il Commissario di Governo ha ritenuto illegittimi, sulle concessioni regionali in quanto ha detto che non possiamo apportare aumenti che siano superiori al 20 per cento annui.

Per cui abbiamo riportato in Commissione gli aumenti nella misura in cui sono previsti dalla legge. Si chiede quindi l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE

Nessuno chiedendo di parlare in riferimento alla relazione dell'onorevole Reale si passa alla discussione generale, chi chiede la parola? Nessuno chiede la parola.

Pongo in votazione la tabella annessa all'articolo 1 della proposta di legge.

(E' approvata)

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

Pongo in votazione l'articolo 1.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 2.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 3.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 4.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 5.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 6.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 7.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 8.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 9.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 10.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 11.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 12.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 13.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 14.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 15.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 16.

(E' approvato)

Pongo in votazione la legge nel suo complesso.

(Il Consiglio approva)

(E' riportato in allegato)

**Riesame progetto di legge numero 221/3[^],
recante: "Istituzione di numero 40 borse
di studio per giovani laureati"**

PRESIDENTE

Il punto sette all'ordine del giorno recita
"Riesame del progetto di legge numero
221/3[^], recante: "Istituzione di numero 40
borse di studio per giovani laureati".

L'onorevole Tarsitano, relatore, ha facoltà di
svolgere la relazione.

Luigi TARSITANO, relatore.

Il Commissario di Governo aveva sollevato
delle eccezioni rispetto alla proposta di legge
che era stata licenziata dall'Assemblea prima
della pausa estiva.

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

Per la verità le osservazioni del Commissario di governo erano anche pertinenti in quanto tutta la materia che si riferisce alle borse di studio organizzata così come era congeniata nel precedente disegno di legge era di competenza dello Stato.

Quindi, abbiamo negli articoli che erano stati... su cui erano stati sollevate le eccezioni la Commissione nella sua seduta ultima ha provveduto a operare le rettifiche per far sì che questo strumento importante della qualificazione di 40 laureati calabresi possa andare in porto.

Io sottolineo l'importanza e il rilievo di questo provvedimento perché per la prima volta con legge regionale la Calabria disciplina questo settore delle borse di studio per la riqualificazione in direzione della ricerca dei giovani laureati calabresi.

Il provvedimento in Commissione è stato licenziato con la partecipazione e l'assenso di tutte le forze politiche, quindi all'unanimità ecco di tutte le forze che sono in quest'Assemblea e ne richiedo conseguentemente l'approvazione.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare per discussione generale si passa all'esame degli articoli.

Pongo in votazione l'articolo 1.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 2.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 3.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 4.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 5.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 6.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 7.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 8.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 9.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 10.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 11.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 12.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 13.

(E' approvato)

PRESIDENTE

Per dichiarazione di voto chi chiede la parola? Prego assessore Olivo.

Rosario OLIVO, assessore alla pubblica istruzione

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

Signor Presidente, solo dieci secondi, lo ha fatto già il collega Tarsitano nella sua relazione, vorrei anche io sottolineare il grande valore di questo provvedimento di legge che è di pieno sostegno al ruolo, all'attività delle due università calabresi.

E' uno strumento che contribuisce alla valorizzazione, all'esaltazione del ruolo delle due università calabresi nei processi di sviluppo, di crescita a tutti i livelli della nostra società.

E' un disegno di legge che è in sintonia piena con il programma su cui è rinata anche la nuova Giunta regionale che è punto di esaltazione e di valorizzazione del ruolo delle due università. Sì, questo sto dicendo è della vecchia Giunta, ma è coerente ed in sintonia ho detto, anche con il programma della nuova Giunta regionale che si propone, appunto un maggiore coinvolgimento delle due università calabresi nel processo di sviluppo e di crescita della nostra Regione a tutti i livelli soprattutto a livello della crescita educativa culturale.

Mi piace sottolineare questo dato e anche l'unanimità che in questa direzione si è già registrata nella terza Commissione consiliare stamani e anche nell'Aula consiliare.

PRESIDENTE

Prego, onorevole Laganà, ha facoltà di parlare.

Guido LAGANÀ

Il gruppo della Dc vota a favore di questa proposta di legge perché intanto è una vecchia proposta dell'altra Giunta regionale alla quale partecipava la Democrazia cristiana ed ha contribuito con il suo voto a sostenerla sia nella Giunta e sia nella Commissione...

(Interruzione)

Ma volete toglierci anche il diritto di parlare? E stai zitto un momento!

PRESIDENTE

Onorevole Laganà!

Guido LAGANÀ

Le dici tu le sciocchezze!

PRESIDENTE

E' legittima ogni irritazione, ma non è legittimo quel linguaggio. Vale per tutti gli onorevoli colleghi che quando ci si rivolge bisogna rivolgersi chiamando "onorevole consigliere".

Guido LAGANÀ

Io la ringrazio, onorevole Presidente, e sono d'accordo sul fatto che bisogna usare un linguaggio parlamentare in quest'Aula però non dobbiamo neanche essere provocati dalla maggioranza che vorrebbe fare la maggioranza e l'opposizione contemporaneamente e questo non è possibile, un ruolo ce lo dovete lasciare.

Quindi, il gruppo della Dc vota a favore di questa legge e invita l'assessore alla Pubblica Istruzione di aumentare successivamente le borse di studio perché abbiamo tanti giovani intelligenti e preparati nella nostra regione che pure avendo il massimo dei voti e quindi il diritto di concorrere a queste borse non riescono ad accedere tutti per la esiguità del numero di queste borse di studio.

Quindi, noi invitiamo sia a rimpinguare l'entità della borsa di studio sia il numero delle borse di studio.

PRESIDENTE

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

Bene, se non ci sono dichiarazioni di voto da parte degli altri gruppi si passa allora alla votazione del complesso di testo di legge poc'anzi approvato nel suo articolato.

(Il Consiglio approva)

(E' riportato in allegato)

Il riesame del progetto di legge recante "Istituzione di 40 borse di studio dei giovani laureati" è votato ad unanimità.

Riesame progetto di legge numero 51/3^A, recante: "Riordino e programmazione delle funzioni socio-assistenziali"

PRESIDENTE

Si passa al punto numero 8 all'ordine del giorno che recita "Riesame progetto di legge numero 51/3^A, recante: "Riordino e programmazione delle funzioni socio-assistenziali".

L'onorevole Dalla Chiesa, relatore, ha facoltà di svolgere la relazione.

Simona DALLA CHIESA, *relatrice*

Su questo disegno di legge...

PRESIDENTE

Onorevole Dalla Chiesa, la prego di non parlare fin quando gli onorevoli consiglieri e assessori non stanno al loro posto.

Simona DALLA CHIESA, *relatrice*

Questo progetto di legge che era stato varato nella passata Giunta c'è stato rinviato dal Commissario di Governo il quale ha sollevato alcune eccezioni.

In Commissione abbiamo affrontato il problema riprendendo tutte le osservazioni

poste dal Commissario di Governo che fra l'altro non alteravano nella sostanza la legge per come era stata approvata precedentemente. Si tratta più che altro di errori materiali riferentisi a degli articoli di leggi e a delle espressioni considerate dal Commissario di Governo troppo generiche che abbiamo puntualizzato facendo riferimento a leggi nazionali ben precise.

Inoltre come avevamo sottolineato in una seduta di luglio per un errore materiale nella legge che era stata inviata al Commissario di Governo era stato inserito un articolo che invece la Commissione aveva sostituito integralmente con un altro.

In quella occasione avevamo detto che se la legge fosse ritornata avremo provveduto al mutamento degli articoli, in caso contrario avremmo fatto un emendamento con un articolo unico. Quindi, in questa occasione abbiamo sostituito l'articolo che prevedeva le competenze alla provincia con l'articolo proveniente dal testo del Partito comunista.

Per il resto non ci sono state nuove discussioni in seno alle Commissioni, la votazione è rimasta inalterata e anche il testo è rimasto esattamente come era prima tranne queste piccole modifiche dovute alle osservazioni del Commissario di Governo.

PRESIDENTE

Sulla relazione dell'onorevole Dalla Chiesa nessuno chiede di intervenire, si passa quindi all'esame degli articoli.

Io vorrei invitare gli onorevoli consiglieri, visto che sono cinquanta articoli, di avere molta pazienza nei confronti anche della Presidenza e di essere presenti. Grazie.

Pongo in votazione l'articolo 1.

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 2.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 3.

(E' approvato con l'astensione del gruppo comunista)

Pongo in votazione l'articolo 4.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 5.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 6.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 7.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 8.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 9.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 10.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 11.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 12.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 13.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 14.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 15.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 16.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 17.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 18.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 19.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 20.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 21.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 22.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 23.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 24.

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 25.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 26.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 27.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 28.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 29.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 30.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 31.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 32.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 33.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 34.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 35.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 36.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 37.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 38.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 39.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 40.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 41.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 42.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 43.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 44.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 45.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 46.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 47.

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 48.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 49.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 50.

(E' approvato)

Sulla proposta della legge nel suo complesso c'è qualcuno che intende prendere la parola? Prego onorevole Li Gotti. Ne ha facoltà.

Maria Teresa LI GOTTI

Onorevole Presidente, colleghi consiglieri, per il motivare anche il voto del gruppo comunista che è il voto di astensione come è stata evidenziato anche nel corso della votazione dei singoli articoli.

Il progetto di legge nella sua introduzione, nella presentazione del progetto stesso, diceva la collega dalla Chiesa relatore del progetto, non ha subito modificazioni rispetto alla precedente discussione che si era già avuta in Consiglio regionale, salvo ad accettare le osservazioni fatte dal Commissario di Governo.

PRESIDENTE

Io vorrei invitare tutti quanti, la maggioranza e la minoranza, soprattutto qualche assessore, di stare ai propri banchi. Grazie.

Maria Teresa LI GOTTI

Dicevo che la legge non ha subito modificazioni rispetto alla impostazione della legge stessa data precedentemente salvo a incorpo-

rare proprio le osservazioni del Commissario di Governo.

E' una legge importante, è una legge seria, una legge necessaria e urgente; il gruppo comunista ha contribuito credo notevolmente alla formulazione della legge stessa, il voto di astensione che il gruppo comunista ha espresso nel mese di luglio non era assolutamente un voto strumentale, era un voto di merito; non si voleva prendere le distanze o differenziarsi dalla maggioranza.

Era un voto di merito rispetto al contenuto della legge sulla quale il gruppo comunista faceva alcune osservazioni. Poiché non era strumentale nel mese di luglio sarebbe altrettanto strumentale un voto favorevole oggi come d'altronde il voto favorevole della Democrazia cristiana dimostra che è un voto che guarda i contenuti della legge stessa.

Queste sono le motivazioni per cui il gruppo comunista riconferma sullo stesso progetto di legge già votato del quale si modificano soltanto due articoli, alcune parole - peraltro nemmeno articoli interi - ecco riconferma l'astensione che aveva già espresso nel mese di luglio.

PRESIDENTE

Prego, onorevole Camo, per dichiarazione di voto? Sì, ne ha facoltà.

Giuseppe CAMO

Onorevole Presidente, colleghi, noi prendiamo atto della "coerenza" del gruppo del Partito comunista che si era astenuto in Commissione nel mese di luglio scorso e si era astenuto in Consiglio il 22 di luglio, per l'esattezza, e continua ad astenersi oggi.

Prendiamo atto e dobbiamo rilevare, come rilevammo sia pure in maniera molto veloce

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

il 22 luglio scorso, che questa non è una legge di poco conto.

Ringraziamo come Democrazia cristiana, onorevole Presidente e colleghi, i colleghi che hanno dato, i gruppi politici che hanno dato un notevole contributo alla elaborazione anche della legge alla emanazione che sono riusciti a votare oggi, prima a luglio, che riescono oggi a votare in Consiglio regionale una legge, Presidente, onorevole Presidente del Consiglio e onorevole Presidente della Giunta, che in questi dodici mesi, in questo anno e mezzo della quarta legislatura è la prima legge delega che è stata votata ed è una legge delega, come ha detto la collega Li Gotti, che si appartiene per buona parte a chi la propose e a chi la sostenne con grande rigore, con grande energia e con grande impegno durante tutto l'iter che va dal confronto con le organizzazioni che operano in materia di servizi sociali in Calabria, con organizzazioni sindacali confederale, con tutto questo mondo che ruota attorno ad un sistema che finalmente trova un minimo di organizzazione.

Riteniamo, tra l'altro, di avere fatto una legge che rispecchia le esigenze di questa nostra Regione e di avere dato ampia, credo, consultazione anche quando accortici di un errore materiale, appunto a cui si riferiva la collega Dalla Chiesa ottima levatrice di questo disegno di legge che subito dopo la votazione e dopo l'approvazione del Governo nazionale diventerà legge di riordino dei servizi sociali in Calabria, dopo esserci accorti che c'era stato un errore materiale... E che cioè quell'articolo 7 della legge, della proposta di legge, del disegno di legge del Partito comunista che prevede la possibilità che le province gestiscano in proprio alcune servizi, ma che nel contempo, ecco anche qui vi è una cosa molto seria, cari amici colleghi del Consiglio.

Andremo a verificare con quell'articolo 7 leggermente modificato, la collega Dalla Chiesa lo portò nella sua stesura originale anche con la modifica di proprio pugno apposta dal sottoscritto, andremo a verificare anche questa volontà che gli enti sub-regionali a volere a loro volta delegare, nel caso specifico delle Province...

Perché se volete il mio pensiero personale che ho espresso in Commissione durante quei lunghi dibattiti, una legge di riordino non può creare sovrapposizioni o comunque interventi diversi. Uno degli errori che noi abbiamo rilevato nel corso di questi anni è stato appunto quello che intervenivano diversi enti sulla stessa materia.

Noi oggi ci vediamo, per alcuni aspetti, costretti a recuperare un articolo che consente alle amministrazioni provinciali di continuare a gestire. Però l'articolo stesso dice che le amministrazioni provinciali possono, con convezione, fare gestire quei servizi alle Ussl.

Verificheremo anche qui la capacità di queste amministrazioni provinciali di non essere solo enti gestori perché non è pensabile che si possa gridare deleghe deleghe, deleghe solo per gestire, ma per rendere, attraverso la delega, concretamente attivo il servizio per avvicinarlo sempre più e meglio ai cittadini.

E' con questo spirito, onorevole Presidente, che noi abbiamo partecipato ai confronti dei mesi precedenti, dell'anno scorso, di quest'anno per approvare questa legge regionale ed è con questo spirito che diamo il nostro voto favorevole sapendo che si tratta di una legge importantissima che andrà certamente a riordinare un servizio importante e che metterà in moto non solo in termini molto più omogenei, non solo la votazione finanziaria prevista nel fondo socio-assistenziale regionale, ma che nell'insieme metterà in moto molto di più che

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

sono quei fondi che i comuni e le stesse Ussl oggi operano, oggi spendono però in un sistema molto disarticolato.

PRESIDENTE

Pongo in votazione il riesame del progetto di legge numero 352/3[^] nel suo complesso.

(Il Consiglio approva)

(E' riportato in allegato)

Riesame progetto di legge numero 367/3[^], recante: "Procedura della programmazione regionale"

PRESIDENTE

Passiamo al numero nove dell'ordine del giorno. "Riesame del progetto di legge numero 367/3[^], recante: "Procedura della programmazione regionale".

L'onorevole Funaro, relatore, ha facoltà di svolgere la relazione.

Ernesto FUNARO, *relatore*

Signor Presidente, io ho notato per quanto riguarda questo progetto di legge che è a firma di alcuni colleghi, è stato presentato emendamento che non conosco.

Per questo motivo ritengo opportuna una sospensione dei lavori rispetto all'esame di questo provvedimento stesso per darmi la possibilità concreta di valutare l'emendamento nella sua portata con quelle che sono anche le indicazioni.

Ovviamente a parte l'emendamento sono disponibile ad avviare e a fare la discussione quindi sull'intero testo del disegno di legge per quanto riguarda il disegno così come è stato licenziato dalla Commissione.

Quindi un aggiornamento necessario per approfondimento di questo...

PRESIDENTE

Volevo sapere, onorevole Funaro...?

Ernesto FUNARO, *relatore*

...ne ho avuta notizia praticamente...

PRESIDENTE

Le chiedo scusa, onorevole Funaro, in attesa voglio capire bene io, un minuto... Ah! prego, onorevole Sprizzi.

Antonino SPRIZZI

Sulla proposta dell'onorevole Funaro, io la cosa che volevo dire è questa: io sono d'accordo con Funaro sull'esigenza di andare ad una valutazione specifica per quel che riguarda la questione dell'emendamento però io credo che noi potremmo benissimo fare una cosa avviare la discussione nel suo complesso, poi sospendiamo la discussione per andare al pomeriggio, prima della ripresa del pomeriggio possiamo benissimo guardare il merito dell'emendamento e discuterlo con i colleghi della Democrazia cristiana e con gli altri gruppi.

(Interruzione)

Eh! con la legge, che significa, con altro!

Ernesto FUNARO, *relatore*

Onorevole Presidente, poiché l'emendamento, da quello che ricordo tenuto conto che, ripeto, ne ho avuto comunicazione poco fa, notizia poco fa, e grosso modo riproduce analogo a quello che era...

PRESIDENTE

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

Se gli onorevoli colleghi del suo banco permettono di farci sentire, forse posso dare anche una mano nell'organizzare i lavori perché è difficile con questo mormorio.

Ernesto FUNARO, *relatore*

E' di natura analoga, non so se è anche identico, a quello che è stato proposto originariamente in Commissione nella seduta dell'altro giorno, ed è stato ritenuto inammissibile, proprio perché finisce per avere, quindi, dei riflessi di carattere più generale che non erano assolutamente valutabili in sede di riunione, quindi non accoglibili perché innescano modifiche sostanziali alla legge numero 3 del 1978.

Quindi per questi motivi io ritengo che sia necessaria una riflessione specifica a monte, prima ancora di entrare nel merito della legge perché se questo emendamento dovesse rimanere così com'è stravolgendo, a mio giudizio tra l'altro quelle che sono le norme regolamentari lo stesso spirito, io direi, la stessa impostazione per altro unitaria, poi nella sostanza delle norme, sulle procedure della programmazione.

Allora, ritengo che la valutazione non possa essere episodica è legata solo a quella che è la semplice lettura dell'emendamento stesso. L'emendamento stravolge, a nostro modo di vedere, quello che è il contenuto complessivo di valutazione politica, quindi della legge stessa.

Quindi, credo che sia necessaria una riflessione non a margine della discussione della legge, ma a monte della discussione complessiva, quindi nell'Aula.

PRESIDENTE

Essendoci credo delle disparità sostanziali tra le due proposte...

Onorevole Tucci, la prego.

Essendoci delle disparità tali credo che allora questa proposta dell'onorevole Funaro debba essere messa in votazione arrivati a questo punto perché credo che non possa essere fatto diversamente.

Per cui, allora, sul proponente due contro e uno a favore. Chi chiede la parola?

Domenico ROMANO CARRATELLI

Chiedo una breve sospensione della seduta.

PRESIDENTE

La Presidenza è d'accordo per sospendere anche cinque minuti.

La seduta sospesa alle 13,10 è ripresa alle 13,20

PRESIDENTE

I lavori riprendono.

Io vorrei fare un appello, se così si può dire in termini a dire la verità improprio in una sede istituzionale, agli onorevoli consiglieri regionali per permettere che il Consiglio possa lavorare con rapidità e con maggiore impegno.

C'è una situazione, voglio dire, che non comporta la possibilità di organizzare i lavori che oltretutto ognuno chiede che siano rapidi. Se poi si vuole andare al giorno 20, la Presidenza del Consiglio regionale non ha difficoltà ad andare anche al giorno 20 e di lavorare per tre giorni consecutivi.

(Interruzione)

No, onorevole Carratelli, la prego, dato che le sollecitazioni sono parecchie per lavorare bene e anche rapidamente perché non c'è contrasto tra un impegno della concretezza nella qualità del lavoro.

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

Noi invitiamo gli onorevoli consiglieri a stare seduti, a non essere continuamente richiamati perché i locali non sono nemmeno agibili e questo non permette nemmeno di individuarli fisicamente. Allora, vorremmo vedere, se è possibile, un consigliere regionale che ha la pazienza per due ore e mezza di stare seduto; io credo che non sia poi una così difficile e un compito così particolare. Per cui io prego gli onorevoli consiglieri di stare in Aula.

Riprende la discussione.

Vorrei sapere... ma su che cosa, onorevole Olivo?

(Interruzione)

Che vuol dire la funzionalità di quest'Aula?

(Interruzione)

Prego.

Rosario OLIVO, *assessore alla pubblica istruzione*

Non è un rilievo né un appunto all'Ufficio di Presidenza, è un appello per una maggiore collaborazione tra tutti noi ai fini di ripristinare e garantire le condizioni minime per poter, come dire?, svolgere il nostro ruolo di consigliere regionale perché personalmente a me, per esempio, è impedito di svolgere questo ruolo.

Noi siamo aggrediti fuori da quest'Aula, infastiditi appena mettiamo il piede dentro in portineria da una fila di personaggi di varia provenienza eccetera, disturbati persino all'interno di quest'Aula e questo non è possibile, onorevole Presidente.

Quindi, non un rilievo e un appunto all'Ufficio di Presidenza, ma un appello al recupero di un

minimo di consapevolezza da parte di tutti noi perché si possa andare avanti in maniera un tantino più dignitosa. La ringrazio.

PRESIDENTE

Intanto qui si invitano sia gli assessori che i consiglieri a non chiamare i loro collaboratori, tutti quanti in maniera indistinta perché nel momento in cui si chiamano i propri collaboratori questo permette di fare entrare gente che non c'entra niente con i collaboratori.

Per cui faccio un invito esplicito. Noi abbiamo una situazione particolare, stasera al primo punto dell'ordine del giorno l'assessore relaziona in riferimento a questi problemi, che non hanno bisogno di essere sollecitati continuamente e che sono stati oggetto di una discussione che dura da sei mesi e che si impantanata per una serie di fatti che l'Ufficio di Presidenza ha responsabilità marginali.

Noi ci auguriamo che questa agibilità indispensabile avvenga per tutti perché, onorevole Olivo, le posso garantire che io sono Vicepresidente del Consiglio e nemmeno io mi trovo nelle condizioni di poter operare insieme al collega Trento e a tutto l'Ufficio di Presidenza le proprie funzioni, per cui è uno stato disagio complessivo che avvertiamo. Se però vi è la collaborazione di tutti gli onorevoli consiglieri di evitare che i clienti entrino in Aula, perché anche di questo si tratta, probabilmente lavoreremo con maggiore rapidità.

Per tornare, allora, all'ordine del giorno c'è accordo tra le parti, onorevole Carratelli, dato che lei ha chiesto la sospensione di cinque minuti. Onorevole Carratelli?

Allora non essendoci l'accordo fra le parti si passa alla votazione.

(Interruzione)

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

Sì, sto dicendo si passa alla votazione... Io chiedo scusa, sinceramente questi continui richiami io non...

(Interruzione)

E, allora, cercate di ascoltare, io ho chiuso, rispetto all'accordo; sulla proposta, allora, ritengo che si debba andare all'applicazione del Regolamento che prevede, sulla richiesta dell'onorevole Funaro, due contro e uno a favore. Chi chiede la parola?

(Interruzione)

Uno a favore e due contro.

Chi è a favore della proposta dell'onorevole Funaro che ha chiesto... Onorevole Camo, lei ha chiesto la parola? Ne ha facoltà.

Giuseppe CAMO

Onorevole Presidente, prendiamo atto che anche...

(Interruzione)

PRESIDENTE

Onorevole Trento, io non so se lei era in Aula in quel momento, l'onorevole...

(Interruzione)

Le chiedo scusa, l'onorevole Funaro in riferimento all'emendamento che ritiene non accoglibile, se ho capito bene, o comunque che rispetto alla proposta iniziale ne modifica la sostanza - in sintesi vuol dire questo - l'onorevole Funaro aveva chiesto il rinvio della discussione.

L'onorevole Sprizzi aveva fatto invece una proposta che si potesse avviare la discussione e poi nel momento in cui c'era da discutere l'emendamento si potesse trovare un punto d'incontro.

La Presidenza opportunamente, a base anche di una richiesta fatta dall'onorevole Carratelli, ha sospeso per cinque, dieci minuti il dibattito. Non essendoci l'accordo fra le parti, se così si può dire, bisogna arrivare alla conclusione che è unica, che è quella di votare. Quindi siamo in fase di votazione.

Onorevole Camo, lei ha facoltà di parlare.

Giuseppe CAMO

Onorevole Presidente, qui non per andare alla ricerca sottigliezze, però dobbiamo prendere atto, guardare, lo diciamo alla maggioranza in termini molto chiari e senza fare più polemiche di quelle che ci sono, che veramente, l'onorevole Dominijanni non si deve meravigliare per nulla, veramente anche la prassi in questo Consiglio, onorevole Presidente, viene superata a piè pari, dirò poi che cosa tenta di fare questo emendamento.

Perché nelle pregiudiziali, le richieste pregiudiziali, chi è qui da poco, da anni, chi è stato in Parlamento nazionale, eccetera sa che quando si parla uno a favore e due contro inizia sempre a parlare almeno uno dei due che parla contro, almeno in questo Consiglio regionale nei sei anni e mezzo di esperienza che ho io, ha sempre iniziato a parlare uno dei due che parla contro.

Ma prendiamo atto anche di questo evidentemente c'è una specie, una sorta di melma o se volete una sorte di azione di *surplace*, scusate la... questo riferimento ciclistico, mi perdonerà il Presidente, io l'ho fatto il ciclista quindi... Io ricordo Maspes quando faceva le volate per il campionato del mondo che ci teneva inchiodati alla televisione molto spesso per quaranta minuti, quarantacinque perché stava in *surplace* e cercava di sfiancare psicologicamente l'avversario.

Oggi persino nello sport è stato modificato perché si può fare solo un giro di pista, quan-

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

do suona la campana bisogna partire nessuno si ferma, devono partire necessariamente. Ma ci rendiamo conto che evidentemente la crisi dei partiti politici è tale che arriva ad una degenerazione, amici della maggioranza, che tenta di calpestare prassi, Regolamento e tutto.

Io stamattina venendo in macchina, onorevole Presidente, ho letto, come dire?, una nota piuttosto allegorica del collega, che l'ha messo in giro già il collega Aloise, il quale rifacendosi ad un articolo apparso sulla "Gazzetta del Sud" su qualche altro quotidiano, sul "Popolo" il quotidiano della Democrazia cristiana a firma Yorik - che qualcuno vorrebbe individuare in "Ciriaco De Mita" - c'era un articolo dopo che si era costituita questa maggioranza che definiva tutto sommato l'attività di qualche partito politico riferendola ai dividendi della società per azioni.

Oggi ci troviamo sul caso specifico, io dico che Yorik evidentemente è stato un buon profeta perché oggi si tenta una manovra che certamente non dà credibilità nei partiti o maggiore credibilità, né ai partiti politici, né alle istituzioni democratiche.

Per raggiungere quell'obiettivo a cui si riferiva Yorik i dividendi, i nodi dei dividendi vengono al pettine. Ed è talmente coerente questo...

PRESIDENTE

Le chiedo scusa, onorevole, vorrei che lei entrasse nel merito del problema e gli articoli li leggiamo tutti quanti, non c'è bisogno che in una sede istituzionale di porvi articoli.

Giuseppe CAMO

...l'emendamento che è stato presentato è talmente coerente, onorevole Presidente, e mi dispiace che viene presentato da uomini della sinistra che pure dovrebbero avere poca

dimestichezza con le società di capitale, con le multinazionali, le società per azioni.

E' talmente coerente che si introduce anche a livello politico il sistema della società per azioni laddove un membro del Consiglio, un socio membro quindi del Consiglio di amministrazione della società, può essere rappresentato da un socio assente, ammalato che non è fisicamente presente e che non può essere fisicamente presente perché lo Statuto lo vieta. Lo Statuto vieta la partecipazione con voto deliberativo dell'assessore, come vieta quello del Presidente del Consiglio regionale, del Presidente della Giunta regionale alla partecipazione delle Commissioni.

Come no? Come no! E quando mai hanno votato gli assessori nelle Commissioni? Né nella Commissione per il piano né nelle Commissioni consiliari. Quando mai hanno votato gli assessori?

Gli assessori che non possono essere presenti o perché monogruppo o perché sono assenti materialmente possono essere rappresentati dal socio il quale di volta in volta viene delegato nemmeno dello stesso partito. Facendo così un'operazione guardate mi si dirà: ma proprio perché i partiti politici sono in crisi, l'occupazione delle istituzioni spesso, io sento il Presidente della Giunta regionale, lo ha detto anche qui, lo ha detto quando è stato presentato un libro di un giornalista della Rai, l'amico Pino Nano, ha detto "Rimangono ancora fermi - io concordo con il Presidente - i partiti politici in questo nostro sistema democratico, rimangono gli artefici della democrazia e della volontà popolare".

Fino a quando rimane questa Costituzione, ma con questa operazione, secondo gli amici presentatori, i partiti politici assumono un ruolo maggiore o minore? Noi non dobbiamo andare a svilire il ruolo...

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

PRESIDENTE

Sulla proposta, onorevole Camo, la prego.

Giuseppe CAMO

Ho concluso, Presidente, lei ha ragione.

PRESIDENTE

Le chiedo scusa, ma...

Giuseppe CAMO

Ma si renderà conto, Presidente, qui si tenta di stravolgere il sistema democratico che ha presieduto e presiede nelle assemblee legislative democratiche elette.

Mi si potrà dire che in questa Commissione che sta rielaborando il Regolamento, lo Statuto a livello regionale che anche questa proposta... ma a livello di proposta qui si concretizza, cari amici, qui si annulla definitivamente la funzione della rappresentanza dei partiti.

E amici della sinistra, ve lo dico in termini molto chiari chi pensa di non arrivare a correggere le distorsioni, le degenerazioni che sono avvenute e avvengono ancora nei partiti politici tentando di eliminare i partiti politici o comunque di avvilirli, evidentemente pensa ad affidarsi alle *lobbies* massoniche e alle *lobbies* di potere perché fino ad oggi i partiti politici sono stati sostituiti molto spesso in loro spazi semplicemente da queste organizzazioni.

Allora si vuole concretamente, allora si concretizza veramente quello che ha scritto allegoricamente il mio collega Peppino Aloise. Qui si tenta di dare rappresentanza istituzionale a chi si fisicamente, fisicamente non può essere rappresentato perché impegnato in altri incarichi che addirittura prevedono la incompatibilità.

Questo è il senso, cari amici, di quello che voi avete presentato e addirittura, e ho concluso Presidente e chiedo scusa anche del tempo che ho rubato, caro Presidente, qui si va concretamente a stravolgere il sistema della democrazia rappresentativa almeno fino a quella che fino ad oggi noi abbiamo considerato per rispondere a che cosa? Alla logica che Yorik sul "Popolo" sulla "Gazzetta del Sud" chiamava la logica dei dividendi perché con questa operazione che la Democrazia cristiana non avrebbe consentito quello che è avvenuto qui anche con l'elezione del segretario del Consiglio, non è la persona in discussione, lo abbiamo detto prima, l'abbiamo detto immediatamente dopo l'elezione, cioè lo stravolgimento del rappresentante.

Il problema, onorevole Presidente, è di carattere istituzionale. Non vi rendete conto, amici della maggioranza, indipendentemente chiamatevi di sinistra, chiamatevi come volete, chiamatevi extra, interni, chiamatevi come volete non siamo noi che abbiamo la legittimità di aggettivarvi su quello che voi rappresentate.

Il problema è uno, Presidente, che da quando si è insediata questa nuova maggioranza la logica del rapporto istituzionale correttamente inteso negli anni che hanno visto qui rompere - il collega Rossi, persona di grande prestigio - l'urna in questo Consiglio regionale perché una volta quella maggioranza si era permessa di tentare di prevaricare i diritti della minoranza, onorevole Presidente, qui vengono prevaricati a livello istituzionale, viene rotto il corretto rapporto istituzionale che deve esserci fra le rappresentanze politiche e i gruppi qui presenti e anche addirittura l'Ufficio di Presidenza.

Il problema istituzionale e il collega... il collega Funaro che ha presentato la proposta sollevava anche un altro problema, onorevole Presidente, perché questo...

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

PRESIDENTE. Onorevole Aloise, sta parlando un suo collega.

(Interruzione)

Onorevole Camo! Onorevole Camo, si rivolga alla Presidenza.

Giuseppe CAMO

Anche sul piano istituzionale, onorevole Presidente, io non lo so quanta correttezza abbia la presentazione di questo emendamento che era stato già respinto e per la verità ritirato all'interno della Commissione.

Se si aveva la volontà di presentarlo in Consiglio regionale si doveva avere il buon senso, non solo la lealtà politica, di discuterlo all'interno della Commissione.

PRESIDENTE

A favore. L'onorevole Sprizzi e poi l'onorevole Dominijanni.

Renato MEDURI

Chiedo, in modo informale, che, attesa l'importanza della proposta, sulla stessa possa parlare un consigliere per ogni gruppo.

Antonino SPRIZZI

Onorevole Presidente, io voglio dire... chiedo scusa, Presidente, perché nel merito della proposta dell'onorevole Meduri io credo che entreremo quando discuteremo, e lui potrà esprimere sicuramente diciamo anche il merito della sua opinione, quando discuteremo e della legge e degli emendamenti.

Io credo che ora dobbiamo dirimere una questione che è specifica se dobbiamo passare alla discussione della legge o se non dobbiamo passare. Io, quindi, su questo, non tanto

sul merito su cui ritengo che è giusto che chiunque, naturalmente anche l'onorevole Meduri possa intervenire nel merito...

(Interruzione)

Certo, ma infatti onorevole Meduri, io non volevo che si desse l'impressione che non si vuole fare discutere il merito della questione anche perché io sarò brevissimo nel senso che io credo che una serie di questioni sollevate dal collega Camo avranno una risposta di merito nel momento in cui discuteremo della legge e specificamente dell'emendamento.

Io credo che l'emendamento sia stato ben compreso dai colleghi democristiani ed è questa la ragione per cui loro non vorrebbero con ogni probabilità passare alla discussione.

Allora, io credo che dal momento che sull'emendamento e anche sul merito delle questioni dividendi avremo la possibilità di intervenire nel merito, credo che noi dobbiamo avviare subito la discussione sulla legge che è una legge importante e decisiva per la Regione Calabria.

Sul merito della composizione della Commissione del piano che io ritengo dia la possibilità a tutti i gruppi di essere presenti e che quindi in questa maniera è una Commissione che sarà certamente più democratica ma io poi interverrò nel merito quando arriveremo a questo punto, io credo che da questo punto di vista non abbia senso, ecco, l'opinione secondo la quale si vorrebbero prevaricare i diritti delle rappresentanze o altre cose.

Per cui io credo che sia necessario avviare subito la discussione dopo di che quando andremo nel merito su tutti i punti, sulle questioni poste dal Governo, ma anche sulle questioni che riguardano la rappresentanza della Commissione del piano avremo modo di intervenire.

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

PRESIDENTE

Onorevole Dominijanni, ha facoltà di parlare. Prego.

Bruno DOMINIJANNI

Onorevole Presidente, onorevoli consiglieri, io ho ascoltato con molta attenzione l'intervento dell'onorevole Camo e ho appreso così che egli ha una notevole competenza in società per azioni, in multinazionali, in *lobbies* massoniche e in tutte queste cose nelle quali io non ho esperienza alcuna.

Quindi, io mi guarderò bene dal polemizzare con lui su questo terreno. Io vorrei polemizzare invece con lui garbatamente...

Io vorrei polemizzare invece con l'onorevole Camo, che non ha interesse alla polemica, su altre motivazioni da lui portate a sostegno della richiesta di sospensiva. Secondo l'onorevole Camo questo emendamento stravolgerebbe la democrazia nella Regione Calabria perché consentirebbe a tutti i partiti, a tutti i gruppi di essere presente nella Commissione del Piano, mentre prima non lo erano, e consentirebbe alla maggioranza che conta su 21 voti di esercitare i diritti della maggioranza...

(Interruzione)

Onorevole Meduri, a quest'ora della giornata sono possibili le facili ironie e le ironie non facili, lei d'altra parte è una persona intelligente e ha il diritto di esprimerle queste ironie che però non tolgono nulla né aggiungono a quello che sto dicendo.

Consente questa legge alla maggioranza di esercitare il suo dovere che prima di essere un diritto è un dovere di governare la Regione, evidentemente per l'onorevole Camo e per quelli che la pensano come lui, essere in 21 nel Consiglio regionale significa di neces-

sità a essere 19 nelle varie Commissioni istituzionali del Consiglio, e questo non può essere ammissibile.

Noi diciamo che con il 50 per cento più uno si governa come voi in anni lontani avete detto e sostenuto nelle piazze italiane che con il 50 per cento più un voto si possono prendere i due terzi dei deputati di una Camera rappresentativa.

Noi non vogliamo prendere un voto di più di quelli che abbiamo, ma 21 li abbiamo e vi dovete rassegnare a vedervi operanti dovunque, in qualunque sede. Anche perché noi abbiamo fatto diversi tentativi per avviare un discorso che sul piano istituzionale tenesse conto più che in passato delle minoranze, ma questo discorso, da me ripetuto persino stamattina non ha trovato successo in nessun settore della Democrazia cristiana, nemmeno in quelli che sembravano più disponibili ad un discorso di questo genere.

Poiché questo discorso non è possibile, quello che non vi potete mettere in testa è che essendo minoranza voi siate invece maggioranza nelle Commissioni del Consiglio regionale e nelle altre Commissioni. Questo non è possibile perché questo è il contrario della democrazia. Ventuno voti, devono contare 21 voti in ogni sede dove si governa, dove si discute, dove si decide.

In base a questo principio, che è un principio corretto di democrazia, noi siamo per l'immediata discussione e l'approvazione di una norma che peraltro io personalmente avevo proposto a questo Consiglio regionale 15, dico 15 anni or sono, il secondo anno di vita dell'Istituto regionale quando si vide che non funzionava un certo sistema previsto dal Regolamento.

Renato MEDURI

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

Chiedo di parlare.

PRESIDENTE

Onorevole Meduri, io non le posso dare la parola non ci sono dichiarazioni di voto.

(Interruzione)

Vi prego, c'è un Regolamento io non sono necessariamente...

(Interruzione)

Ma lei non deve fare così, onorevole Carra-
telli, qui non si pongono i problemi per porli.

Pongo, allora, in votazione la proposta
dell'onorevole Funaro per il... chi è a favore?

(Interruzione)

Onorevole Meduri, io non le posso dare la
parola ma non perché è un fatto di mia
facoltà, se fosse di mia facoltà lei avrebbe
tutto il diritto anche di far rilevare questo
mio atteggiamento. Io sto applicando rigida-
mente il Regolamento.

Allora, sulla proposta chi è a favore del
rinvio?

Guido LAGANÀ

Chiedo la votazione per appello nominale.

PRESIDENTE

Allora si vota per appello nominale.

Giuseppe GENTILE, *Segretario*

Fa la chiama.

PRESIDENTE

Comunico il risultato della votazione per
appello nominale.

Hanno risposto no 21, sì 12, 2 si sono aste-
nuti.

(Il Consiglio non approva)

Per cui sulla base di questa valutazione i
lavori dovranno continuare con l'ordine del
giorno stabilito. Dato però l'orario l'unico
problema diciamo che noi possiamo risolvere
- onorevole Funaro, mi voglio rivolgere a
lei perché è lei il relatore - e per permettere
di dare continuità alla discussione nel merito
dei problemi io ritengo, anche se sono le tre
meno dieci, che lei possa relazionare certa-
mente nei termini...

Renato MEDURI

Prima che cominci la relazione il collega
Funaro, io le chiederei per un fatto di proce-
dura. Signor Presidente.

Noi ci siamo astenuti sull'emendamento per-
ché ritenevamo che non si dovesse assoluta-
mente entrare nel merito e vi spiego perché.
E' una tesi che ho già sostenuto in seconda
Commissione e che desidero sostenere in
Consiglio ed affidarla alla valutazione della
Presidenza, prima di tutto e anche al buon
senso dei colleghi consiglieri e soprattutto
delle grosse cognizioni giuridiche che alcuni
consiglieri in quest'Aula esprimono e non
certamente io o il collega Giardini.

Qual è il problema, signor Presidente? In
questa legge, sulla quale dovrebbe relazionare
il collega Funaro che dovrebbe essere
oggetto di discussione del Consiglio, vi sono
una serie di modificazioni di una legge pree-
sistente che è la legge sui dipartimenti e che
è la legge in forza della quale è stata nomi-
nata a suo tempo la Commissione del piano.

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

Non entro nel merito della legittimità con la quale poi si è proceduto alla elezione di quella Commissione, lo farò quando discuteremo una mia proposta di legge che è giacente in Commissione e con la quale viene richiesto lo scioglimento della Commissione del piano peraltro giudicata un ente assolutamente inutile dall'attuale Presidente della Giunta regionale in un suo intervento.

Però Signor Presidente, per tornare a questa legge siccome modifica quella legge e la modifica in modo sostanziale a mio modestissimo e sommesso avviso, il Consiglio avrebbe potuto discuterla solo quando la prima Commissione di politica istituzionale avesse espresso almeno il proprio parere su questa legge.

Perché la legge sui dipartimenti che viene modificata da questa legge è stata istituita, è stata discussa come era doveroso fare in prima Commissione, cioè la Commissione di politica istituzionale, probabilmente con il parere della seconda Commissione perché investiva anche aspetti finanziari visto che al Presidente venivano attribuite determinate funzioni e determinati privilegi.

Adesso che il Consiglio discuta questa legge che è modificativa di quella senza avere neanche recepito il parere della prima Commissione, mi sembra che proceduralmente sia una forzatura che crei illegittimità nel momento in cui questa legge venisse approvata in questo Consiglio.

Ecco, io le affido, signor Presidente, affido alla Presidenza che potrà discuterne nelle more della sospensione del Consiglio in attesa della seduta pomeridiana, ecco perché io le ho chiesto di farmi parlare prima che cominciasse la relazione della legge.

L'affido alla Presidenza...

PRESIDENTE

No, no, non do più la parola all'onorevole Carratelli, la prego.

Renato MEDURI

L'affido alla Presidenza e anche eventualmente, se la Presidenza lo ritenesse opportuno, ad una valutazione della Conferenza dei capigruppo. Questo era quanto io volevo dire senza entrare nel merito della legge.

PRESIDENTE

Non do più la parola a nessuno, volevo soltanto chiarire un aspetto per quanto mi è possibile e per le competenze che posso avere; questo è un emendamento non è una proposta di legge.

(Interruzione)

E' un emendamento e non è una proposta di legge e di conseguenza non è soggetto alla verifica di una Commissione, per cui noi abbiamo teso semplicemente, anche in riferimento al fatto che non le ho potuto dare la parola ma non perché vi era una volontà ma perché andavo all'applicazione semplicemente del Regolamento, un fatto di merito che è appunto quello che non gliela potevo dare.

Dato l'orario io vorrei invitare l'onorevole Funaro che alle quattro riprendono...

Onorevole Carratelli, mi deve usare la grande cortesia e soprattutto il grande rispetto non nei confronti del singolo ma nei confronti della Presidenza di avere un atteggiamento parlamentare. Non è una battuta questa perché non fa altro che interrompere, chiedere la parola. Allora, lei mi lasci organizzare i lavori.

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

I lavori riprenderanno alle ore 16,00 precise con la relazione dell'onorevole Funaro, perché dovrà relazionare lei, onorevole Funaro, sulla base evidentemente anche...

La seduta è sospesa e al secondo punto dell'ordine del giorno rimane valida la proposta iniziale che riguarda la ristrutturazione dei lavori.

La seduta sospesa alle 13,55 è ripresa alle 17,05

Presidenza del Presidente Anton Giulio Galati

PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare l'onorevole Politano, sull'ordine dei lavori, credo.

Francesco POLITANO, *assessore alla programmazione*

No, io ho chiesto di parlare proprio come assessore al ramo della legge di cui si discute.

Io voglio porre al Consiglio un problema reale e di sostanza...

(Interruzione)

Reale c'entra sempre, vedrete che poi alla fine c'entrerà.

E cioè che questa maggioranza e questo governo regionale è nato, almeno tenta di fare uno sforzo di mettere alcuni punti di riferimento alla programmazione economica.

Noi riteniamo che la legge sulle procedure di cui si sta discutendo sia una delle leggi essenziali sul piano metodologico per avviare la programmazione in Calabria. Noi riteniamo che su questa legge non bisogna perdere nemmeno un minuto di tempo perché

l'orientamento anche del governo regionale è quello di mettere subito in funzione l'ufficio del Piano e se è possibile, nel corso del mese di gennaio, di venire qui a discutere sul piano di riferimento economico che è l'altro passaggio del lavoro che ci dovrebbe portare all'elaborazione del piano regionale di sviluppo.

Per noi, quindi, intanto è prioritaria questa questione di sostanza perché questo governo regionale è nato per cercare di affermare un metodo della programmazione qui in Calabria. Allora, noi esprimiamo una preoccupazione, per il tipo di discussione che si è avviata, che possa far slittare i tempi dell'approvazione di una legge che riteniamo invece debba essere approvata rapidamente, anzi se è possibile, quindi questo è il nostro auspicio, nel corso di questa stessa seduta.

Pertanto l'invito che mi permetto di fare io è quello di chiedere ai presentatori dell'emendamento di ritirarlo, un emendamento che comunque, ecco l'altro aspetto che io voglio sottolineare, pone un problema reale ecco in che senso c'entra. Reale nel senso che al di là delle posizioni che ognuno può esprimere — la prego — Dominijanni diceva, ed io voglio riprendere questo concetto, che la maggioranza in democrazia deve avere la possibilità di esprimersi. In questo Consiglio c'è una maggioranza e deve avere la possibilità di esprimersi qui e nelle Commissioni.

E però perché faccio l'invito a ritirare questo emendamento? L'invito perché c'è già in discussione una legge presentata dal consigliere Reale che è stata annunciata questa mattina. L'iter che è già in discussione quindi nella prima Commissione proprio su questioni della Commissione del piano e quella può essere quindi l'occasione per riproporre il problema che noi abbiamo messo al centro questa mattina perché ci può essere consenso o dissenso ma questa esigenza esiste che

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

cioè la maggioranza possa lavorare qui e anche nelle Commissioni.

Questo non toglie evidentemente un confronto a livello istituzionale, e al di là da venire è legato ai comportamenti reali anche dei gruppi e a partire dalla stessa Democrazia cristiana.

Noi intanto difendiamo il nostro diritto di maggioranza di esprimerci. Quindi, questa è la richiesta che io faccio ai presentatori dell'emendamento per snellire il dibattito, andare all'approvazione della legge sulle procedure e riproporre questa questione attraverso l'emendamento del collega Reale nella legge che si occupa proprio della Commissione del Piano.

Per quanto riguarda, Presidente, la legge per la Commissione del Piano chiediamo naturalmente la procedura di urgenza, la discussione con procedura di urgenza.

PRESIDENTE

Come presentatore dell'emendamento, onorevole Reale? Prego.

Italo REALE

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, noi accogliamo l'invito dell'assessore Politano e ritiriamo l'emendamento.

Se mi sono consentite due parole perché stamattina in modo irregolare nella forma, ma poiché qui stiamo a vedere la sostanza delle cose, sono state fatte una serie di osservazioni a cui mi permetto di rispondere molto rapidamente e vi chiedo scusa.

Qui, rispetto all'emendamento che è stato presentato noi ci possiamo nascondere dietro diecimila cose, veramente dietro diecimila cose però dobbiamo.... se poi andiamo alla

sostanza dell'emendamento non c'è dubbio che la sostanza dell'emendamento è che la Commissione del Piano diventa una Commissione consiliare.

E con questo si viene meno ad un equivoco, era presente in questa benedetta legge sulla Commissione del Piano un equivoco che nasceva dal periodo storico in cui questa benedetta Commissione del Piano era stata formata nel periodo delle intese.

Non può essere considerato un emendamento antidemocratico perché, onorevoli colleghi, un emendamento che prevede l'entrata in una Commissione di tutti i gruppi con la stessa valenza che hanno in Consiglio non può essere considerata un emendamento antidemocratico, anzi riporta in questa Commissione la stessa situazione che c'è in Consiglio regionale.

Non può essere considerato un emendamento illegittimo perché, onorevoli consiglieri, come voi ben sapete, dato che nel nostro sistema costituzionale i partiti non assumono il rango di organi che possono imporre il voto, una volta che si ammetta la delega in Commissione così come è previsto nel nostro Regolamento, quando il capogruppo della Democrazia cristiana vota in Commissione non vota per sé stesso ma vota per sedici.

E, allora...

(Interruzione)

Chiedo scusa. Eh! Peppino, io non ho la capacità di farmi capire però tu non hai neanche la capacità di ascoltare perché io sto contestando proprio questo e cioè che il rapporto tra l'elettore e colui che vota, e l'eletto, non vi è l'intermediazione del partito nel nostro sistema costituzionale.

Quindi, se il capogruppo della Democrazia

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

cristiana vota per sedici, per quelli del suo gruppo, può votare anche per diciotto, può votare anche per quelli di altri partiti perché questo è il nostro sistema costituzionale ed è un problema di legittimità.

Tra l'altro, per vostra conoscenza, questo è il meccanismo che ha trovato l'ufficio, il nostro ufficio regionale per quanto riguarda le Commissioni, onorevole Meduri. Se si ricorda quando abbiamo affrontato il problema dei monogruppi in Commissione i tecnici del Consiglio regionale hanno proposto il sistema della delega per quanto riguarda la legittimità. Per quanto riguarda l'opportunità, onorevoli consiglieri però sull'opportunità non c'è niente da scandalizzarsi, sull'opportunità discutiamo di politica ed è un discorso diverso.

Per quanto riguarda l'opportunità, onorevoli colleghi - ti chiedo scusa, Rocco, vi chiedo perdono, scusatemi - è un discorso diverso, però mi dovete consentire che i monogruppi..., che il discorso di opportunità della presenza dei monogruppi in Commissione è quanto meno pari al discorso di opportunità della delega.

Ultimo problema e chiudo. La scorrettezza dell'emendamento - e questo è veramente l'unico punto su cui possiamo discutere e sarebbe corretta discutere soltanto su questo punto in modo serio - è che questo emendamento viene presentato nel momento in cui andiamo ad un rinnovo della Commissione del Piano.

E potrebbe non essere corretto, onorevoli colleghi, potrebbe non essere corretto modificare il sistema di votazione nel momento in cui tu vai alla votazione, ti appresti a fare una votazione. Ma a parte il fatto che sempre di opportunità si tratta e mai di legittimità visto che il Consiglio regionale della Sardegna ha potuto modificare il sistema elettorale

tre giorni prima delle elezioni - quindi sempre di opportunità stiamo parlando - mi pare che sull'altro piatto della bilancia, questioni di opportunità, ci sia l'opportunità che una maggioranza di 21 in Commissione, in tutte le Commissioni in tutti gli organismi abbia una maggioranza di 21, non una in più, non uno in meno.

Mi pare che questo problema di opportunità, quindi si equilibra quanto meno questa necessità, si equilibra quanto meno rispetto a quella di modificare il sistema elettorale che se noi andiamo a votare ci porta quattro e quattro e quindi al blocco della Commissione del Piano.

Io nel merito sono, quindi, disponibile a discutere su tutto, non sono disponibile, onorevoli colleghi della Democrazia cristiana, alle "crociate". E dopo che qui le crociate si stanno ripentendo a cominciare dalla pessima figura sui forestali che è un fatto estremamente grave perché certe dichiarazioni non si fanno, non si fanno quando si ha la responsabilità di avere spostato 450 forestali dai cantieri, onorevoli colleghi...

PRESIDENTE

Vi prego abbiate pazienza! Vi prego abbiate pazienza!

Italo REALE

...vi chiedo scusa e concludo e concludo veramente. Quello che non accetto, quindi, io è nel merito non il discorso nel merito su cui sono sempre disponibile a discutere con tutti, non accetto il metodo da crociata è questo il punta vero della situazione.

Concludendo chiedo, quindi, mi trovo disponibile al ritiro dell'emendamento e chiedo che però alla proposta di legge che ho presentato, come ha detto l'assessore Politano,

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

sia dichiarata da parte del Consiglio regionale la procedura d'urgenza. Grazie.

PRESIDENTE

Allora, si intende ritirato l'emendamento a firma degli onorevoli Reale ed altri.

Per quanta attiene la legge annunciata, anche se non è prevista una procedura d'urgenza, nelle forme dovute dico io, la Presidenza invita il Presidente della Commissione a dare sollecita...

(Interruzione)

Onorevole Carratelli, intanto i proponenti hanno titolo e diritto a ritirarlo. Se lei lo vuol fare proprio è un altro problema.

(Interruzione)

Ma io non le ho negato, io stavo prendendo atto che l'onorevole Reale ha ritirato anche a nome degli altri firmatari l'emendamento. Siccome fra l'altro mi è stata chiesta la procedura d'urgenza per la discussione della proposta di legge dell'onorevole Reale, stavo dicendo che non vi era ostacolo alcuno da parte della Presidenza in considerazione soprattutto del fatto che gli ordini del giorno delle Commissioni le formulano gli Uffici di Presidenza delle Commissioni.

Tutta qua era il discorso. Onorevole Carratelli e onorevole Meduri. Prego.

Domenico ROMANO CARRATELLI

Per la verità, la proposta fatta a nome della Giunta dal Vicepresidente ci pare ragionevole e non abbiamo difficoltà a valutarla nei suoi obiettivi e quindi in conseguenza di questa ritiriamo anche i nostri emendamenti.

Brevi note di commento sollecitate peraltro dal collega Reale.

Noi viviamo questa esperienza in termini straordinariamente attenti e scopriamo in ogni occasione che vengono modificate tutte le cose dette nel passato.

Perché ad esempio quando il problema della presenza dei gruppi nella Commissione del piano lo poneva il Movimento sociale destra nazionale è sempre stato ritenuto legittimo il mantenimento dello *status quo*. Noi siamo convinti che tutti i gruppi abbiano diritto a partecipare alla Commissione del piano, non siamo d'accordo al discorso della delega per mille ed uno motivi.

Voglio però ricordare al Presidente della Giunta e al Vicepresidente della Giunta e all'onorevole Reale - che non ha, probabilmente, memoria storica per la giovane età del passato - che la norma statutaria e quella regolamentare a cui poi devono uniformarsi le leggi che disciplinano la materia sono nate dal consenso e dall'accordo di tutti i gruppi politici.

Basta leggere gli atti che hanno portato all'approvazione dello Statuto e del Regolamento per vedere come l'accordo fra tutti i gruppi politici ha portato a questa normativa che se viene fatta questa legge come era stata presentata non vi è dubbio che era una dimostrazione di come la maggioranza intendesse modificare un accordo che è durato 15 anni e che è stato voluto col permesso della maggioranza di allora.

Noi allora eravamo maggioranza e abbiamo consentito queste cose, oggi siamo minoranza e se è necessario subiamo le cose che ci vengono dette.

Sulla procedura d'urgenza richiesta dal Presidente e dal Vicepresidente della Giunta non mi pronuncio perché è notorio che l'Ufficio di Presidenza e al massimo la Conferenza dei capigruppo può chiedere alle Presidenze

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

delle Commissioni i canali privilegiati.

PRESIDENTE

Infatti mi pare che abbia detto che questa procedura d'urgenza... so che gli Uffici di Presidenza delle Commissioni formulano l'ordine del giorno.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Meduri. Ne ha facoltà.

Renato MEDURI

Signor Presidente, brevemente, in chiusura della seduta antimeridiana avevo posto un problema alla Presidenza che non mi è stata data la risposta.

Il problema lo ripropongo di nuovo alla Presidenza, al Presidente facente funzioni in questo momento che poi è il Presidente titolare del Consiglio; la questione è questa. Siccome il riesame di questa... noi abbiamo in riesame una legge che al di là e al di fuori dell'emendamento che è stato presentato e ritirato che addirittura era stravolgente nei confronti di una altra legge, in alcuni suoi punti, in alcuni suoi articoli modifica di fatto leggi preesistenti e più precisamente è modificativa della legge istitutiva dei dipartimenti.

Io ritengo, signor Presidente, che se la discussione fosse avvenuta in Aula, ex articolo 67, certamente il Consiglio avrebbe potuto prescindere da qualunque altro parere. Poiché invece la legge, il provvedimento si discute con rito formale ho la sensazione che noi facciamo un grave torto alla procedura, signor Presidente, di questa nostra Assemblea, alle regole giuridiche che ci siamo dati nel momento in cui abbiamo fatto Statuto e Regolamento disattendendo per questo riesame il parere della prima Commissione di politica istituzionale che è competente per materia.

Io questo problema ed i colleghi me ne devono dare atto, l'ho già posto in seconda Commissione e per la verità ecco non mi sono spiegato - tanto che stamattina io sono arrivato in Aula leggermente in ritardo - come il Presidente della Commissione invece di mandarla per il parere della prima abbia inteso comunque mandarla in Aula.

Io lo ripropongo in Aula perché noi non possiamo, secondo me, signor Presidente, poi la valutazione sarà della Presidenza e chi pone la questione si determinerà di conseguenza ovviamente. Ma dico e ritengo che noi non possiamo strappare questi regolamenti finché ci sono e questo Statuto finché c'è perché veramente sennò si stravolgono anche le posizioni di cui sono io la vestale del Regolamento e dello Statuto.

Io le chiedo esplicitamente, signor Presidente, se lei non ritenga che per una qualunque legge che stravolga una precedente legge in atto già promulgata nella nostra Regione non si debba andare al parere della prima Commissione. La ringrazio.

PRESIDENTE

Ma è un problema grande visto gli statuti e i regolamenti che abbiamo. La Presidenza manda in Commissione e richiede i pareri delle Commissioni che sono investite. Certamente l'emendamento poneva un problema di natura istituzionale credo che però in Aula queste questioni possono essere sollevate in considerazione del fatto che gli emendamenti che in Commissione vengono dichiarati...

(Interruzione)

Ma in generale non vi è dubbio che le materie sono quelle considerate nello Statuto e nel Regolamento, vanno espressi i pareri dalle Commissioni competenti.

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

D'altro canto questo problema cercheremo di affrontarlo nella pienezza della portata anche perché oggi abbiamo, nel caso col ritiro dell'emendamento il problema di fronte.

E' stato ritirato l'emendamento, onorevole...

Renato MEDURI

A questo modifica la legge...

PRESIDENTE

No, onorevole...

Renato MEDURI

Sì, signor Presidente...

PRESIDENTE

Noi siamo fra l'altro in fase di riesame, onorevole Meduri, quindi è stata già di fatto per alcuni versi, vista la legge dal Commissario di Governo.

Comunque il problema che lei solleva è di tale natura che va certamente guardato con attenzione, fra l'altro lei sa quale è stata la preoccupazione di questa Presidenza in ordine al mutamento del Regolamento interno.

E, allora, l'onorevole Funaro, relatore, ha facoltà di leggere la relazione.

Ernesto FUNARO, *relatore*

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, dopo le vicende di questa mattina avevo maturato la decisione, fra l'altro anche espressa in una breve dichiarazione che avevo già dato, sottoposta all'attenzione dei colleghi, di rinunciare all'incarico di relatore sul provvedimento di legge.

Nasceva questa mia decisione per le implica-

zioni di ordine politico che oggettivamente ritenevo dovessero essere riconosciute nell'introduzione dell'articolo aggiuntivo sotto forma di emendamento che modificando quella che era anche la filosofia complessiva della legge sulla Commissione per il Piano, la numero 3 del 1978, introducesse nei fatti delle considerazioni, delle conseguenze che non potessero certamente essere risolte attraverso un esame veloce, superficiale dell'emendamento stesso per consentire in tal modo l'ulteriore prosieguo dell'esame del provvedimento oggetto di discussione.

C'era stato poi il dato di carattere politico che ritengo e ritenevo che fosse connesso con alcune dichiarazioni del Presidente del gruppo del Partito Socialista, onorevole Dominijanni, che in maniera insolita, tra l'altro per un collega come l'onorevole Dominijanni, mi è parso che introducesse elementi di particolare durezza e chiusura nei fatti rispetto a quello che è il corretto rapporto che a mio modo di vedere deve estrinsecarsi nel lavoro in Consiglio e nelle Commissioni per concorrere assieme ciascuno di noi, qualunque sia il ruolo che è chiamato a svolgere, deve avere nel corso dei lavori nelle sedi istituzionali.

Però quanto dichiarato dal collega Politano e la successiva decisione dei proponenti di ritirare, per come era avvenuto tra l'altro in sede di riesame del provvedimento di legge in Commissione, l'emendamento che si tentava di riproporre, secondo me forzando quella che era la natura oggettivamente del provvedimento che è all'esame del Consiglio, mi fanno riconsiderare, mi fanno oggettivamente porre in una posizione diversa.

Ritenendo che superato quello che era l'ostacolo principale, connesso con la presentazione di un emendamento che stravolge, ripeto, a mio modo di vedere, la legge svuotandola di contenuti anche per quello che è il manca-

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

to rispetto, io direi anche di ordine procedurale al quale ha fatto riferimento, anche il collega Meduri quando ha posto il problema della necessità di sottoporre all'esame delle Commissioni competenti delle modificazioni di leggi di carattere istituzionali, in particolare della prima Commissione di politica istituzionale, mi pongono in questo momento nella condizione di potere proseguire l'incarico di relatore della Commissione stessa anche se rimane il giudizio politico negativo rispetto a certe posizioni di chiusura, io direi di prepotenza, di arroganza che troppo spesso affiorano ad ogni piè sospinto nel corso dei lavori di questo Consiglio.

Nessuno di noi si sogna di contestare alla maggioranza di governare, nessuno di noi si sogna evidentemente di porre limiti a quella che è la volontà di cambiamento che dovesse essere proposta in maniera però rispettosa delle leggi e del Regolamento, rispettose del regolamento dei partiti dell'attuale maggioranza e dai gruppi dell'attuale maggioranza.

Mi sia però consentito di ribadire, prima ancora di avviarmi poi all'esame puntuale di quello che è il provvedimento di ribadire quello che sarà l'atteggiamento della Democrazia cristiana.

Oggi, anche oggi, anche in questo momento ritenendo che dobbiamo dare dimostrazione di governabilità, di essere partito di governo sul serio, privilegiando non tanto la politica dello scontro, riteniamo superato quello che era e rimane un incidente di carattere procedurale e politica per riassumere nella pienezza delle funzioni la posizione di consiglieri regionali che concorrono, pure essendo dall'opposizione, al varo di provvedimenti importanti tra i quali certamente è questa legge sulle procedure della programmazione regionale.

D'altra parte è noto a ciascuno dei colleghi come su questa legge delle procedure la

seconda Commissione consiliare, non solo in questa fase ma anche prima quando il quadro politico era diverso, ha sollecitato - e la Presidenza poi in modo particolare - i gruppi proponendola ripetutamente all'ordine del giorno per vincere resistenza, pigrizie, riserve che in quella fase c'erano e come Presidente della Commissione, come democristiano, come appartenente al gruppo della Democrazia cristiana abbiamo operato perché fossero superate queste situazioni di vischiosità che in quella fase particolare altri partiti che erano all'opposizione mostravano di non collocare in un giusto disegno, in una posizione diversa.

La Democrazia cristiana era e resta partito ed ecco perché ritiene che sui contenuti il colloquio, di governo sia più facile, sia più facile il confronto per il tentativo di arrivare a soluzioni che privilegiano o problemi per dare un disegno diverso a quello che è tra l'altro il desiderio che nel settore viene ad essere avvertito soprattutto dalle parti più sensibili dell'opinione pubblica.

Quando ho posto poco fa il problema della necessità di affrontare assieme ai colleghi i contenuti della legge e quindi la necessità di potere svolgere il proposito che riteniamo di dovere assolvere, tra l'altro facevo riferimento alla necessità che al di fuori di quelli che possono essere i comportamenti e gli atteggiamenti dei colleghi ci fosse anche quel minimo di tolleranza che consenta di svolgere con tranquillità anche gli interventi che si propongono.

Signor Presidente, io mi astengo dall'andare avanti se i colleghi, i quali non sono ovviamente obbligati ad ascoltarmi ma devono il rispetto per chi parla svolgendo il proprio dovere il proprio compito... Io non ho la presunzione di essere ascoltato però rispettato nel momento in cui svolgo la relazione questo sì.

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

Allora, per quanto riguarda il disegno nella sua sostanza. Il provvedimento era stato già licenziato in passato alcuni mesi addietro all'unanimità nella seconda Commissione consiliare; è ritornato per riesame sulla base di alcuni rilievi avanzati dal Commissario di Governo che riguardavano prevalentemente l'articolo 8 e la norma finanziaria.

In sede di riesame la Commissione oltre a dare tra l'altro risposte positive a quelli che erano i rilievi che riguardano in modo più specifico l'articolo 8 dicevo poco fa, ha ritenuto, accettando tra l'altro quelle che erano anche le posizioni esposte dall'ufficio e dall'assessore alla programmazione, di dovere rivedere alcune parti della legge che sembravano bisognevoli di una rifinitura, di una diversa proposizione con un atteggiamento positivo che finiva per fare evidenziare anche di più e ancora meglio la volontà di arrivare velocemente all'approvazione di questo disegno di legge.

Quindi sulla necessità di arrivare con velocità all'approvazione di questo disegno credo che non ci siano dubbi in nessun gruppo politico e in nessun consigliere regionale. C'è stata la posizione unanime nella prima fase di primo esame della legge, c'è stata la posizione unanime di tutti quanti i gruppi nella riunione della Commissione consiliare.

Per quanto riguarda poi l'articolo 8 è stata eliminata quello che è sembrato al Commissario di Governo un elemento negativo che potesse impedire in qualche modo la legittimità della legge stessa.

Riguardava, per esempio, la riserva del 50 per cento dei docenti universitari all'Università della Calabria. In Commissione abbiamo ritenuto di superare questo problema, ma a mio modo di vedere rimane il problema di carattere istituzionale di coinvolgere comunque le università calabresi. Il Commissario

di Governo ha eccepito che non si potesse in legge, in una legge stabilire una riserva solo a vantaggio delle università calabresi e invocava da questo punto di vista quello che è il rispetto della Costituzione.

Credo che il Consiglio regionale volendo mantenere quella impostazione che era lodevole e che secondo me deve continuare ad esserci alla base di questa volontà di coinvolgimento delle strutture universitarie esistenti, pur rispondendo nella legge in maniera conforme a quelle che erano le necessità emerse in sede di esame di legittimità della legge debba riaffermare questa volontà di coinvolgimento delle università calabresi con un ordine del giorno, per esempio, che vincoli i gruppi e i partiti politici al coinvolgimento delle strutture universitarie.

Cioè non è venuta certamente meno quella esigenza che assieme in Commissione, quando abbiamo fatto il primo esame della legge abbiamo unanimemente riconosciuto. E non essere nelle condizioni di scriverlo non può far venire meno l'urgenza, l'opportunità per tutti noi di garantire questo aggancio dell'università alla Regione, questo aggancio dell'università a tutta la problematica complessiva dello sviluppo.

Quindi, io preannuncio che un ordine del giorno in questa direzione sarà presentato dal gruppo della Democrazia cristiana per potere ripristinare quel principio che si sostanzia nella riserva del 50 per cento dei posti di esperto di nomina del Consiglio regionale ai rappresentanti delle università calabresi.

L'altra questione che è stata sollevata e a riguardato quel gruppo, le unità di personale già inquadrato in sovrannumero che provenivano dal corso di formazione Formez, le unità che hanno seguito per volontà della Giunta dell'epoca un corso di qualificazione che oggi posseggono professionalità suffi-

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

cienti, competenze sufficienti per essere il nucleo a supporto della volontà di programmazione della Regione stessa.

C'è stata una diversa articolazione che salvaguardando il principio possa eliminare quello che è sembrato anche un elemento di illegittimità in sede di esame da parte del Commissario di Governo.

E' questo l'articolo su cui si sono incentrati in maniera prevalente le riserve del Commissario di Governo, l'altro riguarda, per come ho detto poco fa, il problema relativo alle disposizioni finanziarie che abbiamo risolto dicendo che agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 8 della presente legge e che riguarda in definitiva il funzionamento di questo ufficio del Piano che sarà costituito attraverso la legge sulle procedure della programmazione si farà fronte con i fondi che saranno assegnati alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 281.

Altri elementi di modificazione nel corso dei lavori della Commissione mi sono apparsi più che di sostanza ecco direi di metodo e in particolare c'è stato il riferimento ai flussi finanziari di spesa che mi pare correttamente dovessero essere anche previsti come elemento di contenuto particolarmente importante del piano regionale di sviluppo.

C'è poi un riferimento con riguardo all'articolo 6 che prevede anche questo una modifica. Era stata prevista in origine nel precedente disegno di legge una durata triennale con aggiornamenti annuali a scorrimento. Si è ritenuto più opportuno fare dei piani regionali di sviluppo con una validità pari ad un quinquennio e con la previsione dell'aggiornamento annuale.

Noi riteniamo che questa modifica proposta dall'ufficio possa essere accettata e in questa

direzione, mi pare, che è stato il giudizio unanime della Commissione.

Per questi motivi, fatto salvo di intervenire a ulteriore chiarimento se dovessero esserci altri elementi necessari da chiarire, mi pare che si possa esprimere un giudizio positivo perché l'approvazione di questa legge sulle procedure della programmazione voluta già da diversi anni e già votata da questo Consiglio regionale da diversi mesi costituisce un'occasione importante perché dà quel supporto, quel carattere normativo di carattere legislativo che consenta di stabilire un quadro di riferimento certo nel quale portare avanti l'azione complessiva della Regione.

PRESIDENTE

Per la discussione generale, non vi sono richieste di parola. Si passa all'esame dell'articolato.

Pongo in votazione l'articolo 1.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 2.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 3.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 4.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 5.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 6.

(E' approvato)

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

Pongo in votazione l'articolo 7.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 8.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 9.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 10.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 11.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 12.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 13.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 14.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 15.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 16.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 17.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 18.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'allegato 1 che è parte dell'articolo 18.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 19.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 20.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 21.

(E' approvato)

Dichiarazioni di voto sul contesto della legge. Prego, onorevole Dominijanni.

Bruno DOMINIJANNI

Il gruppo socialista, naturalmente, voterà a favore di questa legge, ma io ho chiesto di parlare per dichiarazione di voto, per dire che sono particolarmente felice e soddisfatto di poter votare a favore di questa legge, che è stata presentata da me all'esame del Consiglio regionale, nella mia qualità di Presidente della Giunta regionale, tre anni o quattro anni or sono.

Sono lieto che la legge finalmente sia arrivata alla conclusione del suo iter lungo e faticoso. Questo costituisce un motivo di soddisfazione perché avevamo visto giusto quando avevamo ritenuto che ci fosse bisogno di questa legge sulle procedure della programmazione per poter impostare un diverso modo di utilizzare le risorse nella Regione Calabria.

Mi congratulo con la Giunta che attualmente governa la Regione, perché ha avuto la fortu-

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

na di vedere arrivare a compimento l'iter di questo provvedimento che io per anni ho sperato invano che arrivasse a compimento.

PRESIDENTE

Altri? Prego onorevole Carratelli.

Domenico ROMANO CARRATELLI

Esprimo voto favorevole a questa legge, perché le motivazioni potrebbero essere le stesse di quelle del Presidente Dominijanni, perché noi insieme a lui, nella sua qualità di Presidente, abbiamo prima proposto e poi sostenuto questa legge...

(Interruzione)

PRESIDENTE

Onorevole Trento abbia pazienza! Ma quando esce una legge è la legge dell'Assemblea regionale? Ma perché deve fare così, lasci stare! Prego, onorevole Carratelli.

Domenico ROMANO CARRATELLI

Io Presidente...

(Interruzione)

Io talvolta devo confessare con grande ingenuità se volete, che rimango brutalizzato dalla reazione di alcuni colleghi.

Che cosa stavo dicendo io Presidente? Che c'era una proposta pregressa. Ovviamente essendo una proposta della Giunta nasceva da una certa Giunta, siccome noi siamo minoranza da poco tempo prima c'eravamo e quindi siamo fra i proponenti, che poi c'era una maggioranza nelle Commissioni che l'ha portata avanti, tanto è vero che c'era relatore...

Non ho capito perché si scandalizza il collega Trento. Voglio dire, ma noi riconosciamo il merito anche al Pci, il quale ritirando l'emendamento ha permesso che la legge venisse a compimento.

Certo, non è che l'ha fatto per amore alla Calabria, perché probabilmente prima non l'avrebbe fatto Presidente, oggi è maggioranza e trova comodo, noi siamo contenti.

PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare l'onorevole Sprizzi. Ne ha facoltà.

Antonino SPRIZZI

Onorevole Presidente, onorevoli consiglieri, francamente mi sembra strano che in rapporto a questa legge vi sia uno sforzo per rivendicarne la paternità, appunto la primogenitura, da parte della Dc.

Credo che bisogna ricordare quanto l'onorevole Funaro ha detto a proposito dell'apporto che anche il gruppo comunista, in collocazione di opposizione, aveva dato nell'elaborazione dell'articolato di cui a questa legge.

Il gruppo comunista assieme agli altri, ma il gruppo comunista ha dato un proprio apporto attivo e propositivo per l'elaborazione e la definizione di questa legge, puntando anche alla qualificazione di determinati aspetti e di determinati punti. Particolarmente questa questione riguarda il coinvolgimento degli enti locali, delle comunità montane e così via.

Ora io credo, che ci troviamo di fronte, anche da qui l'atteggiamento di correttezza e di responsabilità che abbiamo avuto, ad una legge importante perché per la prima volta, diciamo, dalle gambe alla possibilità che in Calabria si avvii un processo di programma-

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

zione attraverso anche l'istituzione di uffici che sono necessari perché si possa determinare la programmazione e perché si possa superare una situazione per la quale i vari settori interessati alla programmazione, si muovevano a ruota libera senza alcun coordinamento, senza tenere conto l'uno indirizzo dell'altro indirizzo, l'attività di un assessore dall'attività di altri assessori.

C'è la possibilità da questa legge, che venga avanti un processo che ponga finalmente al centro la programmazione dotando la Regione di strumenti idonei ad attuare una politica di questo tipo.

In questo senso, mi pare che l'apporto del gruppo comunista sia quando era all'opposizione che oggi che è alla maggioranza, non è stato secondo a nessuno, anche questa è una motivazione per la quale il gruppo comunista dà il proprio voto favorevole a questa legge.

PRESIDENTE

Onorevole Cristofaro, prego.

Giuseppe CRISTOFARO

Brevemente, onorevole Presidente e onorevoli colleghi, io vedo con simpatia la corsa alla paternità di questa legge, personalmente e come gruppo della Sinistra indipendente per la giovane età politica, non posso concorrere alla paternità, però voglio e spero di essere figlio di questa procedura.

PRESIDENTE

Altri? Onorevole Meduri.

Renato MEDURI

Signor Presidente, io risparmio a questa legge un altro padre, perché ne avrebbe troppi, ne avrebbe troppi e diventerebbe figlia di tan-

ti padri. Per cui dico, signor Presidente, che diventa ridicolo quello che succede, si potevano evitare queste dichiarazioni di voto.

Ed allora mi si dirà "e tu perché fai la dichiarazione di voto?". Io La faccio perché mi differenzio, perché io mi sono astenuto, perché al di là della valutazione sulla legge che comunque non è completamente positiva, c'è un fatto di rispetto di procedure che come ho detto prima ritengo che sia molto importante.

Quindi signor Presidente, ascrivendo al nostro gruppo un merito, questo certamente sempre esistente, che è quello di essere stati sempre presenti nelle Commissioni, anche quando molti di quelli che stasera hanno fatto i papà erano assenti e non sempre giustificati, ci asteniamo su questa legge.

PRESIDENTE

Altri? Non vi sono altre richieste di parola? La parola all'onorevole Politano.

Francesco POLITANO, *assessore alla programmazione*

Sì, io voglio esprimere la soddisfazione perché questo disegno di legge, questa sera, con contributo non solo di questa sera, perché al di là di primogeniture, questo è uno sforzo unitario di tutte le forze politiche nei mesi scorsi, esprimo la soddisfazione per il fatto che questa legge giunge finalmente in porto.

Permette al Consiglio regionale di incominciare ad avviare concretamente un discorso sulla programmazione. Perché vedete, il problema reale nostro, è appunto questo: cioè per quanto riguarda la programmazione, uscire dalle dichiarazioni ed anche dalle elaborazioni - perché in Calabria non è che non ci siano state delle elaborazioni - e finalmente passare all'attuazione pratica di un intervento programmato in Calabria.

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

Questa legge proprio perché è una legge di procedure crea ed incomincia ad indicare il percorso concreto, operativo per arrivare agli altri passi successivi.

Dicevo all'inizio il quadro di riferimento economico e quindi arrivare al piano regionale di sviluppo.

Dicevo che non si tratta soltanto di affermare una linea di programmazione, il problema nostro e da questo punto di vista rivendico la scelta che opera la Giunta perché diversamente non ci sarebbero diversità, differenze, il problema di attuare una programmazione.

E per noi che abbiamo scelto questa maggioranza, di mettere la programmazione e la delega al centro della azione del Governo, è uno strumento essenziale se anche noi come nuovo governo regionale vogliamo passare dalle parole ai fatti, è uno strumento necessario per far camminare quella scelta di fondo, di recuperare la Regione ad un suo ruolo di programmazione e di partecipazione, i due pilastri su cui si forma questa maggioranza sono: programmazione e delega.

Noi nel corso di questo dibattito abbiamo rivendicato - e d'altra parte anche gli amici democratici cristiani lo hanno potuto riconoscere - il diritto di essere maggioranza e di poterci esprimere fino in fondo.

E però a me interessa, concludendo questo dibattito, sottolineare un altro aspetto: questa maggioranza ha anche il dovere e noi riteniamo che così si fanno gli interessi della Calabria, di proporre temi, di proporre problemi, di proporre punti programmatici per mandare avanti un confronto.

Cioè è una maggioranza che lancia una sfida su problemi, su programmi, su progetti, ed allora, secondo me, noi dobbiamo fare uno sforzo, ognuno per la sua parte di recuperare

il terreno del confronto, con tutte le discriminanti che questo pone, partendo dai problemi, noi ci assumiamo e ci stiamo assumendo la responsabilità di proporre fatti, lo faremo anche nei giorni a venire in sostanza.

E io ritengo che questo poi, al di là delle disquisizioni statutarie o meno, è il modo concreto, il confronto cioè sulle cose reali che si propongono, che una maggioranza si affermi e con un'opposizione, posso fare l'opposizione costruttiva di cui si parla, cioè tutta questa nostra volontà di maggioranza e di essere opposizione costruttiva, passa alla prova dei fatti e i fatti in politica e soprattutto in questo Consiglio regionale, debbono essere per quel che ci riguarda, ci sforziamo che siano, i temi dello sviluppo, i temi della programmazione, di risanamento regionale.

Ecco questo è l'impegno che assume la maggioranza nel momento in cui registra questa volontà che porta all'approvazione di una legge importante, per avviare l'avvio alla programmazione economica in Calabria.

PRESIDENTE

E' terminata la discussione generale della dichiarazione di voto, pongo in votazione la legge di procedura della programmazione regionale nel suo complesso.

(Il Consiglio approva con l'astensione del gruppo del Msi)

(E' riportato in allegato)

Proposta di provvedimento amministrativo numero 74/4^ di iniziativa dei componenti l'Ufficio di Presidenza recante: "Approvazione perizia di variante e suppletiva in ordine ai lavori di ristrutturazione di Palazzo San Giorgio" - Seguito

PRESIDENTE

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

Come d'intesa si passa al primo punto all'ordine del giorno che recita Proposta di provvedimento amministrativo numero 74/4^a di iniziativa dei componenti l'Ufficio di Presidenza recante: "Approvazione perizia di variante e suppletiva in ordine ai lavori di ristrutturazione di Palazzo San Giorgio".

Vi è un seguito, credo che debba relazionare l'assessore Di Nitto. La relazione generale credo l'abbia già svolta, ci comunicherà il risultato del lavoro che avrà fatto.

Aniello DI NITTO, *relatore*

Onorevole Presidente e onorevoli colleghi, ieri abbiamo avuto una riunione con l'ingegnere capo del Genio Civile di Cosenza, l'ingegnere del Genio Civile di Reggio e con il direttore dei lavori del lavoro che la "Sogene" sta svolgendo qui a Palazzo San Giorgio.

Il problema era di avere delucidazioni da parte del direttore dei lavori, da parte degli ingegneri capo, per quanto riguarda la perizia di variante e suppletiva e per quanto riguarda i lavori da affidare con uno stralcio a parte o a trattativa privata o a licitazione privata.

Ricordo che la perizia di variante e suppletiva, riguarda il rifacimento totale del frontale, le facciate del palazzo e il rifacimento degli intonaci, delle giustrine.

In progetto, era previsto il rifacimento solamente del 50 per cento delle facciate, cioè solamente il piano superiore, mentre invece nella perizia suppletiva è previsto il rifacimento di tutto giustamente e inoltre si sono trovate delle difficoltà in fase d'opera, per cui è stato necessario montare delle reti elettrosaldate per tenere meglio l'intonaco, anche per una questione di rischio sismico.

E' stato necessario poi - e il direttore dei lavori ne ha dato ordine con ordine di servizio durante i lavori - ristrutturare alcune balaustre, rimettere a posto alcune statue che erano gravemente danneggiate, per cui ne poteva andare di mezzo l'incolumità pubblica.

Ed allora poi, in secondo momento il Comune aveva richiesto il rifacimento, il restauro degli infissi al piano inferiore, cosa che era stata consigliata anche dalla Sovrintendenza, perché non è possibile restaurare un palazzo solamente al secondo piano e non anche al primo, almeno all'esterno, quindi c'è una spesa in più.

Per questa perizia di variante e suppletiva, si ha un aumento dei lavori per 1 miliardo e 242 milioni 66 mila, pari al 44,10 per cento dell'importo contrattuale dell'appalto concorso.

Poi è necessario rifare il tetto, è necessario mettere a posto questi dipinti che stanno sopra di noi ed in altre sale restaurare cioè i dipinti, per un complessivo onere di 800 milioni per il tetto e di 230 milioni per oli, stucchi e i dipinti.

Il problema era sorto in fase di discussione se, prima di tutto avere dei chiarimenti come mai queste cifre fossero sorte in fase di perizia suppletiva e se era possibile dare ad altra impresa, alla licitazione privata, che poi potrebbe essere anche la stessa impresa, purché vinca la gara la licitazione privata, il tetto ed i fregi delle sale.

Diciamo che il direttore dei lavori e gli ingegneri capo hanno dato dei chiarimenti soddisfacenti per quanto riguarda la perizia di variante di 1 miliardo e 200 milioni, d'altra parte i prezzi sono stati rivisti in comitato tecnico amministrativo, che come sapete ha prescritto una riduzione del 30 per cento. Poi la pratica è passata all'ingegnere capo del

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

Genio civile di Reggio, che ha messo a posto tutta la perizia, in maniera tale che il Consiglio regionale ove dovesse decidere di approvare questa stessa perizia, abbia le carte in regola perché sono state viste almeno da due organi tecnici, il Comitato tecnico amministrativo che è l'organo superiore per quanto riguarda i lavori pubblici in Calabria, poi l'ingegnere capo del Genio civile di Reggio Calabria.

Per quanto riguarda invece l'altro lavoro del tetto e dei fregi, gli ingegneri capo ed il direttore dei lavori hanno concordemente detto che è possibile fare una gara a parte.

Ci sono certamente delle interconnessioni soprattutto per quanto riguarda tetto ed impianto di condizionamento. E' necessario quindi che il direttore dei lavori faccia un calendario di lavori, in maniera tale che non ci sia interferenza tra i cantieri tetto e il cantiere aria condizionata.

E' necessario anche che i lavori siano fatti in modo che al momento del funzionamento dell'impianto di condizionamento, o meglio per l'eventuale non funzionamento degli impianti di condizionamento, sia ben precisa la responsabilità della ditta installatrice dell'impianto, cioè in maniera tale che la ditta del tetto non possa danneggiare questi impianti; che quindi il fornitore dell'impianto di condizionamento non possa dire "L'impianto non funziona perché me lo ha danneggiato il montatore del tetto".

Per cui l'impianto di condizionamento dovrà essere montato dopo il tetto. Queste sono tutte quante operazioni tecniche, cui baderà certamente il direttore dei lavori.

Per il montaggio di un tetto nuovo, al di sopra di noi con capriate metalliche e con tegole simili a quelle che erano in origine montate, si ha una spesa di 800 milioni, da

assegnare, da appaltare con licitazione privata con una gara a parte, mentre invece per i fregi ed i dipinti delle sale, è necessaria una spesa di 230 milioni da appaltare quindi con una gara a parte a ditte specializzate, quindi per complessivo 1 miliardo e 30 milioni.

Quindi ci sono due voci: 1 miliardo e 30 milioni da appaltare con licitazione privata a parte in brevissimo tempo e 1 miliardo e 242 milioni da assegnare alla perizia suppletiva e di variante, alla stessa ditta "Sogene" che sta eseguendo gli attuali lavori.

PRESIDENTE

E' aperta la discussione generale. Chiede di parlare l'onorevole Funaro. Ne ha facoltà.

Ernesto FUNARO

Il provvedimento relativo alla riparazione e sistemazione di Palazzo San Giorgio, mi pare che possa trovare ragionevolmente uno sbocco positivo operativo secondo le indicazioni che il collega Di Nitto ha avuto modo di indicare.

Mi pare però - e per questo sento il dovere di precisare questa mia perplessità - che nasce dalle procedure se è vero che noi abbiamo ritenuto di dover scindere nei fatti, almeno per come è la proposta operativa, il provvedimento nella sostanza in tre fasi diverse. Una che riguarda la perizia di variante e suppletiva propriamente detta e poi altre due fasi che riguarderanno altre due gare di appalto da dover fare.

Mi pare che sia nostro dovere rappresentarci quella che è una difficoltà che deriverà da inevitabili ritardi da inevitabili interferenze che ci saranno nel corso dei lavori.

E' un pericolo che sicuramente sarà stato valutato in sede di riunione con gli organi

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

tecnici ed i capigruppo, però rimane una procedura che a mio modo di vedere ci farà il rischio di ritardare, non si sa ancora per quanto, i lavori di completamento di questo importante edificio.

Io credo poco nei tempi brevi, nei tempi ravvicinati ai quali si è fatto riferimento prima, e credo poco per il motivo che è legato al fatto che quando noi avremo a che fare con tre appalti diversi, uno che riguarda il tetto, l'altro che riguarderà un po' gli affreschi, il terzo la prosecuzione dei lavori in atto inevitabilmente ci troveremo a dovere scontare ritardi che possono essere particolarmente pesanti.

Credo che dopo aver espresso queste preoccupazioni e perplessità di principio si debba lo stesso arrivare velocemente ormai, quindi mettendo fuori dal campo, credo, questa questione che è diventata abbastanza lunga per quanto riguarda anche i tempi di trattazione tenendo conto che l'obiettivo di fondo legato a tutta quanta la vicenda che è quella di restaurare e di ripristinare un immobile che ha grande valore e grande rilevanza di carattere storico, architettonico, urbanistico, nella realtà della città di Reggio, sia prevalente, sia necessario e di questo va dato atto a chi all'origine si è assunta la responsabilità di portare avanti questo problema complessivo quindi della ristrutturazione di Palazzo San Giorgio.

Anche le procedure potranno essere, credo, rese più rapide se rimarrà sempre presente l'obiettivo di fondo che è quello di arrivare ad una sistemazione decorosa di questa sede del Consiglio regionale, in attesa ovviamente della sede definitiva, anche per un problema complessivo di dignità nel lavoro di ciascuno di noi.

PRESIDENTE

La parola all'onorevole Costantino.

Francesco COSTANTINO

Io intervengo, Signor Presidente, perché ho partecipato alla riunione di ieri con l'ingegnere capo del Genio Civile di Reggio Calabria, l'ingegnere Tarsia di Cosenza e l'intendente diciamo, l'architetto proposto come direttore dei lavori assieme ad alcuni capigruppo.

Per renderci conto, la riunione era, com'era stato deciso dal Consiglio regionale assieme all'assessore, per vedere di mandare avanti, perché non potevamo ritardare più i lavori del Consiglio.

Per la verità la riunione di ieri ha messo in evidenza qualche ombra, qualche dubbio che vi era da parte dell'impresa, nel senso che ci siamo trovati con una impresa che... trovare gli aggettivi come qualificare l'atteggiamento non è facile o almeno potrebbe essere facile però risparmiando l'aggettivo.

Ora dobbiamo arrivare al dunque nel senso che nonostante tutti gli incontri, le sollecitazioni di quello che c'è stato all'Ufficio di Presidenza perché quanto meno i locali che sono pronti potrebbero essere consegnati al Consiglio, perché possa svolgere in modo più decoroso la sua attività anche su questo abbiamo trovato l'ostruzionismo dell'impresa e non sempre questo ostruzionismo è finalizzato ad altri fini, quasi sempre sento dire.

Ed allora, dal fatto che complessivamente come sono venute fuori le offerte, la stessa quantificazione dei prezzi, la relazione fatta poi dall'ingegnere capo del Genio civile e la relazione fatta dal Sovrintendente dove vi era una disparità di prezzi che andava al di là del 30 per cento, ha fatto sì che veramente abbiamo voluto vederci meglio dentro tutta la questione.

E siamo arrivati ad una determinazione che è

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

nella relazione fatta dal collega assessore Di Nitto, e però certamente lui lo avrebbe aggiunto dopo queste cose nella determinazione conclusiva, però è bene che il Consiglio sappia perché siamo arrivati a questa determinazione conclusiva e finale e unitaria, per quel che mi riguarda, altrimenti ognuno è libero di determinarsi autonomamente, nel senso che noi dobbiamo intanto pretendere sin da subito, che i lavori che sono terminati, la "Sogene" consegni l'ala ultimata entro il 15 gennaio, addirittura si diceva entro la fine di dicembre, io ho detto che alla fine di dicembre è umanamente impossibile e mi hanno detto il 10 gennaio. Io ho risposto che il 10 gennaio eravamo alla vigilia delle feste, cioè sono stato io a dire che era meglio andare un pochino più in avanti perché altrimenti non ce l'avremmo fatta, comunque io dico che il 20 o il 15 non ha importanza.

L'altro elemento che è giusto che il Consiglio sappia, è che ogni giorno di ritardo dovrebbe scattare una penale di 1 milione, l'altra cosa che penso che sia opportuna che il Consiglio conosca, perché su questo poi avremo scontri, è quella che siccome il collega Di Nitto ha detto che per quanto riguarda lo scorporo del tetto e degli affreschi e di tutti i lavori non connessi con le opere che sta portando avanti la Sogene, dovrebbero essere date ad altre imprese perché è facile fare ostruzionismo.

Ci siamo anche posti il problema delle perplessità che diceva il collega Funaro, quello come è pensabile che nella stessa struttura possano convivere impresari con ragioni sociali diverse. Ci si ebbe a dire da parte dei tecnici, che siccome le opere da fare sono opere diverse e che comunque la Sogene avrebbe dovuto rivolgersi ad altri per fare queste opere, c'è sembrato che non vi è quella interconnessione, come la chiamano i tecnici, per cui si può dare benissimo l'incarico ad altri.

Allora, la determinazione a cui siamo arrivati, e finisco, è stata proprio questa, di far continuare per la parte che è stata appaltata già i lavori a questa impresa, con questi però tre punti che è bene che si notificano, cioè: penale di 1 milione, consegna entro il 15 gennaio e non intralcio da parte della Sogene alle altre imprese che pigliano la copertura del tetto, gli affreschi e tutti i lavori non connessi con i lavori che sta portando avanti la Sogene.

PRESIDENTE

Onorevole Reale, ha facoltà di parlare.

Italo REALE

Io vi chiedo scusa e prima di tutto voglio precisare un fatto che mi pare doveroso nei confronti del Consiglio, nel senso che non c'è stata una riunione dei capigruppo con i tecnici che avevano il compito di.... con la direzione dei lavori tecnici del Genio Civile, ma abbiamo avuto una riunione di maggioranza, nella quale sono stati posti una serie di problemi all'assessore, poiché l'assessore aveva appuntamento per portare ulteriori chiarimenti al Consiglio rispetto a questa vicenda, ci ha consentito di partecipare a questo incontro, poiché ci trovavamo lì come consiglieri di maggioranza, quindi ci ha permesso di partecipare a questa riunione e di sentire le spiegazioni che sono state date dai tecnici all'assessore stesso.

Io però voglio dire questo, in questa riunione mi sono reso conto perché siamo in questa situazione. E vi debbo dire che francamente che pongo una serie di problemi politici, io vorrei spero, al di là di questa vicenda, nella quale è bene che si intenda un fatto da cui l'Ufficio di Presidenza non esce con nessun problema, perché qui l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ha fatto il suo mestiere e lo ha fatto nel modo migliore pos-

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

sibile, però è evidente che ci siamo trovati davanti ad una perizia, in base alla quale è stato affidato l'appalto, che era insoddisfacente, chiamiamolo in questo modo, perché non prevedeva tutta una serie di lavori che necessariamente dovevano essere fatti e d'altra parte non era né l'Ufficio di Presidenza, né i capigruppo, che avevano la capacità di intendere quali erano i lavori che certamente andavano fatti e lavori che invece si poteva non fare.

Seconda cosa: voglio dire, nella riunione fra capigruppo e Ufficio di Presidenza che abbiamo avuto quando si è trattato di affidare l'appalto, ci siamo trovati di fronte due offerte, una delle quali era inferiore di qualche miliardo.

Abbiamo ritenuto tutti quanti insieme di non accogliere l'offerta minore, perché c'era stato detto, non dall'Ufficio di Presidenza ma dalla Sovrintendenza, che quell'offerta non era congrua e che quindi la ditta non sarebbe stata in grado di fare i lavori e c'era stato aggiunto, se non ricordo male, che la seconda ditta non aveva i requisiti per fare i lavori di restauro.

Ora però, quando è andata a picconare la benedetta Sogene, ha trovato che l'intonaco non reggeva se non si metteva una rete elettrostatica che consentiva all'intonaco stesso di mantenersi. Voglio dire, noi abbiamo chiesto un parere all'Ufficio legale, perché sorgeva il problema se a causa del capitolato d'appalto e a causa del tipo di gara che avevamo fatto, se questo onere maggiore fosse a carico del Consiglio regionale o fosse a carico della ditta stessa.

Io debbo dire che francamente il nostro ufficio legale ci ha risposto in un modo che probabilmente soltanto chi ha scritto quel parere è in grado di specificare che cosa ha voluto dire. Io certamente non sono stato in grado

di capire se questi benedetti lavori li dovesse pagare il Consiglio regionale o li dovesse pagare la società. Ieri la Sovrintendenza ci ha confermato che sono a carico del Consiglio regionale. Io non mi permetto di mettere in dubbio questi esimi pareri e passo oltre, però voglio dire, mi pare che c'è una difficoltà oggettiva e cioè che in questo Consiglio regionale, o meglio che questo Consiglio regionale viene lasciato abbandonato dai tecnici che lo dovrebbero tutelare, questo è un problema politico che io pongo all'attenzione di quest'Assemblea, che è il fatto grave, perché se io chiedo il parere non è che mi aspetto il parere di Ponzio Pilato, io mi aspetto un parere tecnico che mi dica: no, questi lavori rientrano nel capitolato d'appalto e sono a rischio della società, o mi aspetto che mi dicano: "No mi dispiace, ma li deve pagare il Consiglio regionale".

Dette queste cose, io credo che la soluzione, che poi tutto sommato andiamo a dare è la più dignitosa possibile, nel senso che per i lavori che non sono immediatamente collegati e che quindi possono essere fatti da altre ditte, da altre aziende, noi andiamo a fare un appalto pubblico che, quanto meno, toglie questo fatto scandaloso che partiamo con un lavoro previsto per 2 miliardi e 800 milioni e poi arriviamo ad affidare alla ditta un lavoro di sei miliardi, che è un fatto che oggettivamente ci pone di fronte a una serie di difficoltà, perché non c'è dubbio che dall'ampiezza dell'appalto saranno derivate anche la volontà di altre ditte di partecipare o meno, nel senso che probabilmente una ditta particolarmente qualificata per 2 miliardi e 800 milioni non si è spostata, non so se per 6 miliardi si spostava.

Ecco voglio dire, sono una serie di problemi, ma dato che abbiamo tutti quanti la necessità di chiudere la vicenda del Consiglio regionale, nel senso che dobbiamo rimettere in condizioni il Consiglio regionale di funzionare e

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

poiché l'attesa rischia, oltretutto di caricare oneri maggiori per quanto riguarda poi il prezzo che il Consiglio regionale in termini economici dovrà pagare, ed io mi trovo d'accordo con la relazione che è stata fatta dall'onorevole assessore e propongo quindi, mi sento di appoggiare la proposta che viene fatta e cioè di consentire di andare avanti con i lavori e di partire con una nuova gara di appalto per tutti quanti i lavori che sono e che sia possibile stralciare.

PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare l'onorevole Meduri. Ne ha facoltà.

Renato MEDURI

Onorevole Presidente, io non le nascondo che sono molto amareggiato. Credo di avere seguito sempre con molta passione ed anche con molta comprensione tutto quanto è stato fatto in ordine ai lavori che si dovevano fare su Palazzo San Giorgio. E' il palazzo di città, della mia città, della città di cui sono anche consigliere comunale da tanti anni, gratificato da tanta fiducia della gente e quindi nei limiti del possibile ho cercato di essere molto aperto nei confronti di questa pratica che però, signor Presidente, ho appreso stasera che dopo che più volte è stata sollecitata da me, dopo che nella riunione mi pare del 24 luglio io ho sollevato alcuni problemi che poi hanno trovato riscontro in quello che ha detto il comitato tecnico amministrativo.

Cioè io avevo rilevato in quell'occasione che da uno studio fatto da un tecnico di fiducia del gruppo del Psi si appalesava un aumento spropositato dei prezzi, però signor Presidente, da questione del Consiglio ho appreso stasera che è diventata una questione di maggioranza, poiché io non ho avuto la fortuna ieri di ascoltare la spiegazioni dei tecnici,

perché in ossequio al nuovo corso questa è diventata una questione della maggioranza e d'altro canto è anche giusto, perché questa maggioranza, questa istituzione. l'ha occupata, perché abbiamo grazie a Dio un Ufficio di Presidenza che a fronte di otto gruppi ne rappresenta tre, io direi signor Presidente con tutto rispetto per lei, ne rappresenta due che tengono prigioniero un terzo, a questo punto signor Presidente, questa questione non compete più al gruppo del Msi.

Per cui noi non votiamo contro per carità di patria, ed io Renato Meduri consigliere comunale di Reggio, ma certamente ci asteniamo e protestiamo vivamente e vivacemente per questo comportamento che è stato tenuto, perché trattandosi di un fatto squisitamente tecnico, nel quale qualcuno ha sentito il dovere ed il bisogno di aggiornare i capigruppo, credo che si dovesse sentire il dovere di invitare tutti signor Presidente, e soprattutto tutti quelli che fanno della presenza un loro abito mentale ed un loro modo di essere all'interno di questa Istituzione.

Dopo di che questo dovere non è stato avvertito, signor Presidente, noi su questa pratica ci asteniamo e certo questo non ci impedisce, anzi ci obbliga ancora di più, a spronare tutti ed a vigilare, perché non è pensabile signor Presidente, che i lavori di quest'Aula o di questo Palazzo debbano durare altri venti anni.

Così come, signor Presidente, sarebbe auspicabile che l'onorevole assessore ai lavori pubblici e quanti altri siano interessati, si facciano carico di seguire da vicino l'iter dei lavori della costruzione della nuova sede perché mi pare che anche lì si avvertano ritardi che cominciano a diventare astronomici da misurare in anni luce tra il disinteresse generale, anche di quella Magistratura che troppo spesso parla a sproposito nei dibattiti pubblici e poi finge di non accorgersi delle cose che avvengono in questa città.

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

PRESIDENTE

Onorevole Meduri, a me dispiace la sua amarezza, debbo però ricordarle che l'invito, almeno da parte della Presidenza del Consiglio, era stato rivolto a tutti i capigruppo consiliari circa l'incontro con l'assessore che seguiva la procedura sotto il profilo tecnico.

La dichiarazione e l'invito l'ho rese in Aula, è solo motivo di precisazione nei suoi confronti. Le chiedo scusa.

Onorevole Sprizzi.

(Interruzione)

Onorevole Meduri, io avevo detto che l'assessore si incontrava con tutti i capigruppo, non con i capigruppo della maggioranza. Nell'ultima seduta quando abbiamo aggiornato ad oggi, la discussione sulla variante...

(Interruzione)

Lei era assente onorevole Meduri, per la ragione che lei conosce. Il Presidente al momento in cui è stato chiesto un aggiornamento, ha dichiarato non solo la sua disponibilità e siccome l'incaricato era ancora una volta l'assessore ai lavori pubblici di seguire la materia e di guardarla al meglio, di rendere dotto il Consiglio, la Presidenza ha disposto in Aula la distribuzione di tutti i documenti e fra l'altro l'incontro di tutti i capigruppo con l'assessore Di Nitto.

(Interruzione)

No, la data non potevo fissarla io, il problema era quello... Io ho ricordato quello che è avvenuto in Aula.

Le chiedo scusa. Prego onorevole Sprizzi.

Antonino SPRIZZI

Onorevole Presidente e onorevoli consiglieri, io credo che l'aver rinviato la trattazione di questo punto all'ordine del giorno nelle sedute precedenti, ha in qualche modo consentito che da parte della Giunta sicuramente, ma da parte anche dei tecnici preposti, venissero compiuti una serie di adempimenti che potevano consentire al Consiglio regionale, di assumere una posizione su una vicenda che per come si è evoluta non era sicuramente una vicenda piacevole, andando però a compiere degli atti che ponessero il Consiglio regionale nelle condizioni di compierli senza, da una parte bloccare i lavori per il rifacimento, per rimettere in sesto un Palazzo che ha un grande pregio artistico, una grande rilevanza anche dal punto di vista architettonico e storico per la città di Reggio Calabria, quindi non compromettendo questo aspetto e nello stesso tempo cercando di operare perché non si incorresse in altri elementi di leggerezza che potevano essere desunti dall'atteggiamento con cui l'impresa si è mossa in questi mesi, da quando si è visto aggiudicato l'appalto e anche per la maniera con cui la stessa direzione dei lavori ha lavorato in questo senso.

Mi pare fuori dubbio che da questa vicenda siano emersi con chiarezza elementi seri di leggerezza quanto meno, e a volte anche atteggiamenti ostruzionistici e di ricatto della stessa impresa, la quale ha posto il Consiglio regionale di fronte all'impossibilità di lavorare, i vari gruppi consiliari ed i singoli consiglieri regionali, in condizioni di precarietà tale per cui è divenuto difficile svolgere in maniera adeguata e corretta il mandato a cui si è chiamati.

Io credo che questo non fosse scontato e non necessariamente ci si doveva trovare in queste condizioni, da questo punto di vista non v'è dubbio che vi siano delle responsabilità ed un atteggiamento sicuramente inaccettabile da parte dell'impresa e l'esigenza di un

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

richiamo serio alla stessa direzione dei lavori.

Erano emersi elementi non chiari in rapporto alla perizia di variante e suppletiva, elementi non chiari che occorre fare di tutto per dirimere; in questo senso bisogna dire che vi è stato un impegno da parte della Giunta e un impegno anche dei tecnici del Genio Civile di Reggio e di Cosenza che sono stati chiamati a sottoporre al vaglio le proposte dell'impresa e quindi a ridimensionare le proposte stesse.

Da questa valutazione e da questa analisi mi sembra che emergano alcune esigenze su cui è necessario assumere delle decisioni e degli orientamenti, perché tutto questo ci consente poi di compiere e di portare a termine l'operazione della ristrutturazione del palazzo, quindi portare a termine i lavori che riguardano il rifacimento del palazzo senza avere altri problemi, senza avere altre preoccupazioni.

Io credo che innanzitutto sia necessaria, questa credo sia la prima condizione, di fronte a questo tipo di atteggiamento dell'impresa, perché qualora ci si fosse trovati di fronte ad un atteggiamento più serio, più corretto, più responsabile, noi avremmo pure potuto attribuire l'incarico di completare i lavori, anche per le parti non connesse con quelle del primo appalto originario, mi riferisco appunto al rifacimento del tetto e agli affreschi e agli altri lavori non connessi, avremmo potuto benissimo prevedere e pensare di attribuirli alla stessa impresa.

E però di fronte a questo tipo di atteggiamento, io credo che non ritengo essere corretto, credo che sia giusta una decisione, un orientamento che tende a dire che per tutti i lavori che non sono connessi alla perizia di variante, occorre fare degli appalti, occorre fare almeno due appalti, uno per quel che riguarda il tetto e tutto quello che è connesso con esso, mi riferisco a tutta una serie di

lavori di altre cose previste, del resto la relazione del comitato tecnico che c'è stata fornita dal supplemento di relazione del comitato stesso stamattina emergono, e lo stesso dicasi per quel che riguarda gli affreschi, gli stucchi e così via.

Quindi io ritengo che questo sia il primo punto, l'esigenza di prendere atto che ci si è trovati di fronte ad un'impresa che non ha fatto pienamente fino in fondo tutto quello che si richiedeva a quest'impresa. L'altro elemento che noi richiediamo è che l'impresa non intralci le altre eventuali imprese, ma anzi abbia un atteggiamento che tenda a cooperare per il coordinamento dei lavori.

In questo senso non vi è dubbio, vi è una responsabilità della stessa direzione dei lavori che deve adoperarsi perché le cose vengano fatte in maniera tale che non vi siano intralci. E' vero che in una situazione normale si sarebbe potuto decidere diversamente, però è anche vero che in altre situazioni ed in altre opere, vanno ad operare ed a cooperare, a collaborare imprese diverse, anzi la stessa impresa per una serie di opere dà incarico ad altre imprese subordinate, di lavorare e li coordina.

Io credo quindi che in questo senso debba venire un atteggiamento di non intralcio alle altre eventuali imprese che saranno impegnate per il completamento di questo Palazzo. Ed infine, noi dobbiamo essere da questo punto di vista fermi, in rapporto all'esigenza di rendere agibile l'ala che è ormai ultimata sostanzialmente.

L'assessore diceva giorno 20, mi pare che l'orientamento che noi avevamo posto era quello di tendere ad ultimarlo per il 15, ma comunque il problema non è sicuramente quello dei cinque giorni prima o dei cinque giorni dopo. E però io voglio dire che se si dà come termine il 20 di gennaio, il 20 di

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

gennaio deve essere seriamente un termine entro il quale quell'ala del Palazzo deve essere resa agibile.

E concludo, credo che noi dobbiamo far comprendere all'impresa che qualora i tempi non verranno rispettati, si applicheranno delle penali serie. Da questo punto di vista anche gli atti conseguenti per cautelare la Regione rispetto a possibili ritardi cui ci si trovasse incontro in rapporto ad un atteggiamento scorretto e sbagliato dell'impresa stessa.

A queste condizioni quindi, e salvati ambedue gli elementi, da una parte l'esigenza di ultimare i lavori per il completamento di questo palazzo, per la rilevanza di cui parlavo prima, artistica e così via, dell'edificio dall'altra però l'esigenza di comprendere che per quel che riguarda le questioni della Regione, dell'Istituto regionale del Consiglio regionale, la chiarezza e la trasparenza e la correttezza, devono essere dei punti da cui non si può derogare.

Da qui quindi l'esigenza di assumere degli atteggiamenti che magari in una situazione normale avremo potuto anche non assumere, ma in una situazione di questo genere forse sono di obbligo.

PRESIDENTE

L'ultimo iscritto a parlare è l'onorevole Battaglia.

(Interruzione)

Onorevole Trento, lei ha chiesto in questo momento di parlare.

(Interruzione)

Prego onorevole Trento.

(Interruzione)

Fra l'altro lei sulla variante aveva già parlato.

Rocco TRENTO

Onorevole Presidente, prendo la parola perché l'avevo presa nella precedente seduta, per manifestare le mie perplessità aumentate dopo questa riunione.

Per dire che l'aggiornamento non è servito a nulla, per contestare una mancata risposta che io avevo chiesto in questo Consiglio regionale direttamente all'assessore ai lavori pubblici.

Avevo manifestato un problema che secondo me era determinante, rilevante e decisivo in una vicenda che ci vede protagonisti in negativo da molto tempo.

L'avevo fatta nella chiarezza delle posizioni che vedevano l'Ufficio di presidenza spinto a far realizzare il tutto senza assumere e senza dare pareri in una vicenda che non ci convinceva per nulla, tant'è che come conclusione del mio intervento, anche l'altra volta, e già nel mio precedente intervento in un'altra seduta del mese di luglio o di agosto, ebbi a chiedere che gli atti fossero rimessi alla Magistratura relativamente alle due relazioni molto strane con cui da una parte ci si proponeva una somma e dall'altra parte ci si diceva di abbattere almeno il 30 per cento.

Avevo ribadito il diritto di ogni consigliere regionale e di un uomo amministratore, di essere messo in condizione di decidere dagli organi competenti nel settore, senza poter sbagliare e senza con questo poter dare adito a chiacchieria di fare poi, come sempre succede, le solite maldicenze o le solite malignità, quando in effetti a sbagliare non sono poi gli uomini politici o gli amministratori, ma sono coloro i quali invece vengono pagati per fare il loro dover sino in fondo.

Io vorrei essere seguito se è possibile signor

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

Presidente, siccome parlo io chiedo al collega Costantino se è possibile..., siccome sto parlando di un fatto che non è mio personale, ma riguarda la vicenda del Palazzo, e quali problemi avevo posto all'attenzione della Giunta e dell'assessore ai lavori pubblici.

Io volevo sapere e voglio sapere e intendo sapere, perché ancora non so, di queste due perizie suppletiva ed aggiuntiva, quali sono i lavori strettamente necessari e non di più, strettamente interconnessi e non di più, per i quali non c'è possibilità di dilazione, pena il ritardo dell'esecuzione dei lavori e la ragione dell'impresa attualmente appaltatrice.

Nella nuova relazione, nonostante l'incontro di ieri, io non trovo in nessuna pagina di questa relazione, al di là della generica affermazione che si tratta di perizia suppletiva e di variante per una parte e che per l'altra si tratta di perizia aggiuntiva, non trovo nemmeno un rigo che mi dica da parte del tecnico che sottoscrive, che poi è l'ingegnere Ferruccio, che questi lavori debbono essere eseguiti, perché diversamente quelli che si stanno facendo non potrebbero realizzarsi.

Questo non c'è, si dice soltanto che c'è una perizia suppletiva, per un importo di un miliardo 122 milioni, questa la possiamo far fare all'impresa, il resto no. E mi vengono più dubbi, ed ancora maggiori perplessità, perché mi domando e vi domando come è possibile sostenere oggi che il tetto che secondo le affermazioni del direttore dei lavori fatte nell'Ufficio di Presidenza, era *conditio sine qua non* per la realizzazione definitiva dei lavori delle stanze, in quanto ci pioveva dentro, com'è possibile dire che il tetto non è necessario e non è connesso e come possiamo non pensare che una volta appaltato e affidato a trattativa privata, il miliardo e 122 milioni a questa impresa, poi dopo in corso di lavoro non ci arrivi subito, la variante, il richiamo ai danni che ci

potrebbe derivare, se è vero quello che afferma la direzione dei lavori, che ci piove dentro e che i lavori che l'impresa fa potrebbero essere distrutti dal maltempo.

Ed allora com'è questa storia? Qua si dice stasera: "Diamo 1 miliardo e 100 milioni", quasi a voler dire che il Consiglio ha fatto l'opera sovrana di ridurre, ma il Consiglio è serio o non è serio? O i consiglieri fanno sino in fondo il loro dovere o gli organi....

Caro Di Nitto, lei è all'Ufficio di Presidenza, perché dopodomani, se dati questi lavori arriva il direttore dei lavori e dovesse dire che dalla pioggia che è caduta nel tal tetto, i lavori facciano questa impresa, l'ha detto in Ufficio di Presidenza caro Iacino, è inutile che facciamo filosofia, questo ha detto.

Questo ha detto, allorquando ha proposto la perizia e allorquando ci è stata la diatriba sul tetto che secondo Ferruccio era fatto ed era fatto bene, secondo il sovrintendente non esisteva per nulla, perché le fotografie dimostravano che il tetto va rifatto.

E allora dobbiamo essere chiari, qui c'è una strana vicenda ed una strana storia? Io un rigo chiedo, un rigo solo: che mi si dica, ed io voto, che il miliardo e 100 milioni che dobbiamo affidare a trattativa privata a quest'impresa, rappresentano lavori non dilazionabili, rinunziabili, connessi, strettamente necessari e di cui non possiamo farne a meno, perché diversamente quelli in corso non potrebbero essere eseguiti.

Questa è la dicitura del tecnico che consenta al politico e all'amministratore di vivere tranquillo, perché io posso avere dubbi e mi derivano da tutto quello che c'è, ed io insisto comunque che le due relazioni, con la terza, con la quarta e con la quinta, compreso quest'ultima, vadano alla procura generale.

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

Io ci sono andato dal Procuratore generale, ci ho parlato, gli ho detto i fatti, gli ho portato copia del mio intervento. Io ancora una volta insisto su questo, perché questo fatto di queste strane cose, di chi dice e di chi annulla, di chi dice una cosa e di chi dice il contrario, organo dello Stato ed organo della Regione, non mi convincono per nulla e siccome sono chiaro nelle mie cose, queste cose intendo ribadirle stasera.

Quindi, nella delibera noi dobbiamo scrivere, se siamo capaci di farlo stasera, che l'affidamento del 44 per cento di aumento cioè del... miliardo 122 milioni è per lavori che non possono essere messi da parte e che eseguendo questi lavori, in prosecuzione di quelli che stiamo facendo, non c'è la possibilità che poi l'impresa si accaparrì il resto dicendo che il resto è più connesso di quello che diamo stasera.

E perché se poi alla fine, è così è inutile che facciamo filosofia o glieli diamo tutti, oppure glieli cacciamo tutti perché per quello che sta succedendo, questa impresa non dovrebbe fare più nulla, proprio nulla. Perché l'abbiamo richiamato come Presidente del Consiglio, come Vice Presidente del Consiglio, come Ufficio di Presidenza, addirittura abbiamo, siamo ricorsi anche a diffide in termini molto duri, ma noi siamo qui senza stanze, senza telefoni, i lavori non si fanno, nemmeno quelli che si potevano fare e nemmeno quelli che si potevano consegnare.

Allora, io dico conoscendo l'impresa, con dubbi espressi anche da Sprizzi poco fa, io sono sicuro, caro Presidente della Giunta, che con questo tipo di perizia nel momento in cui il direttore dei lavori dovesse venire a dire, come dirà, come ha detto che sta pioviendo e che i lavori del muro, se piove..., a quel punto che facciamo poi? Dobbiamo riaffidare con un'altra delibera di urgenza del Consiglio regionale alla stessa impresa, perché... connessi i lavori del tetto.

E, allora dov'è la chiarezza? Allora, io chiedo ancora che l'assessore ai lavori pubblici ci dica o ci faccia dire, pretenda che si dica, senza mezzi termini, perché questo è anche il compito di un amministratore regionale da parte di questi tecnici che firmano, qua non si deve più scherzare. Dovete scrivere in maniera chiara per non essere accusati mi faccio una battuta, un inciso no!...dagli uomini dell'Asia, i giapponesi dicono che siamo capaci di scrivere tanto di parlare a lungo e di non far capire mai quello che vogliamo, mai.

Per chi legge qui non si capisce nulla, io non ho capito niente. Di scriverci con chiarezza ciò che dobbiamo fare pena la impossibilità dell'esecuzione dei lavori appaltati perché di regalare soldi nessuno lo vuole fare, di fare lavori che non servono nessuno lo vuole fare, ma ce lo devono scrivere loro perché se domani mattina qualcuno si presenterà....

Devono scrivere, se dando l'appalto per 1 miliardo e 122 milioni questi lavori consentono l'ultimazione completa del primo appalto, se non c'è connessione col tetto e se questi lavori sono strettamente indispensabili - perché dopo verificheremo - questa è la scappatoia per dare a questa impresa questo tipo di appalto suppletivo e il resto perché il resto, secondo il mio giudizio da profano, non sono un tecnico né un ingegnere, ma avendo ascoltato molte considerazioni nell'Ufficio di Presidenza, noi assisteremo fra un mesetto massimo due a un'altra comunicazione in cui ci si dirà: "Poiché sta pioviendo nella stanza x, y e z, poiché la ditta ha in corso i lavori il tetto bisogna comunque farlo e darlo a questa ditta".

E allora vogliamo stare tranquilli almeno su questo aspetto? che fatto questo il rapporto con questa impresa è chiuso, che connessioni non ce sono più? Perché diversamente allora diciamo possiamo anche evitare di fare

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

l'intonaco del pianterreno, di fare gli infissi del pianterreno, se li fa il Comune invece di farli la Regione. E facciamo fare invece di questi che costano quasi la stessa cosa il tetto, se il tetto serve, a fare ultimare i lavori e se è connesso, come io ritengo ai lavori che si stanno eseguendo.

Perché diversamente alla fine avremmo fatto delle parole, avremo detto che il Consiglio regionale ha ridotto la somma prevista di lire tot., l'Ufficio del... non avremo risolto nulla, proprio nulla e secondo il mio giudizio avremo soltanto fatto una grande cortesia a chi cortesia non ne può meritare da parte del Consiglio regionale che sta vivendo come sta vivendo da più mesi in queste condizioni.

PRESIDENTE

Onorevole Battaglia. Prego.

Pietro BATTAGLIA

Presidente, io non prendo la parola a nome del gruppo perché il collega Funaro ha espresso la valutazione del gruppo della Democrazia cristiana ma per la verità la prendo in modo singolo, come singolo consigliere regionale perché devo essere sincero se avessimo votato nella seduta precedente avrei votato con maggiore determinazione a favore della pratica.

Cioè io devo dire con molta chiarezza che la relazione dell'assessore ai lavori pubblici, gli interventi che ci sono stati e anche la relazione che il mio capogruppo mi ha fornito solo questa mattina, firmata dall'ingegnere Ferruccio, ingegnere capo del Genio civile di Reggio Calabria, non hanno portato chiarimenti e quindi non hanno determinato una posizione estremamente di chiarezza alla mia posizione.

Io voglio fare una raccomandazione, pur

confermando il voto favorevole e lo dico come dichiarazione di voto all'assessore ai lavori pubblici, io credo, collega Di Nitto, che bisogna compiere un primo atto di chiarezza.

La direzione dei lavori bisogna assegnarla ad un direttore dei lavori che sia responsabile della Regione Calabria, non è possibile che il direttore dei lavori sia una persona avulsa dal corpo tecnico della Regione Calabria.

Due: un discorso, che fine hanno fatto, per esempio, i vetri di quest'Aula che sono stati sostituiti ed erano vetri che erano patrimonio artistico? Che cosa si farà del legname *pitch pine* delle travate del tetto di questo Palazzo in quanto nel capitolato e nel computo metrico abbiamo visto che sarà sostituito in elemento in ferro?

Il *pitch pine* è un legno pregiato, i tecnici lo sanno meglio di me, vorrei sapere tutto questo materiale di risulta in un Palazzo che ha, tutti abbiamo detto, un suo significato storico, un suo patrimonio anche artistico, che fine farà.

Queste cose non emergono da nessuna relazione. Io ho molto dubbi, collega Di Nitto, che ci possono essere tre imprese che possono lavorare contemporaneamente. Sono un modesto tecnico, ma spiegatemi come è possibile che una impresa faccia il tetto, un'altra praticamente faccia la sistemazione delle stanze e una terza faccia la decorazione della facciata.

Anche perché ci sono delle regole e delle leggi vigenti che consentono all'impresa giudicataria della perizia principale di avere a piè d'opera in cantiere a trattativa privata la possibilità dell'affidamento degli altri lavori e delle perizie suppletive.

Quindi, questa perplessità io avevo il dovere

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

di esprimerla, onorevole Presidente, onorevoli consiglieri, e anche dicendo per la verità che non condivido il metodo su un problema che ormai da mesi interessa questo Consiglio regionale con interventi come quello del consigliere Trento che denuncia alcuni aspetti di fronte alle quali denunce rimaniamo quanto meno perplessi e risposte esaurienti, noi preghiamo che se ci dovranno essere altre riunioni, sia coinvolto l'intero Consiglio regionale e tutte le forze presenti nel Consiglio regionale che su questo argomento non si vada a parlare di maggioranza e di opposizione.

Abbiamo tutti l'interesse che la sede del Consiglio regionale sia la funzionale al più presto e che questo Palazzo sia restituito alla dignità praticamente della quale era.

Fra l'altro mi sia consentito di dire una nota personale, mi sento anche personalmente responsabile perché questo Palazzo l'ho consegnato io il 24 giugno del 1971 all'allora presidente al Consiglio, onorevole Casalinuovo, alla Regione e per la verità come è stato tenuto dalla Regione ricordando come il Palazzo era prima, non possiamo esprimere soddisfazione.

PRESIDENTE

Non vi sono altre richieste di parola.

Io pregherei l'assessore Di Nitto di replicare, donando gli elementi di chiarimento necessari, in maniera che il Consiglio si determini in ordine a questa pratica.

Aniello DI NITTO, relatore

Onorevole Presidente e onorevoli colleghi, debbo prima di tutto chiedere scusa al collega Meduri, capogruppo del Msi ed anche al capogruppo della Dc.

Effettivamente il Presidente mi aveva incaricato di riunire tutti i capigruppo, però nella foga e nella fretta di fare, sono arrivato all'ultimo momento, per cui la convocazione dei tecnici è coincisa con una riunione di maggioranza.

Chiedo scusa di nuovo, non posso fare altro ora che dire questo, però debbo dire che l'intervento del consigliere Trento, d'altra parte è del tutto legittimo da parte sua, indica che è inutile assolutamente fare una riunione di capigruppo, se poi nei gruppi vi sono delle voci discordanti, com'è giusto che ci siano. D'altra parte è giusto anche...

(Interruzione)

PRESIDENTE

Onorevole Trento ora basta! Lasci che parli e basta, anche perché su questa materia lei ha parlato sette volte.

Aniello DI NITTO, relatore

E' giusto anche ciò che ha detto l'onorevole Battaglia, che per una delicatissima questione come questa, viste anche le voci che ha richiamato il consigliere Trento, è necessario che ci si veda tutti quanti se dobbiamo decidere un'altra volta su altre cose.

E' certo che è diritto di ogni amministratore decidere senza dare adito a chiacchieria di dire, però purtroppo siamo in un mondo in cui spesso si dice troppo ed io in questo caso mi assumo la responsabilità di garantire che le carte sono a posto, perché siamo passati attraverso un Cta che è il massimo organo tecnico amministrativo della Regione; siamo passati attraverso due ingegneri capo del Genio civile, se vogliamo continuare a dire che è necessario mandare le carte alla Procura della Repubblica, io sono il primo a dire: "D'accordo mandiamo le carte alla Procura

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

della Repubblica", ma non perché ne sia convinto, perché l'ha detto l'onorevole Rocco Trento e non vorrei ritenere che l'aver detto - e non lo ritenga neanche il collega Trento - di voler mandare le carte alla Procura della Repubblica sia scarso senso di responsabilità.

Dire che i lavori sono necessari onorevoli colleghi, mi sembra che significhi semplicemente guardarsi attorno per convincersi che questi lavori sono necessari, che certi lavori siano interconnessi. Nella perizia di variante, è scritto anche in delibera, forse l'onorevole Trento non l'ha letta non so perché a ogni modo a pagina 2 è scritto che ritenuto che le opere previste nella perizia di variante e suppletiva vanno affidate all'impresa aggiudicatrice dei lavori, dei lavori principali stante la mancata interconnessione con questi ultimi mentre i lavori aggiuntivi sono da affidarsi mediante esperimento di due licitazioni private.

Sono d'accordo con l'onorevole Battaglia e sono d'accordo con l'onorevole Funano che ha parlato a nome del gruppo della Democrazia cristiana che è più difficile trovarsi con tre ditte che lavorino qua, con tre cantieri diversi.

E' certamente vero questo fatto però è anche vero che noi abbiamo fatto, abbiamo dovuto fare i tecnici io e gli altri capigruppo e gli altri consiglieri regionali qui dentro che comprendono di questi fatti, abbiamo fatto una mediazione, questa è una proposta mediata in questo Consiglio che altrimenti lo dico con molta chiarezza non avrebbe approvato una perizia di variante e una trattativa privata così come era stata proposta la volta scorsa, anche per ragioni che ha esplicitato in maniera perfetta il consigliere Sprizzi.

In pratica qui questa impresa non ha dimostrato di volerci servire o di poterci servire

con una perfezione tale da consentire a noi di dare tranquillamente altri appalti a questa stessa impresa.

E' un fatto di prestigio di questo Consiglio il non dare a questa impresa altri lavori. E' un fatto di necessità dare all'impresa i lavori che sono strettamente interconnessi al suo appalto perché altrimenti succederebbe la fine del mondo.

Che siano necessari questi lavori ce ne possiamo rendere conto guardandoci intorno, che siano interconnessi questi lavori della perizia di variante con quelli principali è certificato dal l'ingegnere capo del Genio civile di Reggio Calabria per iscritto, verbalmente anche dall'ingegnere capo del Genio civile di Cosenza.

La differenza fra la mia precedente relazione e questa attuale è dovuta a questa mediazione per cui noi abbiamo insistito sulla necessità di arrivare a questa soluzione ed abbiamo insistito e ci siamo convinti, da ciò che hanno detto i tecnici, che è possibile con una organizzazione strettamente tecnica, con una organizzazione migliore, con una organizzazione che guardi più a fondo ai problemi del calendario dei lavori.

Sarà compito del direttore dei lavori portare avanti questi lavori nella maniera migliore. A proposito del direttore dei lavori debbo dire che posso essere d'accordo anche con l'onorevole Battaglia quando dice che deve essere un dipendente regionale, però questo è un Palazzo di interesse storico sottoposto a vincolo della Sovrintendenza, non abbiamo voluto correre i rischi che si sono corsi quando si è montata una porta blindata giù a pianterreno per cui si è rischiato un procedimento penale a carico del Presidente perché non si sapeva, i tecnici non sapevano che eccetera, eccetera.

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

Noi ci siamo voluti garantire dal punto di vista architettonico, dal punto di vista storico, dal punto di vista Sovrintendenza chiamando un direttore dei lavori della Sovrintendenza che è l'architetto Geraudo.

Certo ognuno di noi ha le sue responsabilità, io mi assumo tranquillamente anche la massima responsabilità di questo lavoro ben sapendo di avere la coscienza pulita e tranquilla, ben sapendo che posso andare domani anche alla Procura della Repubblica a portare io stesso le carte o a rispondere alla Procura della Repubblica; l'importante è avere la coscienza pulita poi ciò che dice la gente in giro... e purtroppo siamo nelle mani, noi politici dobbiamo avere anche il coraggio di affrontare la gente che parla con la chiarezza e con la trasparenza dei nostri atti.

Ritengo che questi atti ora così come sono posti, così come il problema è stato sviscerato e posto in varie sedute di Consiglio regionale sia del tutto trasparente e non vi sia più niente da dire per quanto mi riguarda, almeno per quanto riguarda gli altri colleghi del Consiglio regionale.

PRESIDENTE

Chiusa la discussione generale. Dichiarazione di voto. Prego, onorevole Meduri.

Renato MEDURI

Telegrafico, signor Presidente.

Io accetto le scuse dell'assessore per quanto è avvenuto, ma dopo aver ascoltato l'intervento del collega Trento, del collega Funaro, del collega Battaglia mi sono convinto che non posso che votare contro.

Chiedo scusa se avevo preannunciato un voto di astensione, ma l'emendamento del dibattito, soprattutto le riserve affacciate da

quelli che tecnicamente ne capiscono più di me mi hanno convinto che devo votare contro pur accettando le scuse dell'assessore.

PRESIDENTE

Altri? Non vi sono altre richieste di dichiarazioni di voto? Pongo in votazione lo schema di delibera concernente la variante con i contenuti della replica, della relazione e della replica dell'assessore Di Nitto.

(Il Consiglio approva)

(E' riportato in allegato)

Riesame progetto di legge numero 34/4^, recante: "Istituzione dell'assicurazione infortuni, a favore dei consiglieri regionali"

PRESIDENTE

Si passa al punto dieci all'ordine del giorno che recita "Riesame progetto di legge numero 34/4^, recante: "Istituzione dell'assicurazione infortuni, a favore dei consiglieri regionali".

L'onorevole Tarsitano, relatore, ha facoltà di svolgere la relazione.

Presidenza del Vicepresidente Rocco Trento

Luigi TARSITANO, relatore

Onorevole Presidente, viene ripresentata in Aula la legge che avevamo adottato alla fine, prima delle vacanze estive che riguarda l'assicurazione obbligatoria contro rischi da infortunio per tutti i consiglieri regionali.

Erano state sollevate tre eccezioni da parte del Commissario di Governo e la Commissione, la prima Commissione...

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

PRESIDENTE

Richiamo i consiglieri a far svolgere al collega Tarsitano il suo intervento.

Luigi TARSITANO, *relatore*

...che sarà brevissimo, cari colleghi.

La Commissione ha provveduto a rispondere a queste tre eccezioni sollevate dal Commissario di Governo.

Noi dovevamo individuare i massimali e sono stati individuati in 300 milioni. Bisognava poi stabilire la quota a carico del singolo consigliere e questo è stato individuato all'articolo 3; in ultimo bisognava definire la spesa per l'anno 1987. Quindi, già tutti a tre i quesiti, a tutte e tre le eccezioni è stata fornita la dovuta risposta tenendo conto di quelli che erano i principi fondamentali a cui la legge si ispirava.

La proposta degli emendamenti, sono stati da tutti i gruppi, sono stati fatti propri, quindi c'è stata una piena unanimità all'interno della Commissione. Io sottolineo il valore all'Assemblea di questa normativa che realmente garantisce dai rischi il Consiglio regionale, tutti i componenti del Consiglio regionale.

E' la prima volta che si legifera su questa materia, è la prima volta che forse anche la Regione Calabria, per quanto attiene la disciplina di questo settore, di questo intervento, si uniforma a quelle che sono le iniziative delle altre Regioni.

PRESIDENTE.

Ringraziamo l'onorevole Tarsitano. Si passa quindi, non essendoci altre richieste di parola, all'esame dei singoli articoli.

Pongo in votazione l'articolo 1.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 2.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 3.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 4.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 5.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 6.

(E' approvato)

Dichiarazione di voto sul provvedimento nel suo complesso.

(Il Consiglio approva)

(E' riportato in allegato)

Riesame progetto di legge numero 84/4[^], recante: "Fonti rinnovabili di energia"

PRESIDENTE

Il punto 11 all'ordine del giorno recita Riesame progetto di legge numero 84/4[^] recante: "Fonti rinnovabili di energia".

L'onorevole Funaro, relatore, ha facoltà di svolgere la relazione.

Ernesto FUNARO, *relatore*

Signor Presidente, il provvedimento che

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

abbiamo all'esame costituisce un riesame di un disegno di legge applicativo della legge 308 sui consumi energetici.

La Commissione nell'esame all'unanimità ha recepito le osservazioni del Governo dando una diversa articolazione alla norma finanziaria essendo stato nei fatti approvato integralmente in primo esame dal Governo, il provvedimento di legge medesimo.

Per i motivi di cui sopra si chiede l'approvazione.

PRESIDENTE.

Si passa all'esame dei singoli articoli.

Pongo in votazione l'articolo 1.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 2.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 3.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 4.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 5.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 6.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 7.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 8.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 9.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 10.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 11.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 12.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 13.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 14.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 15.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 16.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 17.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 18.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 19.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 20.

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 21.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 22.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 23.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 24.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 25.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 26.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 27.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 28.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 29.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 30.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 31.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 32.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 33.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 34.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 35.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 36.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 37.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 38.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 39.

(E' approvato)

Dichiarazioni di voto sulla legge? Nessuna.
Pongo in votazione la legge nel suo complesso.

(Il Consiglio approva)

(E' riportato in allegato)

**Riesame progetto di legge numero 330/3[^],
recante: "Istituzione della Commissione
per l'uguaglianza dei diritti delle pari
opportunità fra uomo e donna"**

PRESIDENTE

E' iscritto all'ordine del giorno il riesame del
progetto di legge numero 330/3[^], recante:

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

“Istituzione della Commissione per l’uguaglianza dei diritti delle pari opportunità fra uomo e donna”.

L’onorevole Li Gotti, relatrice, ha facoltà di svolgere la relazione.

Maria Teresa LI GOTTI, *relatrice*

Signor Presidente, colleghi consiglieri, si tratta di un riesame, di un progetto di legge che ritorna, addirittura, per la seconda volta al Consiglio regionale. Si sono ulteriormente recepite le osservazioni del Commissario di Governo, rimane, voglio dire, un problema perché torna sempre per la norma finanziaria.

Questa volta la legge non è finanziata c’è solo un impegno di spesa, quindi con l’approvazione della legge bisognerà provvedere in fase di istituzione del bilancio a reperire i fondi.

Non mi pare che bisogni, quindi, illustrare ulteriori informazioni per... illustrazioni sul progetto stesso trattandosi appunto di una osservazione specifica che riguardava la norma finanziaria.

PRESIDENTE

Passiamo all’esame degli articoli della legge.

Pongo in votazione l’articolo 1.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 2.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 3.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 4.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 5.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 6.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 7.

(E’ approvato)

Pongo in votazione l’articolo 8.

(E’ approvato)

Dichiarazione di voto, nessuno chiede la parola. Pongo in votazione la legge nel suo complesso.

(Il Consiglio approva)

(E’ riportato in allegato)

Riesame progetto di legge numero 30/4[^], recante: “Interventi finanziari per la realizzazione del progetto “Apprestamenti difensivi calabresi”

PRESIDENTE

Al punto 13 all’ordine del giorno è iscritto il riesame del progetto di legge numero 30/4[^] recante: “Interventi finanziari per la realizzazione del progetto “Apprestamenti difensivi calabresi”.

L’onorevole Accroglia, relatore, ha facoltà di svolgere la relazione.

Giuseppe ACCROGLIA, *relatore*

Presidente, onorevoli consiglieri, ho presentato una relazione scritta e mi rimetto a questa. Grazie.

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

PRESIDENTE

Non essendoci richiesta di parola per discussione generale pongo in votazione l'articolato.

Pongo in votazione l'articolo 1.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 2.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 3.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 4.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 5.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 6.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 7.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 8.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 9.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 10.

(E' approvato)

Nessuno chiedendo di parlare per dichiara-

zione di voto, pongo in votazione la legge nel suo complesso.

(Il Consiglio approva)

(E' riportato in allegato)

PRESIDENTE

Sospendiamo per cinque minuti in Aula per sentire i capigruppo sui punti che si intendono discutere.

La seduta sospesa alle 19,15 è ripresa alle 19,30

Progetto di legge numero 14/4[^], recante: "Misure di protezione delle coste in attesa dell'applicazione del piano urbanistico regionale - Proroga delle leggi regionali numeri 14/1973, 18/1975, 1/1980, 4/1982, 1/1984 e 20/1985"

PRESIDENTE

Abbiamo l'accordo dei gruppi per trattare subito il punto 24 all'ordine del giorno: Progetto di legge numero 14/4[^], recante: "Misure di protezione delle coste in attesa dell'applicazione del piano urbanistico regionale - Proroga delle leggi regionali numeri 14/1973, 18/1975, 1/1980, 4/1982, 1/1984 e 20/1985".

L'onorevole Reale, relatore, ha facoltà di svolgere la relazione.

Italo REALE, *relatore*

Mi pare che non ci sia molto da dire. Si tratta della proroga della legge...

PRESIDENTE

Invito gli onorevoli colleghi consiglieri a sedersi, a prendere posto.

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

Italo REALE, *relatore*

Si tratta della proroga della legge Ferrara, cioè quella che prevede i 300 metri di tutela della costa. Poiché non abbiamo proceduto ancora alla legge urbanistica mi pare essenziale andare alla proroga.

Debbo aggiungere che ci sono due emendamenti che correggono la forma del secondo articolo, trattasi soltanto di questione di forma. Mentre per quanto riguarda il secondo emendamento si tratta della dichiarazione di urgenza di cui è evidente l'opportunità.

PRESIDENTE

E' aperta la discussione generale, nessuno chiede di parlare, passiamo all'esame dei singoli articoli.

Pongo in votazione l'articolo 1.

(E' approvato)

All'articolo 2 è stato presentato un emendamento a firma degli onorevoli Reale ed altri. "L'articolo 2 della legge è così sostituito: "le deroghe previste dal secondo comma della legge regionale numero 4/84^A sono ammissibili solo con deliberazioni del Consiglio regionale".

E' aperta la discussione generale sull'emendamento presentato dagli onorevoli Reale ed altri. Chi chiede di parlare? Nessuno.

Pongo in votazione l'emendamento.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 2 per come emendato.

(E' approvato)

E' stato presentato un altro emendamento a

firma degli onorevoli Reale ed altri che recita: Articolo 3 "La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione".

C'è qualcuno che lo vuole illustrare? Allora è aperta la discussione generale, nessuno chiede di parlare.

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo dell'articolo 3.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 3

(E' approvato)

Pongo in votazione la legge nel suo complesso.

(Il Consiglio approva)

(E' riportato in allegato)

Proposta di provvedimento amministrativo numero 74/4^A di iniziativa della Giunta regionale recante: "Approvazione degli avvisi pubblici per la concessione dei contributi individuali in conto capitale <<Buoni Casa>> per acquisto, costruzione e recupero alloggi, utilizzo delle disponibilità esistenti sui contributi in conto interessi per contributi in conto capitale"

PRESIDENTE

Si passa al punto 25 all'ordine del giorno Proposta di provvedimento amministrativo numero 74/4^A di iniziativa della Giunta regionale recante: "Approvazione degli avvisi pubblici per la concessione dei contributi individuali in conto capitale <<Buoni Casa>> per acquisto, costruzione e recupero alloggi, utilizzo delle disponibilità esistenti sui contributi in conto interessi per contributi in conto capitale".

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

L'onorevole Costantino, relatore, ha facoltà di svolgere la relazione.

Francesco COSTANTINO, *relatore*

Presidente, siccome si dice che ci sono degli emendamenti da presentare se dobbiamo ritardare cinque minuti per...

PRESIDENTE

Mi era stato riferito che gli emendamenti erano stati concordati, comunque possiamo sospendere in Aula, come volete voi.

Sospensione di cinque minuti per coordinare gli emendamenti.

La seduta sospesa alle 19,35 è ripresa alle 19,55

La seduta riprende.

La parola all'onorevole Costantino per la relazione.

Francesco COSTANTINO, *relatore*

Dobbiamo discutere questa sera un provvedimento che prevede la concessione di contributi in conto capitale i cosiddetti "Buoni Casa".

E' uno stanziamento di circa 26 miliardi e per il valore di ogni buono che va sui 24 milioni, 21 milioni e 18 milioni in base al reddito che si possiede.

Le categorie che hanno diritto, il modo di usare, diciamo, questo buono è per l'acquisto, la costruzione e il recupero degli alloggi. Questo provvedimento amministrativo è stato licenziato dalla Commissione all'unanimità. Sono stati presentati alcuni emendamenti in Aula anche mi sembra a firma di tutta l'unanimità pensiamo che si possa esprimere parere favorevole anche perché c'è molta attesa

ed è un modo anche per intervenire subito verso l'edilizia abitativa il fatto che abbiamo voluto che fosse come il precedente bando quello del sorteggio per snellire i tempi dell'assegnazione del buono stesso.

PRESIDENTE

Discussione generale. Nessuno chiede di parlare.

Sono stati presentati quattro emendamenti concordati e migliorativi del provvedimento amministrativo sui quali apriamo subito la discussione generale.

Il primo emendamento a firma dei consiglieri Sprizzi, Rhodio, Funaro, Camo e altri recita: "Dopo il secondo comma di quanto disposto con la lettera E) è aggiunto il seguente comma: "I fondi disponibili per la concessione dei buoni casa per recupero di alloggi sono così ripartiti:

25 per cento a favore di sfrattati;

15 per cento a favore di lavoratori emigrati

Il restante 60 per cento a favore di famiglie formate o in formazione (nell'ambito di un 60 per cento, la percentuale del 10 per cento è riservata ai coniugi già legalmente separati o divorziati, limitatamente ai coniugi che abbiano in affidamento i figli".

Pongo in votazione l'emendamento.

(E' approvato)

Il secondo emendamento a firma dei consiglieri Rodio, Sprizzi, Funaro e altri, recita: "Le parole "anno 1985" contenute nel comma 8, lettera d) dell'avviso pubblico di cui all'allegato n. 3, vengono sostituite con le parole "anno precedente alla data di pubblicazione del bando".

Pongo in votazione l'emendamento.

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

(E' approvato)

Il terzo emendamento a firma dei consiglieri Rhodio, Sprizzi, Funaro ed altri, recita: "Dopo la lettera g) del comma 8^a dell'avviso pubblico dei cui all'allegato n. 3 sono aggiunte le seguenti parole:

h) per gli sfrattati, oltre ai documenti sopra elencati dovrà essere prodotto uno dei documenti di seguito indicati:

ordinanza esecutiva di sfratto;

sentenza esecutiva di sfratto;

verbale di conciliazione;

certificato rilasciato dalla cancelleria della Pretura o dalla Segreteria dell'Ufficio di conciliazione attestante iscrizione a ruolo del procedimento per il rilascio dell'alloggio; l'iscrizione al ruolo deve risultare di data antecedente a quello dell'avviso pubblico (data della pubblicazione);

per gli sfratti già eseguiti attestato rilasciato dalle competenti autorità dal quale risulti la coabitazione, il domicilio in alloggio improprio, la sistemazione in alloggi procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica;

i) per i lavoratori emigrati oltre ai documenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) apposito certificato rilasciato dalle competenti autorità consolari attestante la durata del periodo di emigrazione e la data di rientro definitivo nella Regione ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la durata del periodo di emigrazione e la data di rientro definitivo nella Regione".

Pongo in votazione l'emendamento.

(E' approvato)

Il quarto emendamento a firma dei consiglieri Costantino, Sprizzi, Funaro recita: "All'allegato n. 3 riportare le lettere a), b), c) dell'allegato I e II".

Pongo in votazione l'emendamento.

(E' approvato)

Passiamo agli allegati 1, 2 e 3.

Pongo in votazione l'allegato 1.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'allegato 2.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'allegato 3.

(E' approvato)

Passiamo alla delibera nel suo complesso così come emendata. E' aperta la discussione generale. Dichiarazione di voto? Nessuno chiedendo di parlare pongo in votazione la proposta di provvedimento amministrativo.

(Il Consiglio approva)

(E' riportato in allegato)

Convocazione della prossima seduta

PRESIDENTE

Non vi sono altri punti su cui c'è accordo, la seduta è sciolta, il Consiglio sarà convocato a domicilio.

La seduta termina alle 20,00

ALLEGATI

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

Congedo

Ha chiesto congedo il consigliere Rhodio.

(E' concesso)

Annunzio di progetti di legge e loro assegnazione a Commissioni

E' stato presentato alla Presidenza il seguente progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale:

“Norme per l'assegnazione degli alloggi dei nuovi centri abitati realizzati dalla Regione Calabria a seguito degli interventi di trasferimento di cui alle leggi regionali numeri 16/73 e 22/77 e legge 28.3.68 e numero 437” (118/4^)

E' assegnato alla prima Commissione.

(Così resta stabilito)

Sono stati, inoltre, presentati alla Presidenza i seguenti progetti di legge di iniziativa dei consiglieri:

Laganà, Accroglianò ed altri del gruppo Dc – “Modifica dell'art. 20 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 27 recante “Norme per l'attuazione del diritto allo studio” (116/4^)

E' assegnato alla terza Commissione.

(Così resta stabilito)

Reale – “Modifica del 1° e 2° comma dell'art. 10 della legge regionale 2 maggio 1978, n. 3” (117/4^)

E' assegnato alla prima Commissione.

(Così resta stabilito)

Ledda, Sprizzi, Tarsitano, Li Gotti – “Misure

finalizzate alla lotta al caporalato” (119/4^)

E' assegnato alla prima Commissione con il parere della seconda.

(Così resta stabilito)

Riconoscimento di costituzione di gruppo consiliare

Il consigliere Di Nitto a seguito delle dimissioni dal gruppo Psdi ha chiesto il riconoscimento della costituzione del gruppo “Misto”.

Interrogazioni a risposta scritta

Giardini, Meduri. *All'assessore alla forestazione.* Per sapere:

se è a conoscenza di alcuni cantieri aperti in applicazione della legge speciale Calabria in territorio di Cetraro e Acquappesa, provvedono a concorrere alla realizzazione o addirittura realizzano opere in favore di privati. Ciò esattamente in località Santo Iorio al confine tra il territorio dei richiamati comuni di Cetraro e di Acquappesa;

se è informato che, addirittura, alcuni capocantieri si dedicano a un vero e proprio commercio di legname che risulta tagliato a volte illegittimamente in montagna senza che gli organi che dovrebbero svolgere funzioni di vigilanza e controllo pongano doveroso argine a sorprendenti operazioni di speculazione;

se non ritiene di dover sollecitamente intervenire allo scopo di porre fine a tale stato di cose pervenendo magari al varo di una Commissione di inchiesta che approfondisca il fenomeno e prenda le opportune decisioni.

(378; 11.12.1986)

Giardini, Meduri. *All'assessore ai lavori pubblici.* Per sapere – premesso che:

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

i sottoscritti sono venuti a conoscenza del grave stato di degrado idrogeologico in cui versa la città di Cetraro (CS): uno stato di cose che ha già determinato sgomberi ed abbandono di civili abitazioni costruite, matrone sopra matrone, da cittadini i cui familiari sono, non raramente, costretti a cercar lavoro all'estero;

si verifica, così, giorno dopo giorno, il progressivo slittamento dell'abitato verso il mare. E' facile, infine, prevedere che, col tempo, altri danni a strutture, site a valle, colture, impianti civili, andranno determinandosi;

a riprova di quanto precede esiste relazione del Genio civile di Cosenza, attesa a confermare la presenza di un movimento franoso che potrebbe sempre più aumentare, con tutti i rischi che ne conseguirebbero;

tale documento si allega, ad ogni buon fine in copia alla presente;

dalla citata relazione si evince inequivocabilmente la portata del movimento franoso che interessa "la pendice interposta tra il centro abitato (Cetraro) ed il rione San Francesco" su "una superficie di 20 ettari circa" che in questi ultimi anni ha causato vistosissimi danni a infrastrutture e fabbricati -;

come intende intervenire, con proposte concrete, risolutive dell'annoso problema, onde porre argine alla situazione dell'abitato della città di Cetraro, sinteticamente richiamata in questa sede.

(379; 11.12.1986)

Giardini, Meduri. *All'assessore all'urbanistica*. Per sapere - premesso che:

la Regione deve deliberare al più presto sulla definitiva localizzazione dei tre impianti

consortili per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, da situare nei territori dei Comuni di Reggio, Catanzaro e Rossano;

a proposito di quello da impiantare nel Comune di Rossano, era stato comunicato allo stesso Comune, con nota dell'Assessorato all'urbanistica n. 2352 del 25.5.1985 la scelta della località "Tuscanello" con acclusa corografia -;

come mai, per quale motivo ed in virtù di quali considerazioni l'Assessorato all'urbanistica, con nota del 18.6.85 (vale a dire meno di un mese dopo la prima comunicazione) n. 2891 di protocollo, notificava la decisione di allocare l'impianto consortile di Rossano non più in località Tuscanello ma in un sito scelto fra tre possibili e situato tra il torrente Coserie ed il torrente Lubrica, zona contrada Amica;

se tale scelta è maturata dopo contatti personali dell'assessore regionale competente con membri della Giunta municipale in carica a Rossano e se sia vero che il terreno del sito scelto dall'Assessorato sia di proprietà di Salvati Domenico che, a quanto sembra, sarebbe padre dell'attuale Vicesindaco del Comune di Rossano Calabro;

se tale scelta risponda a criteri reali di legalità e di moralità atteso anche il fatto che la scelta del sito - che peraltro sarebbe pesantemente oberato da gravami ipotecari iscritti da terzi creditori della ditta Salvati - potrebbe anche, stando alle apparenze, avere risposto a criteri di clientela e di interesse privato più che, invece, a criteri di buona amministrazione e di pubblica utilità;

se, così stando le cose, si possono avere con immediatezza le informazioni richieste e nel contempo conoscere quali siano i motivi dei ritardi accumulati dall'iter della pratica relativa alla realizzazione degli impianti consortili

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

di smaltimento dei rifiuti soliti e dei fanghi, ritardi che rischiano di far perdere alla nostra Regione circa 60 miliardi di fondi Fio.

(381; 16.12.1986)

Giardini, Meduri. *All'assessore ai beni culturali*. Per sapere – premesso che:

risulta ai sottoscritti che la fase conclusiva della legge sui “giacimenti culturali”, che ha sollevato insolito giustificato interesse nell'opinione pubblica, è terminata da tempo. Il disposto che porta il nome del proponente, onorevole De Michelis, tende a creare occupazione per i giovani e lavoro qualificato per i laureati disoccupati nel settore dei “beni culturali”;

dall'obiettivo che la legge si propone nasce l'articolo 15 della “finanziaria” dello Stato per stanziare-- per il 1986 - la cifra di 600 miliardi;

approvata la “finanziaria” (febbraio 1986), emessi i decreti applicativi, sono stati aperti i termini di presentazione dei singoli “progetti”. Risultato: un successo, a detta del ministro De Michelis intervistato in proposito;

in data 18 settembre 1986, da un foglio economico a tiratura nazionale, è stato possibile rilevare che solo 39 proposte sono state approvate ed ammesse ai relativi finanziamenti. Tali proposte - che prevedono lavoro per 3700 giovani - risultano presentate da industrie dal nome prestigioso quali Efimdata, Olivetti, Ibm, Fiat-Engineering, Digital ecc. Sono presentatrici di progetti anche le regioni Emilia Romagna, Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Sardegna insieme ad alcune Province e Comuni. Brilla l'assenza delle province e delle città calabresi!;

per la nostra Regione, i sottoscritti, rilevano l'esistenza di alcuni “progetti”, peraltro già

accolti e compresi tra i 39 citati da finanziare con i fondi 1986. Essi fanno capo all'Associazione culturale ionica, relativamente alla “catalogazione beni archeologici dalla preistoria al medioevo”, all'Università della Calabria per la “catalogazione beni architettonici” e alla Olivetti per “recupero beni subacquei e museo elettronico”;

non appare, non viene quanto meno nominata, in alcun modo, la Regione Calabria il che sembra strano agli scriventi, mentre - di contro - ci si potrebbe ritenere soddisfatti che tre progetti - su trentanove ammessi in tutta Italia - riguardano la nostra terra -:

in che misura la Regione Calabria è stata interessata per la redazione dei progetti presentati dall'Associazione culturale ionica, dalla Università della Calabria e dalla Olivetti. Se sono state avanzate richieste elaborate dall'Assessorato ed evidentemente non accettate;

a chi fa capo la richiamata Associazione culturale ionica, pur benemerita a cospetto della totale assenza delle tre province e delle città di Catanzaro, Reggio e Cosenza che avrebbero potuto accedere ai finanziamenti;

a chi è demandata la selezione e l'assunzione dei giovani diplomati e laureati (almeno alcune centinaia) che dovrebbero prestare, in concreto, la loro opera nella catalogazione e ricerca dei beni secondo i progetti presentati ed ammessi a finanziamento. Quali criteri saranno seguiti per tali assunzioni e se avverranno limitatamente ai “comprensori” entro i quali operano i tre enti interessati all'esecuzione dei citati progetti. Quali progetti sono in approntamento, per l'anno 1987, da parte dell'Assessorato ai beni culturali che è nelle intenzioni avviare e sostenere;

quali province e comuni calabresi hanno intenzione di avviare la redazione di progetti per il 1987 e se risulta all'assessorato;

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

quale l'ammontare di ciascun finanziamento per i progetti sull'odati e quale il numero di giovani che, per ciascuno dei tre interventi, si prevede di assumere;

se i progetti di cui trattasi, interessanti la Calabria, hanno avuto inizio e con quale e quanto personale.

(382; 18.12.1986)

Giardini, Meduri. *All'assessore alla sanità.* Per sapere:

se è nelle sue intenzioni rimuovere, con la sollecitudine che il caso impone, le cause che hanno determinato la paralisi dell'Usl n. 3 di Trebisacce (Cs) con grave pregiudizio per gli interessi primari della popolazione;

in questa sede, gli interroganti ritengono superfluo elencare i motivi - che sono tanti e gravissimi - della denunciata inammissibile stasi, ragioni verosimilmente conosciute dall'assessorato competente e che, comunque, per la cronaca, richiamano immancabilmente le sorde lotte di potere tra i partiti di regime interessati alla gestione dell'Usl n. 3;

ciò che appare inammissibile, abnorme, delittuoso in questa vicenda all'italiana, è dover impotenti registrare il cattivo funzionamento dell'unico ospedale esistente nell'intero Alto Ionio, con tutto quel che ne consegue in quanto a disagi e rischi per la salute dei cittadini.

(383; 18.12.1986)

Meduri, Giardini. *Al Presidente della Giunta regionale.* Per sapere - premesso che:

recentemente, in Basilicata, si è svolto un incontro tra i rappresentanti della Regione, dell'Università e del Cnr nel quadro che prevede il riequilibrio dell'incidenza dell'atti-

vità scientifica del Centro nazionale ricerche nel meridione;

nel corso dell'incontro sono stati illustrati gli obiettivi dell'accordo che vedrà, per la prima volta, l'istituzione - appunto in Basilicata - di sette sezioni staccate di organi ed istituti di ricerca del Cnr nei settori del telerilevamento dei materiali, delle acque, della chimica, dell'orticoltura, delle tecnologie didattiche. Si è anche fissato il numero dei dipendenti da assumere nell'ambito dell'area di ricerca che dovrebbe superare, in nove anni, le 600 unità. Nello stesso tempo è stato previsto, per la formazione dei ricercatori, il conferimento di "circa 250 borse di studio" -:

a) se la Regione Calabria è stata, parimenti alla consorella Basilicata, oggetto di attenzione da parte del Cnr;

b) quali gli accordi intercorsi con il sullodato Centro nazionale ricerche in relazione all'obiettivo che ci si propone di raggiungere per il "riequilibrio dell'incidenza dell'attività scientifica del Cnr nel Meridione" del quale la Calabria fa parte dimenticata;

c) quali e quante sono le "sezioni staccate di organi ed istituti di ricerca", e per quali materie, già impiantate o da impiantare in Calabria;

d) quali concrete azioni si intendono avviare, da parte della Giunta, con la tempestività che chiaramente s'impone (ove le tanto blaterate urgenze di aggiornamento scientifico della nostra Regione fossero state disattese) per l'inserimento anche della Calabria nel "progetto" di importanza notevole - come appare incontrovertibile - promosso dal Cnr e del quale ha, cosa della quale ci ralleghiamo, già ampiamente beneficiato la Basilicata.

(384; 18.12.1986)

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

Giardini, Meduri. *All'assessore ai lavori pubblici*. Per sapere:

se, nei suoi settimanali spostamenti - da Cosenza, ove risiede, a Reggio Calabria - per partecipare ai lavori del Consiglio e delle Commissioni, si sia mai accorto delle condizioni di pessima manutenzione nella quale si trova l'autostrada e quali e quanti rischi comporti percorrerla;

quale azione, volta a determinare il miglioramento della primaria arteria, intende sollecitamente attuare;

ove, come appare assai verosimile, non avesse cognizione di ciò che i sottoscritti interroganti vanno esponendo, s'informa che l'autostrada è da tempo diventata (nonostante il periodico finanziariamente dispersivo, chiaramente insufficiente e il ricorrente pessimo "maquillage" al quale viene sottoposta) un'autentica pista africana. Buche, avvallamenti, mancato corretto drenaggio delle acque piovane, sterpaglie che invadano la sede stradale stessa, piante debordanti la sede delle corsie, oggetti svariati caduti da mezzi in transito e rimossi dopo molto tempo - quando vengono rimossi! - rendono difficili e a volte impossibile quanto sommaramente rischiosi i ricorrenti pur necessari sorpassi, la stessa corretta guida, con tutto quel che può incorrere (e purtroppo spesso mortalmente incorre anche agli automobilisti più attenti e corretti). Il tutto si accentua oltre misura nel periodo invernale;

si ricorda in proposito che la richiesta da tempo avanzata dai sottoscritti di adoperarsi affinché finalmente l'autostrada Salerno-Reggio Calabria passi all'Iri (come per tutte le autostrade che si rispettino) è - come prevedevasi - caduta nell'indifferenza colpevole più assoluta;

troppi e consistenti sono risaputamente gli

interessi politici e non che verrebbero rimossi. E' così, infine, che l'utente della strada, la collettività paga l'alto prezzo degli interessi del "Palazzo".

(385; 18.12.1986)

Interrogazione a risposta orale

Mallamaci. *Al Presidente della Giunta regionale*. Per sapere - premesso che:

dalla lettura della stampa di questi giorni si ha notizia di una vertenza aperta da due avvocati contro la Regione per il mancato pagamento degli onorari dovuti, secondo gli interessati, per prestazioni erogate;

la notizia diventa sconvolgente e sensazionale, ponendo seri motivi di carattere morale, quando si apprende che l'ipotesi sulla entità dell'indennizzo, potrebbe ammontare fino all'astronomica cifra di 13.500 milioni di lire per ciascuno dei due avvocati ricorrenti;

è incredibile, poi, apprendere che la difesa dell'Ente si è realizzata attraverso una forma ammissiva di tenutezza al pagamento, sia pure in misura più moderata;

è rilevante conoscere se il dott. proc. Ilario Musuraca dell'Ufficio legale interno ha sufficiente specializzazione per occuparsi di un giudizio in materia di lavoro, considerato che la memoria difensiva dell'Ente - dallo stesso redatta e presentata, nei limiti sopra indicati - precluderebbe, secondo esperti, assolutamente la possibilità di ogni ulteriore difesa -;

se è stata sufficientemente indagata la posizione dei due professionisti, nell'ambito della Commissione *de quo*, al fine di conoscere se il rapporto costituitosi, tra questi e l'Ente, presenta o no gli estremi di una prestazione d'opera intellettuale o non piuttosto di un

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

incarico pubblico di natura politica anche se pur convenientemente gettonato per il lucro cessante e per il danno emergente.

(380; 16.12.1986)

Riesame progetto di legge numero 186/3^A, recante: "Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali" (Del. n. 188)

Articolo 1
(Oggetto delle tasse)

I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nella annessa tariffa adottati dalla Regione Calabria nell'esercizio delle proprie funzioni sono soggette alle tasse sulle concessioni regionali, attribuite alle Regioni a statuto ordinario con la legge 16 maggio 1970, numero 281, e istituite dalla Regione Calabria con la legge 31 dicembre 1971, numero 1, nella misura e con le modalità indicate nella tariffa stessa.

Articolo 2
(Obbligo del pagamento)

La tassa di rilascio è dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna di esso all'interessato.

La tassa di rinnovo va corrisposta allorché gli atti, venuti a scadenza, vengono di nuovo posti in essere.

La tassa per il visto e quella per la vidimazione vanno corrisposte nei termini stabiliti dalla tariffa stessa.

Nei casi espressamente indicati nella tariffa, gli atti, la cui validità sia pluriennale, sono soggetti ad una tassa la cui validità sia pluriennale, sono soggetti ad una tassa annuale da corrispondersi nel termine stabilito nella tariffa stessa, per ogni anno successivo a quello nel quale l'atto è stato emesso.

Quando la misura della tassa è in funzione della popolazione dei comuni, questa è desunta dai dati dell'ultimo censimento pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.

Articolo 3
(Modalità di pagamento)

Le tasse sulle concessioni regionali alle quali sono soggetti gli atti specificati nella tariffa, che fa parte integrante della presente legge, si corrispondono mediante versamento sul conto corrente postale numero 353896 intestato: "Regione Calabria - Servizio di Tesoreria - Catanzaro".

Articolo 4
(Riscossione coattiva)

Per la riscossione coattiva delle tasse sulle concessioni regionali e delle relative sopratasse si applicano le disposizioni del Testo Unico per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con R.D. 14 aprile 1910, numero 639.

Articolo 5
(Mancato o ritardato pagamento delle tasse)

Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano state pagate.

Articolo 6
(Sanzioni)

Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa di concessione regionale senza aver ottenuto l'atto stesso o senza aver assolto la relativa tassa, incorre nella pena pecuniaria da un minimo pari al doppio ad un massimo pari al sestuplo della tassa ed in ogni caso non inferiore a lire 2.000.

Il pubblico ufficiale che emetta atti soggetti a tassa sulle concessioni regionali senza che

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto è soggetto alla pena pecuniaria da lire 2.000 a lire 20.000, oltre il pagamento delle tasse dovute, salvo, per queste, il regresso verso il debitore.

Salvo che non sia diversamente disposto nell'annessa tariffa, nel caso di mancato pagamento delle tasse annuali nei termini stabiliti, in luogo della pena pecuniaria di cui al primo comma, si incorre:

a) in una soprattassa del 10 per cento della tassa dovuta se questa è corrisposta entro trenta giorni dalla scadenza;

b) in una soprattassa del 20 per cento della tassa dovuta se questa è corrisposta oltre il termine di cui alla precedente lettera a) ma prima dell'accertamento dell'infrazione.

Articolo 7
(Accertamento e definizione
delle violazioni)

Le violazioni delle norme della presente legge sono accertate, oltre che dagli organi previsti dalle norme dello Stato in materia di tasse sulle concessioni governative, anche dai funzionari dell'Amministrazione regionale appositamente designati e muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal Presidente della Giunta regionale, nonché, limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici tributari regionali, da qualsiasi funzionario od impiegato addetto agli Uffici stessi.

I processi verbali di accertamento devono essere trasmessi, a cura degli Uffici dai quali dipendono gli accertatori, al Presidente della Giunta regionale per i provvedimenti di sua competenza di cui all'articolo 30 della legge regionale 31 dicembre 71, numero 1.

Per quanto riguarda non previsto dal prece-

dente comma si osservano, in materia di violazioni, le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, numero 4.

Articolo 8
(Riscossione e ripartizione
delle pene pecuniarie)

Le pene pecuniarie irrogate dal Presidente della Giunta Regionale per le violazioni alle norme in materia di tasse sulle concessioni regionali sono riscosse dalla Tesoreria regionale ed il relativo provento è ripartito a norma della legge 7 febbraio 1951, numero 168, e successive modificazioni, intendendosi sostituita la Regione all'Erario agli effetti di cui all'articolo 1 di detta legge.

Articolo 9
(Ricorsi amministrativi)

I ricorsi amministrativi contro l'applicazione delle tasse sulle concessioni regionali e delle relative soprattasse devono essere presentati al Presidente della Giunta regionale nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione o comunicazione dell'atto impugnato, o da quando l'interessato abbia comunque avuto piena cognizione di esso.

Tali ricorsi possono anche essere inoltrati a mezzo raccomandata con avvio di ricevimento. In tal caso la data di spedizione vale quale data di presentazione.

Contro la decisione del Presidente della Giunta regionale è ammesso ricorso per revocazione, per errore di fatto o di calcolo e nelle ipotesi previste dall'articolo 359, numeri 2 e 3, del codice di procedura civile.

Tale ricorso deve essere proposto nel termine di 60 giorni decorrenti dalla notificazione della decisione o dalla data in cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento. Di ufficio o su domanda del ricorrente, proposta

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

nello stesso ricorso o in successiva istanza, il Presidente della Giunta Regionale può sospendere per vari motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.

Articolo 10
(Delega)

Il Presidente della Giunta regionale può delegare un componente della Giunta alla firma degli atti previsti dalla presente legge.

Sentito lo stesso componente della Giunta, il Presidente può delegare inoltre un funzionario del servizio alla firma degli avvisi di notifica dei verbali di accertamento delle violazioni e dei contestuali inviti alla definizione in via breve delle stesse.

Articolo 11
(Decadenza e rimborsi)

L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge può essere eseguito entro il termine di decadenza di 5 anni, decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa la violazione.

Il contribuente può chiedere al Presidente della Giunta regionale la restituzione delle tasse sulle concessioni regionali erroneamente pagate entro il termine di decadenza di 5 anni a decorrere dal giorno del pagamento o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, dalla data di comunicazione del rifiuto stesso.

Nonostante l'inutile decorso del termine di cui al 1° comma, l'atto per il quale non sia stata corrisposta la tassa sulle concessioni regionali non acquista efficacia sino a quando la tassa stessa non venga corrisposta. In tal caso non sono dovute le sanzioni per il mancato e ritardato pagamento.

Articolo 12
(Norme abrogative)

Sono abrogate le disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali contenute in precedenti leggi regionali ed, in particolare, nella legge regionale 31 dicembre 1971, n. 1 che siano in contrasto o comunque non compatibili con le norme della presente legge.

E' altresì abrogato il primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 14.12.1978, numero 27.

Articolo 13
(Rinvio alle norme legislative dello Stato)

Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano alle tasse sulle concessioni regionali le disposizioni di legge concernenti le tasse sulle concessioni governative.

Articolo 14
(Meccanizzazione)

Il servizio riguardante le tasse sulle concessioni regionali sarà meccanizzato a cura del Centro elettrocontabile della Regione Calabria, in base ai dati che ad esso saranno forniti dal competente Ufficio Tributi.

Articolo 15
(Arrotondamento)

L'importo totale delle tasse e dei contributi determinati in relazione al quantità variabili è arrotondato alle 500 lire superiori.

Articolo 16
(Entrata in vigore)

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Riesame progetto di legge numero 221/3^, recante: "Istituzione di numero 40 borse di studio per giovani laureati" (Del. n. 189)

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

Art. 1

La Regione Calabria, al fine di promuovere ed incentivare la ricerca scientifica e la specializzazione dei giovani laureati, soprattutto in quei settori in cui la Regione maggiormente necessita di esperti qualificati, istituisce 40 borse di studio annuali da usufruire presso i dipartimenti - ove istituiti - e le facoltà delle Università calabresi.

Art. 2

La Regione Calabria stipula con l'Università degli Studi della Calabria e con l'Università di Reggio Calabria apposite convenzioni con le quali queste si impegnano a fornire ai laureati, risultati vincitori delle borse di studio, gli strumenti e le attrezzature necessarie alla ricerca.

Entro sessanta giorni dalla stipulazione della convenzione, alla pubblicazione del bando di concorso per la concessione delle borse e a redigerlo, previo parere dell'Assessorato regionale alla P.I., secondo le modalità previste dalla legislazione vigente e nel rispetto delle norme contenute nella presente legge.

Art. 3

Le borse di studio possono essere rinnovate per non più di due volte. Tuttavia, qualora il titolare abbia conseguito ai sensi dell'articolo 73 del Dpr 382 dell'11/7/80, il titolo di dottore di ricerca, ha diritto al rinnovo della borsa anche per i due anni accademici immediatamente successivi a quello nel quale ha conseguito tale titolo.

I borsisti non possono svolgere attività professionale o di consulenza retribuita né per enti pubblici, né per i privati.

Le borse di studio, comunque utilizzate, non danno luogo a trattamenti previdenziali né a

valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.

Art. 4

Possono concorrere all'assegnazione delle borse di studio tutti i cittadini, con particolare riguardo per i figli di genitori emigrati, di età non superiore ai 30 anni.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di un diploma di laurea, conseguito presso qualsiasi Università, nelle discipline attinenti al gruppo di concorso per cui le borse di studio vengono bandite.

I diplomi di laurea valevoli per ciascun gruppo saranno specificati nel bando di concorso. Gli aspiranti dovranno inoltre possedere i requisiti necessari al pieno svolgimento dell'attività connessa con il godimento della borsa.

Art. 5

L'esame di concorso per l'attribuzione delle borse di studio consiste in una prova scritta, in una prova orale e nella valutazione dei titoli presentati, fra i quali il voto di laurea, la votazione riportata nei singoli esami, le eventuali pubblicazioni.

I titoli saranno valutati secondo quanto disposto dal Ministero della Pubblica Istruzione con decreto del 16 settembre 1982.

Art. 6

Al termine delle prove e della valutazione dei titoli la Commissione giudicatrice provvede alla formazione della graduatoria finale di merito per i soli candidati risultanti idonei.

In caso di rinuncia di uno o più vincitori, il candidato idoneo che segue nella graduatoria

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

subentra nel godimento della borsa, fino all'esaurimento della graduatoria stessa.

Art. 7

Le commissioni giudicatrici sono costituite da tre professori ufficiali, di cui uno almeno ordinario, designati, su proposta dei Dipartimenti interessati, ove costituiti, o dal Consiglio della Facoltà cui afferiscono le discipline per le quali le borse devono essere fruite, da un Dirigente dell'Assessorato regionale alla Pubblica Istruzione e da un funzionario in servizio presso lo stesso Assessorato cui competono anche le funzioni di segretario della Commissione, entrambi designati dall'Assessore regionale al ramo.

La Commissione giudicatrice nella prima seduta elegge il proprio presidente.

Art. 8

E' fatto obbligo ai titolari delle borse di studio di presentare al Consiglio di facoltà, o al Consiglio di Dipartimento, presso il quale svolgono la loro attività di ricerca, una dettagliata relazione alla fine dell'anno di fruizione della borsa.

Su proposta dei docenti che seguono il lavoro di ricerca del titolare della borsa di studio, la Facoltà può sospendere il godimento di quest'ultima, qualora l'attività di ricerca non sia effettivamente perseguita e il titolare si renda responsabile di gravi e ripetute inadempienze e di prolungate assenze ingiustificate.

Ciascuna Facoltà ha l'obbligo di trasmettere all'Assessorato Regionale alla Pubblica Istruzione copia delle relazioni dei borsisti.

Art. 9

L'importo annuo lordo di ciascuna borsa è stabilito in lire 8.000.000. I titolari delle borse di

studio regionali godono altresì del trattamento previdenziale e assicurativo di legge cui si provvederà con una apposita convenzione da stipularsi tra l'Ente Regione e l'Enpdep.

L'importo della borsa di studio è rivedibile ogni due anni con delibera del Consiglio Regionale.

Art. 10

Le borse di studio di cui alla presente legge sono ripartite in ragione di 20 ciascuna fra l'Università della Calabria e l'Università di Reggio Calabria.

Esse saranno fruite presso le Facoltà o i Dipartimenti che saranno indicati nei rispettivi bandi di concorsi.

Per ciascun anno, i bandi dovranno prevedere una equilibrata ripartizione delle borse per aree disciplinari in modo da assicurare, in ogni caso, la fruizione di almeno tre borse in ciascuna Facoltà degli Atenei calabresi; i bandi, in ogni caso, devono prevedere borse di studio per i laureati in psicologia, chimica, geologia, archeologia in misura del 20 per cento dei posti.

Art. 11

Con delibera della Facoltà o del Dipartimento presso cui la borsa di studio viene fruita e dei competenti organi accademici, le borse possono essere fruite presso Università ed istituti di ricerca esteri. In tal caso l'importo delle borse è aumentato del 50% per tutto il tempo della permanenza all'estero.

Art. 12

La borsa di studio non può essere cumulata con altre borse corrisposte da Università, dallo Stato, da Enti pubblici e privati.

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

Art. 13

All'onere derivante dalla presente legge, ammontante a lire 450 milioni, per l'anno 1986, si provvede con impegno sul Capitolo 3313102 del bilancio della Regione.

Per gli anni successivi la corrispondente spesa sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

Riesame progetto di legge numero 51/3^A, recante: "Riordino e programmazione delle funzioni socio-assistenziali" (Del n. 190)

Titolo I

Principi e obiettivi della legge

Art. 1

Finalità degli interventi socio-assistenziali

La Regione Calabria, nello spirito delle norme costituzionali ed in attuazione dell'art. 3 dello Statuto Regionale, con la presente legge disciplina l'organizzazione e la gestione dei servizi socio-assistenziali e il riordino delle funzioni di assistenza sociale di competenza dei Comuni singoli e/o associati, al fine di promuovere un sistema di sicurezza sociale che:

- garantisca il rispetto della dignità della persona umana;

assicuri il pieno e libero sviluppo della personalità di ciascuno;

consenta l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini calabresi alla vita del Paese, concorrendo a rimuovere le cause di carattere sociale, culturale ed economico che determinano lo stato di bisogno e/o di emarginazione.

Art. 2

Funzioni del Comuni

In applicazione del D.P.R. 616/77 e della legge 641/78 il riordino delle funzioni socio-assistenziali di competenza dei Comuni singoli o associati concerne:

le funzioni già di competenza degli enti locali in forza di disposizione di legge precedenti al D.P.R. 616/77;

le funzioni trasferite agli Enti locali dal D.P.R. 616/77 e già svolte dagli Uffici centrali e periferici delle Amministrazioni statali, dalle Amministrazioni provinciali, dalle amministrazioni regionali, ai sensi del D.P.R. 15.1.1972 N. 9 nonché dagli Enti Nazionali di assistenza di cui alla tabella B del D.P.R. 616/77, compresa la nota aggiuntiva, dalle Ipab operanti nell'ambito regionale e degli Eca;

ogni altra funzione socio-assistenziale attribuita con legge dello Stato e della Regione.

In attesa della legge nazionale di riforma dell'assistenza e della legge di riforma delle autonomie locali, al fine di realizzare l'integrazione e il coordinamento dei servizi sociali con quelli sanitari, i Comuni singoli o associative provvedono a gestire i Servizi sociali secondo quanto previsto dalla presente legge.

Con l'entrata in vigore della presente legge le Usl assumeranno la denominazione di Ussl.

Art. 3

Principi informativi

La programmazione, l'organizzazione e la gestione delle attività svolte nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge sono ispirate ai seguenti principi:

prevenire l'insorgere dei fattori che determinano emarginazione e/o disadattamento;

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

privilegiare la realizzazione di servizi dei quali possa usufruire la totalità della popolazione;

garantire il diritto dei cittadini a non essere separati dalla propria famiglia e allontanati dalla propria comunità locale, attuando concrete forme di deistituzionalizzazione e limitando gli interventi di ricovero ai soli casi in cui ciò si renda necessario.

In questi ultimi casi il ricovero deve essere predisposto o nello ambito territoriale di residenza dell'utente o in assenza di strutture idonee, in ambiti territoriali il più possibile vicini al Comune di residenza;

favorire il mantenimento, l'inserimento o il reinserimento dei cittadini disadattati o disabili nella famiglia o nel normale ambiente sociale, scolastico, lavorativo;

rispettare le opzioni Individuali dei cittadini utenti in rapporto alle risposte socio-assistenziali esistenti;

utilizzare le esperienze della società civile nella pluralità delle sue espressioni: volontariato, cooperazione, istituzioni pubbliche e private, per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge;

promuovere le più ampie forme di partecipazione dei cittadini utenti alle gestione sociale dei servizi.

Art. 4

I destinatari

Sono destinatari dei servizi, delle prestazioni e degli interventi di cui alla presente legge i cittadini residenti nella regione Calabria, gli apolidi e, in via d'urgenza e nei casi di particolare necessità, gli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno e coloro che si trovano occasionalmente nella regione, per

il tempo necessario al loro rientro nel luogo di provenienza.

Titolo II

Servizi e attività socio assistenziali

Art. 5

Interventi socio-assistenziali

I Comuni singoli e/o associati attuano i seguenti interventi:

Segretariato Sociale;

Assistenza socio-pedagogica;

Interventi di prevenzione, promozione ed aggregazione sociale;

Assistenza economica e pronto intervento;

Assistenza domiciliare;

Soddisfacimento esigenze abitative;

Interventi per l'integrazione sociale;

Affidamenti etero-familiari;

Interventi connessi alle competenze dell'autorità giudiziaria e penitenziaria;

Centri di aggregazione sociale;

Servizi residenziali;

Centri vacanza;

Studi e ricerche;

Controllo sulle istituzioni per quanto di propria competenza.

Art. 6

Segretariato sociale

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

La Regione individua in un sistema informativo diffuso la condizione primaria per la realizzazione di una politica sociale ispirata ai criteri di democraticità, funzionalità ed economicità che debbono essere seguiti nell'attuazione di ogni tipo di intervento sociale.

La diffusione delle informazioni riguardanti i diversi aspetti della politica sociale è realizzata attraverso l'istituzione in ogni Comune della Regione di un servizio di segretariato sociale con i compiti di:

trasmissione diretta alla popolazione delle informazioni riguardanti la legislazione nazionale e regionale nei vari aspetti della vita economica e sociale;

ogni attività che possa essere di ausilio al cittadino nel suo rapporto con la pubblica amministrazione;

organizzazione di attività di partecipazione sociale per la discussione di problemi specifici di cui si occupano i servizi sociali;

predisposizione di un sistema informativo che permetta, nel rispetto della personalità e della riservatezza degli utenti, l'individuazione degli stati di bisogno e dei rischi di emarginazione di singoli, famiglie, comunità;

promozione di iniziative atte a influenzare i processi decisionali riguardanti gli interventi di politica sociale, secondo le indicazioni dei Piani Regionali;

f) attività specializzate di consulenza sui vari aspetti della politica dei servizi sociali.

Art. 7

Assistenza socio-psicologica

L'assistenza socio-psicologica ha lo scopo,

in tutti i servizi ed interventi previsti dalla presente legge, di favorire il superamento di stati personali di disagio psicologico connessi alle situazioni di disagio sociale, alla cui risoluzione sono finalizzati gli interventi della presente legge.

L'assistenza socio-psicologica si articola specificatamente in:

un'appropriata informazione e consulenza esercitata da tutti gli operatori sociali nell'ambito delle normali modalità di realizzazione degli interventi di cui alla presente legge e degli interventi sanitari nell'ambito della organizzazione integrata dei servizi sanitari e sociali;

attività specializzata di operatori professionalmente qualificati nell'ambito dell'organizzazione integrata dei servizi sanitari e sociali, con particolare riferimento alle attività di cui alla legge regionale 8 settembre 1977, n° 26, alla legge regionale 17 agosto 1984, n. 22 e alla legge regionale 3 settembre 1984, n. 28;

attività finalizzata alla socializzazione, al recupero scolastico e all'inserimento lavorativo.

Art. 8

Interventi di prevenzione, promozione e aggregazione sociale

Gli interventi di prevenzione hanno lo scopo di rimuovere le situazioni che determinano lo stato di bisogno o di emarginazione.

Sono rivolti, pertanto alla generalità dei cittadini e dei soggetti a rischio di emarginazione e sono finalizzati alla promozione della persona e ad una migliore qualità della vita. La Regione e gli Enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, promuovono il massimo sviluppo di iniziative; attività e la qua-

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

lificazione dei servizi sociali di carattere educativo, di aggregazione culturale, sportiva, ricreativa e d'informazione.

Art. 9

Assistenza economica e pronto intervento

L'assistenza economica concorre a garantire sufficienti risorse a singoli o nuclei familiari che si trovino in stato di particolare necessità, allo scopo di consentire l'autonomia del singolo o del nucleo familiare stesso.

L'intervento può avere carattere continuativo, limitatamente al permanere della situazione di bisogno, con lo scopo di contribuire al soddisfacimento delle necessità fondamentali di vita, oppure carattere straordinario allo scopo di favorire il superamento di situazioni, di particolare gravità e urgenza.

Le prestazioni di carattere continuativo dovranno tendere alla integrazione di redditi insufficienti, fino al raggiungimento di un minimo vitale, da valere per tutti gli assistiti indipendentemente dalla categoria di appartenenza e nei limiti di cui al punto 4 dell'art. 28 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria), rivalutati eventualmente dalle successive leggi finanziarie dello Stato.

Le prestazioni economiche straordinarie possono essere aggiuntive rispetto a quelle di carattere continuativo e il loro ammontare è determinato caso per caso avendo come obiettivo la risoluzione definitiva dello stato di bisogno.

Dovrà essere prevista, attraverso opportune procedure amministrative la possibilità di erogazione immediata di sussidi di assistenza straordinaria, in casi di particolare gravità e urgenza.

In particolare gli interventi di emergenza concernono:

l'erogazione immediata di sussidi di assistenza straordinaria anche a titolo di pagamento di tariffe alberghiere, in caso di necessità di alloggio temporaneo;

l'ospitalità temporanea, con o senza pernottamento, particolarmente nel caso di minori, adolescenti, ragazze madri, donne separate anche con prole, dimessi dagli istituti di pena, tossicodipendenti e tutti i soggetti a rischio, manifesto o latente, in servizi residenziali o presso nuclei familiari convenzionati.

Art. 10

Assistenza domiciliare

Gli interventi di assistenza domiciliare sono rivolti a singoli o nuclei familiari e consistono in prestazioni di aiuto domestico e cura della persona, assistenza sociale, sostegno socio-relazionale.

Gli interventi domiciliari assistenziali devono essere strettamente integrati con gli interventi sanitari, infermieristici, riabilitativi erogati dalle Ussl competenti.

Gli interventi sono rivolti in particolare a: persone anziane, persone inabili, invalide o comunque non autosufficienti, famiglie con minori handicappati, nuclei familiari che, per particolari contingenze non siano in grado, anche temporaneamente, di garantire il soddisfacimento delle esigenze di vita domestiche.

Art. 11

Soddisfacimento di esigenze abitative

Al fine di far fronte a specifici stati di bisogno connessi a carenze abitative o/a situazioni di pericolo anche per la salute, come momento preventivo di conseguenti situazioni di emarginazione e segregazione di individui o disgregazione di nuclei familiari e al fine di favorire le deistituzionalizzazione di

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

soggetti ricoverati, gli Enti locali intervengono mediante:

- assegnazione anche a condizioni di canone privilegiato, di alloggi di proprietà comunale, anche attraverso operazioni di riconversione patrimoniale da inserire nei piani di recupero di cui all'art. 27 della legge 457 del 5 agosto 1978;

Miglioramento di condizioni abitative attraverso interventi diretti di manutenzione, risanamento e adeguamento degli alloggi o concessione di contributi specifici a tal fine;

Concessione di contributiva titolo di integrazione dei canoni di locazione a persone singole, a nuclei familiari o a gruppi di persone, anche ai sensi del titolo III della Legge 392/78 e con i criteri di cui all'art. 76 della citata legge.

Art. 12

Interventi per l'integrazione sociale

Gli Enti locali operano per promuovere l'inserimento ed il reinserimento sociale di soggetti istituzionalizzati, emarginati o a rischio di emarginazione.

Ai fini di cui al precedente comma gli Enti locali:

promuovono l'applicazione delle norme relative al collocamento obbligatorio al lavoro in conformità alla normativa vigente;

esercitano una attività di informazione e indirizzo sulle possibilità occupazionali del territorio anche in relazione alle norme sul collocamento obbligatorio delle categorie predette;

assicurano la formazione professionale all'interno delle strutture penitenziarie, per tutta la durata dell'anno solare e promuovon-

do attività di formazione professionale esterna anche attraverso convenzioni con aziende pubbliche e private;

favoriscono l'inserimento lavorativo nelle imprese economiche del territorio anche intervenendo per adeguare i beni strumentali ed il posto di lavoro destinati alle attività lavorative delle persone handicappate e/o a rischio di emarginazione;

promuovono attività lavorative autonome in forma singola o di società, con particolare riferimento alle forme cooperative da parte delle persone assistite;

assicurano la presenza sul luogo di lavoro, ove necessaria, limitatamente al periodo indispensabile all'integrazione del soggetto nel lavoro stesso, di operatori sociali con funzioni di supporto;

assumono l'eventuale organizzazione del trasporto per il raggiungimento del posto di lavoro delle persone non autosufficienti.

Art. 13

Affidamento etero-familiare

E' diritto del minore essere educato nell'ambito della propria famiglia. A tal fine vanno garantire consulenza e sostegno anche economico per superare le situazioni pregiudizievoli per il minore. Ove questi interventi si siano rilevati inefficaci o siano inadeguati va favorito l'affidamento temporaneo del minore, ai soggetti individuati dalla legge 184/1983, secondo le seguenti priorità sancite nell'ordine dalla medesima normativa:

- a famiglia con prole, a famiglia senza prole, ad una persona singola, a comunità di "tipo familiare", ad Istituti educativi-assistenziali.

A tale scopo deve provvedere al reperi-

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

mento dei nuclei o dei singoli affidatari o delle Comunità o degli Istituti ed al convenzionamento con gli stessi.

L'affidatario provvederà al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore, agevolando i rapporti tra questi ed i suoi genitori e favorirà il reinserimento nella famiglia di origine.

Ai soggetti affidatari dovrà essere fornita un'adeguata preparazione e/o sostegno da parte dell'Ente locale - istituzionalmente preposto - e dovranno essere garantiti i necessari interventi di sostegno economico, sociale e psicologico.

Art. 14

Interventi connessi alle competenze delle autorità giudiziarie e penitenziarie

Gli enti locali provvedono a soddisfare le esigenze dei soggetti di cui all'art. 23 del D.P.R. 616/77, nell'ambito dei servizi e degli interventi erogati a tutti i cittadini in pari condizioni di bisogno.

A tal fine attuano gli interventi di cui alla presente legge, in collaborazione con le competenti autorità giudiziarie e penitenziarie e con i servizi ad esse connessi, anche all'interno delle strutture penitenziarie, in adempimento anche di quanto sancito nella legge n. 354/75.

Art. 15

Centri di aggregazione sociale

I Centri di aggregazione sociale sono strutture di sostegno e di socializzazione, istituite al servizio della generalità della popolazione e dei soggetti a rischio, garantendo, dove necessario prestazioni adeguate alle esigenze dei singoli e dei gruppi di utenti.

Tali servizi possono comprendere attività di

ristoro e devono fornire prestazioni di segretariato sociale. Essi devono altresì, essere collegati e integrati con gli altri servizi esistenti sul territorio, secondo le necessità degli utenti.

Art. 16

Servizi residenziali

Qualora risultino insufficienti o inadeguati o non siano praticabili gli interventi socio-assistenziali di cui alla presente legge per le situazioni in cui si rende necessario l'allontanamento stabile o temporaneo della persona dal proprio ambiente, in modo da evitare l'esposizione a particolari fattori di rischio da soddisfare le esigenze assistenziali e da garantire il massimo benessere psicofisico e sociale, sono realizzati i sotto elencati interventi aventi comunque carattere integrativo e complementare rispetto alle altre prestazioni previste dalla presente legge:

gruppo appartamento che si caratterizza come comunità destinata a minori e 4 adulti con particolari problemi personali e sociali ed è inserito in normali case di abitazione; accoglie un numero limitato di persone tra le quali sia possibile la convivenza e si struttura come comunità autogestita o gestita con la partecipazione della popolazione locale e con la presenza stabile di operatori sociali e di volontari;

comunità educativo-assistenziale destinata ad accogliere minori per i quali non sia stato possibile provvedere diversamente e sia necessario un particolare sostegno educativo diretto ad evitare o a riparare un eventuale disadattamento ed a favorire lo sviluppo di efficaci rapporti interpersonali. In essa è prevista la presenza stabile di un numero sufficiente di operatori appositamente qualificati;

comunità terapeutica finalizzata in particolare a trattamenti di riabilitazione di soggetti

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

portatori di disturbi di natura psichica o fisica e caratterizzata dall'integrazione tra operatori e soggetti assistiti;

casa di riposo destinata ad ospitare gli anziani a richiesta degli interessati o dei familiari o dei responsabili dei servizi socio-assistenziali e adeguatamente fornita di servizi socio-assistenziali collegati con i servizi di base. Le case di riposo debbono avere un regolamento tecnico-assistenziale per l'attuazione delle singole forme di assistenza e permettere la partecipazione, per quanto possibile degli ospiti alla organizzazione e gestione della vita della casa.

I succitati interventi possono erogare prestazioni a carattere semiresidenziale, volte a garantire un'assistenza di tipo continuativo, senza pernottamento, a persone comunque non autosufficienti per le quali non siano praticabili o risultino inadeguati altri tipi di intervento.

Nei servizi residenziali e semiresidenziali saranno garantite dalle Ussl competenti le prestazioni di tipo sanitario e riabilitativo.

Art. 17

Centri vacanza

I centri vacanza sono un servizio residenziale o semi-residenziale realizzato in località climatiche o particolarmente idonee per effettuare cure termali.

I centri vacanza sono organizzati nell'ambito di una politica sociale per l'uso del tempo libero, al fine di garantire in particolar modo alle persone anziane, ai minori ed agli inabili, un periodo di svago e di possibilità di recupero fisico e di nuovi contatti e rapporti sociali.

Art. 18

Studi e ricerche

Al fine di individuare le situazioni che deter-

minano l'insorgere di stati di bisogno e di emarginazione e per contribuire alla loro eliminazione o riduzione, la Regione e i Comuni singoli o associati:

attuano indagini e ricerche mirate per individuare gli stati di bisogno ed emarginazione in atto e le cause che li determinano nonché le situazioni individuali e collettive di rischio;

predispongono progetti mirati di intervento volti ad eliminare le cause che determinano gli stati di bisogno;

attuano iniziative volte alla informazione, alla divulgazione e al dibattito dei problemi relativi agli stati di bisogno e di emarginazione.

Art. 19

Requisiti di autorizzazione al funzionamento dei servizi semi-residenziali e residenziali

Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, stabilisce, entro 90 giorni dalla data di approvazione della presente legge, i requisiti sulla base dei quali può essere rilasciata l'autorizzazione di cui al successivo art. 20, in coerenza con le indicazioni del piano socio-assistenziale regionale.

I requisiti debbono riguardare la dotazione del personale qualificato, in rapporto all'utenza, la funzionalità dei locali e servizi, i requisiti qualitativi e quantitativi delle attrezzature necessarie e degli arredi e quant'altro previsto dalla normativa nazionale e regionale, compresa l'applicazione per il personale dei contratti nazionali di lavoro.

Art. 20

Autorizzazioni

Gli Enti, Fondazioni, Istituzioni e soggetti pubblici e privati che intendono aprire o trasformare strutture residenziali tutelari al fine

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

di offrire ospitalità continuativa e semi-residenziale a minori o a soggetti non autosufficienti, parzialmente o totalmente, sono tenuti a richiedere alla Giunta regionale l'autorizzazione al funzionamento, previo parere delle U.S.S.L. e del Comune competente per territorio, nell'osservanza dei criteri di cui al precedente articolo 19.

L'autorizzazione al funzionamento è subordinata all'osservanza della normativa vigente e dei regolamenti attuativi della presente legge.

La medesima autorizzazione deve essere richiesta per le strutture già esistenti.

L'autorizzazione non è cedibile ed è revocabile con il venir meno di uno dei requisiti richiesti.

L'autorizzazione costituisce titolo per l'iscrizione all'albo regionale.

Art. 21

Regolamento di gestione dei servizi sociali

I Comuni singoli e le Ussl con proprio atto deliberativo da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge sulla base dei criteri e standard fissati dalla Regione adottano il Regolamento per l'organizzazione e la gestione dei servizi socio-assistenziali che in particolare:

determini il livello gestionale minimo di erogazione delle prestazioni e la realizzazione degli interventi socio-assistenziali;

individuino le modalità e le forme di partecipazione dei cittadini e degli utenti alla gestione degli interventi e dei servizi in relazione alle specifiche caratteristiche degli stessi;

definisca l'istruttoria necessaria all'erogazione dei servizi nonché:

a) i soggetti destinatari degli interventi e quelli legittimati a richiederli;

b) gli accertamenti necessari e l'individuazione degli uffici competenti per la valutazione delle condizioni soggettive degli utenti e per la scelta degli interventi più idonei;

c) il concorso degli utenti al costo delle prestazioni fornite, in relazione alle proprie condizioni economiche;

- preveda la durata e le procedure di urgenza da adottare per i provvedimenti immediati ed eccezionali.

Il Consiglio regionale - su proposta della G.R. - entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta uno schema tipo di regolamento da inviare ai Comuni e alle Ussl.

Titolo III

Funzioni e competenze amministrative dei soggetti istituzionali per la gestione degli interventi socio-assistenziali

Art. 22

Funzioni e competenze della Regione

La Regione svolge, funzioni di indirizzo, coordinamento e verifica delle attività socio-assistenziali dei Comuni singoli o associati al fine di assicurarne la conformità agli obiettivi della presente legge e della programmazione socio-assistenziale regionale, nonché la congruenza tra i costi degli interventi e dei servizi e i relativi benefici;

indica gli obiettivi, le priorità ed i criteri per la realizzazione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali, nonché le modalità per il loro coordinamento e la loro integrazione con quelli sanitari anche tramite specifici progetti-obiettivo;

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

individua, altresì le attività socio-educative, di formazione al lavoro e socio-economiche, che interagiscono con le attività socio-assistenziali.

La Regione, inoltre:

approva il piano socio-assistenziale regionale;

ripartisce il fondo socio-assistenziale regionale per i servizi di assistenza sociale;

stabilisce annualmente, con delibera della Giunta Regionale i corrispettivi dei servizi resi dagli enti convenzionati, in relazione alla tipologia del servizio e ai costi effettivi dello stesso;

determina gli orientamenti generali per il concorso degli utenti e delle persone tenute al mantenimento e alla corresponsione degli alimenti, al costo delle prestazioni, garantendo comunque un minimo di autosufficienza economica;

cura la tenuta dell'albo regionale di cui al successivo art. 31;

promuove la formazione e l'aggiornamento professionale del personale addetto ai servizi sociali gestiti sia da enti pubblici che da enti privati;

promuove l'attuazione di un sistema informativo di servizi di assistenze sociale, quale articolazione del sistema informativo regionale;

disciplina le modalità di funzionamento, determina i requisiti organizzativi e funzionali dei servizi e delle strutture residenziali, attua la vigilanza sulle strutture socio assistenziali del territorio regionale;

attua forme di verifica idonee a migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi.

Restano inoltre di competenza della Regione le funzioni amministrative concernenti:

il riconoscimento giuridico, la classificazione, il controllo sugli organi, le riforme degli statuti e delle amministrazioni, le fusioni, le variazioni patrimoniali e le estinzioni delle istituzioni pubbliche aventi finalità socio-assistenziali, di cui alla legge 17 luglio 1890, n° 6972 e successive modificazioni ed integrazioni;

il riconoscimento giuridico, il controllo sugli organi, la riforma degli statuti, il coordinamento e l'unificazione delle amministrazioni di più fondazioni, la trasformazione degli stessi, le variazioni patrimoniali, le estinzioni e la devoluzione dei beni delle associazioni e fondazioni disciplinate dall'art. 12 del codice civile, le cui finalità si esauriscono nell'ambito della Regione ed operanti nella materia di cui allo art. 22 del D.P.R. 24 luglio 1977, n° 616.

In caso di inadempienza nell'attuazione delle finalità della presente legge, da parte delle U.S.S.L. e dei comuni, la Regione - Assessorato Servizi Sociali - subentra nell'esercizio delle rispettive funzioni e competenze al fine di garantire la erogazione delle prestazioni socio-assistenziali.

Art. 23

Competenze e funzioni delle Province

Le Province sono titolari delle competenze di cui allo art. 26 del D.P.R. 616/77 nonché delle funzioni di assistenza sociale loro attribuite dalle disposizioni legislative vigenti.

In attesa delle leggi di riforma dell'assistenza e delle autonomie locali, al fine di garantire la gestione integrata degli interventi, le Province secondo le indicazioni contenute nel Piano socio-assistenziale regionale, possono conferire agli Enti competenti, median-

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

te stipula di apposita convenzione, l'esercizio delle funzioni di cui al primo comma.

Con la convenzione sono, fra l'altro, disciplinati i rapporti patrimoniali ed economici e le modalità di impiego del personale provinciale nonché concordate le concrete modalità attuative dei servizi nei quali sono impiegate risorse personali e patrimoniali delle amministrazioni provinciali.

Lo schema tipo di convenzione sarà approvato dal Consiglio Regionale sentite le organizzazioni dei Comuni e le Amministrazioni provinciali.

Art. 24

Competenze dei Comuni

I Comuni erogano le prestazioni inerenti la gestione dei seguenti servizi ed interventi:

centri di aggregazione sociale;

centri di vacanze;

segretariato sociale;

assistenza socio-psicologica;

assistenza economica e pronto intervento;

assistenza domiciliare;

soddisfacimenti esigenze abitative;

inserimento lavorativo;

affidamenti etero-familiari;

interventi connessi alle competenze dell'autorità giudiziaria e penitenziaria;

abolizione delle barriere architettoniche;

altri interventi previsti dalla presente legge

non di competenza delle U.S.S.L. e servizi similari.

I Comuni, ai sensi della legge n. 278/76, possono delegare le competenze di cui al primo comma alle circoscrizioni.

I Comuni entro il 31 marzo di ciascun anno predispongono il piano annuale degli interventi e lo inviano alle U.S.S.L. competente e per conoscenze all'Assessorato Regionale Servizi Sociali, con le richieste relative all'integrazione dei servizi sanitari con quelli sociali e per la predisposizione del piano territoriale delle U.S.S.L. entro il 30 giugno le U.S.S.L. inviano alla Regione il piano territoriale degli interventi con le relative previsioni di spese e la relazione delle attività svolte.

Art. 25

Competenze dei Comuni Associati

Sono di competenza dei Comuni associati di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale n°18/1980 la programmazione, l'organizzazione e la gestione dei seguenti interventi residenziali tutelari: comunità educative assistenziali, case di riposo, comunità terapeutiche ed eventuali altri servizi di carattere residenziale tutelare, qualora i Comuni non siano in grado di provvedervi singolarmente. In attuazione di quanto previsto dall'art. 29 della legge regionale n°18/1980 tali competenze sono esercitate attraverso gli organismi di gestione delle U.S.S.L.

Per le competenze di cui al comma precedente presso ciascuna U.S.S.L. è attivato il Servizio Sociale di cui agli artt. 5 e 6 della legge regionale n. 18/1951.

Il Servizio Sociale delle U.S.S.L. svolge inoltre attività di consulenza ai Comuni e predispone e coordina l'integrazione delle prestazioni sanitarie con quelle socio-assistenziali.

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

Il Servizio Sociale si articola nei seguenti settori:

integrazione prestazioni: socio-sanitarie;

settore dell'assistenza domiciliare;

settore degli interventi domiciliari;

settore del controllo sulle istituzioni.

Gli interventi di cui al presente articolo sono approvati, su proposta del Comitato di gestione della U.S.S.L., dall'Assemblea dell'Associazione dei Comuni di cui all'art. 7 della legge n°18/1980.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29 della legge regionale n° 18/1980 ultimo comma, la gestione economico-finanziaria o contabile dei Servizi Sociali deve essere separata da quella dei Servizi Sanitari mediante contabilità separata allegata al bilancio delle U.S.S.L.

Titolo III

Funzioni e competenze amministrative dei soggetti istituzionali per la gestione degli interventi socio-assistenziali

Art. 26

Le funzioni dei distretti socio-sanitari di base

In attuazione dell'art. 23 della L.R. 2/6/B0, n. 18 i Comuni e le U.S.S.L. assumono il distretto come struttura funzionale di riferimento per l'organizzazione e gestione degli interventi e delle attività socio-assistenziali.

Il distretto è l'area di utenza e di partecipazione della popolazione alla gestione dei servizi socio-assistenziali.

Il servizio sociale nel distretto attua le funzioni di raccolta, elaborazione ed interpretazione delle informazioni disaggregate, indi-

viduali e di esercizio, riguardanti l'utenza nonché le informazioni a carattere informale sui problemi socio-sanitari e sui bisogni emergenti.

Tali informazioni vengono utilizzate dal servizio sociale distrettuale per la stesura dei programmi delle varie attività che, fatti conoscere alla popolazione e dibattuti con le forze politiche e sociali operanti nel distretto, vengono trasmessi alla direzione del servizio sociale delle U.S.S.L. e dei Comuni.

Il servizio sociale distrettuale, in particolare organizza e/o eroga le prestazioni relative ai seguenti interventi:

1) prevenzione, promozione ed aggregazione sociale;

2) coordinamento delle attività: di segretariato sociale, di assistenza socio-psicologica, di assistenza economica e pronto intervento, di assistenza domiciliare, per il soddisfacimento di esigenze abitative, per l'integrazione sociale, per gli affidamenti etero-familiari, per gli interventi connessi alle competenze dell'autorità giudiziaria, per l'abolizione delle barriere architettoniche, per le attività di studi e ricerche, per i servizi semi-residenziali, residenziali, centri vacanza.

Nelle more della definizione dei distretti socio-sanitari di base, le funzioni di cui al presente articolo saranno esercitate dalle U.S.S.L. e dai comuni in base alle competenze loro attribuite.

Art. 27

Programmazione regionale

La Giunta Regionale formula un piano regionale dei Servizi socio-assistenziali, nell'ambito del quale indica gli obiettivi, le priorità ed i criteri per la realizzazione degli interventi e dei Servizi socio-assistenziali,

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

nonché le modalità per il loro coordinamento e la loro integrazione con quelli sanitari anche tramite specifici progetti-obiettivo.

Nel Piano la Giunta Regionale individua altresì, le attività socio-educative, di formazione al lavoro, socio-economiche, che interagiscono con le attività socio-assistenziali.

Il Piano regionale dei servizi socio-assistenziali di norma è redatto ogni 3 anni e costituisce lo strumento di riferimento per la stesura dei "piani territoriali" dei Comuni e delle U.S.S.L.

Lo schema è pubblicato sul B.U.R. ed è inviato ai Comuni, alle Province, ai soggetti iscritti all'albo regionale ed alle associazioni di volontariato operanti nella Regione, con prefissione di un termine per l'invio di osservazioni e proposte.

La Giunta Regionale, tenuto conto delle indicazioni ricevute, definisce la proposta di piano socio-assistenziale, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Regionale.

Le U.S.S.L. in attuazione degli obiettivi del Piano Regionale dei Servizi socio-assistenziali, sulla base dei piani annuali d'intervento dei Comuni predispongono "Piani territoriali per l'organizzazione e gestione degli interventi e servizi socio-assistenziali che devono considerare:

gli aspetti qualitativi, quantitativi e la dislocazione delle strutture pubbliche tutelari o residenziali a carattere assistenziale, nonché le modalità di utilizzazione e gestione del personale;

il numero, la dislocazione, le caratteristiche organizzative e funzionali delle strutture o servizi gestiti da Enti pubblici o privati, operanti sul loro territorio, nonché la quota di fabbisogno da loro soddisfatta;

- il grado di integrazione esistente tra gli interventi e i servizi socio-assistenziali e gli altri servizi di competenza delle U.S.S.L.

Le U.S.S.L. ai fini dell'elaborazione dei piani territoriali, devono altresì, indicare:

- la struttura organizzativa e la dislocazione degli Interventi e dei servizi socio-assistenziali di cui al Titolo II della presente legge, con le relative modalità di attuazione specificando, in relazione agli obiettivi del Piano regionale, le modalità di trasformazione delle attuali prestazioni socio-assistenziali in aderenza alle finalità previste dalla presente legge;

- le operazioni di trasformazione attuabili mediante la riconversione delle risorse e delle strutture disponibili già di proprietà degli Enti Locali o ad essi pervenute a seguito del trasferimento di EE.CC.AA., II.PP.AA.BB. ed Enti nazionali ai sensi del D.P.R. 24/7/1977, n. 616, al fine di realizzare la deistituzionalizzazione delle persone attualmente in istituti;

le modalità di adeguamento delle strutture da riconvertire, alle norme previste dal D.P.R. 27 aprile 1978, n° 384 per il superamento delle barriere architettoniche nonché il piano delle necessarie iniziative per la graduale abolizione delle barriere architettoniche dagli edifici pubblici o destinati a pubblici servizi esistenti o in corso di realizzazione.

Nella fase di formulazione dei piani, le U.S.S.L., si avvarranno della collaborazione degli Enti iscritti all'albo di cui alla presente legge e delle associazioni di volontariato, istituendo apposita Consulta, che si riunirà almeno due volte l'anno, esercitando funzioni analoghe a quelle disposte per la Consulta regionale.

Il piano territoriale approvato dall'Assem-

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

blea dell'Associazione intercomunale dell'U.S.S.L., è inviato entro il 30 giugno alla Regione, Assessorato Servizi Sociali, con le relative previsioni di spesa e la relazione delle attività svolte.

Qualora le U.S.S.L. siano inadempienti rispetto alla trasmissione del piani di cui al presente articolo, il piano di riparto regionale sarà effettuato sulla base dei piani pervenuti ai sensi del precedente articolo 24.

Titolo IV

Istituzioni pubbliche e private

Art. 29

Competenze e funzioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (Ipab)

Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, fino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'assistenza, esercita no le proprie funzioni nel rispetto della presente legge. Esse concorrono, ferma la loro autonomia istituzionale, anche adeguando i propri statuti, a realizzare le finalità e gli interventi previsti dalla programmazione regionale e territoriale.

Art. 30

Assistenza privata

La Regione promuove e coordina il contributo al perseguimento delle finalità della presente legge, di associazioni, fondazioni, enti, cooperative, dotate o meno di personalità giuridica che svolgono attività socio-assistenziali nell'ambito regionale.

Art. 31

Albo

La Regione istituisce, presso l'Assessorato Servizi Sociali, un apposito Albo regionale per l'iscrizione degli Enti, Fondazioni, Istituzioni e soggetti privati che gestiscono strut-

ture ed attività socio-assistenziali, per i quali sia intervenuta l'autorizzazione ad operare secondo quanto previsto dall'art. 20 della presente legge.

La cancellazione dall'Albo può avvenire con provvedimento della Giunta regionale su iniziativa propria, a richiesta della parte interessata e degli Enti locali territorialmente competenti, per il venir meno dei requisiti di cui all'art. 19.

L'Albo, di cui al primo comma del presente articolo, verrà pubblicato entro il mese di marzo di ciascun anno nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 32

Volontariato

La Regione riconosce la funzione di utilità sociale del volontariato e ne promuove l'apporto e il coordinato utilizzo al perseguimento delle finalità della presente legge.

Al personale volontario sono rimborsate, se richieste e preventivamente autorizzate, le spese vive sostenute per l'espletamento delle attività prestate.

Art. 33

Consulta Regionale

Presso l'Assessorato ai Servizi Sociali è istituita una Consulta regionale, costituita da rappresentanti degli Enti Locali, delle Associazioni di volontariato, degli Enti, Fondazioni e Istituzioni iscritti all'albo di cui all'art. 31 della presente legge.

La Consulta si riunirà almeno due volte all'anno e avrà una funzione consultiva e propositiva per la redazione del piano regionale socio-assistenziale dei progetti obiettivo, nonché per la ripartizione del fondo regionale per la gestione dei servizi socio-assistenziali.

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale definirà un apposito regolamento, per il funzionamento democratico e partecipativo della Consulta regionale socio-assistenziale.

Art. 34

Convenzione con organismi pubblici e privati

I Comuni e le U.S.S.L., per la realizzazione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali, possono stipulare convenzioni anche per singole prestazioni con istituzioni, Enti, fondazioni pubbliche o private, soggetti privati, associazioni e cooperative operanti, senza scopo di lucro, nel campo socio-assistenziale.

Nella scelta dei soggetti sarà data priorità alle cooperative:

formate dal 60 per cento di soci disoccupati;

formate dal 20 per cento di portatori di handicap;

formate da utenti, volontari e operatori;

che abbiano già esperienza di gestione di servizi nella regione;

formate da personale di strutture socio-assistenziali riconvertite, oppure in via di riconversione, per adeguarsi alle finalità della presente legge.

Il piano territoriale delle U.S.S.L. nonché i piani annuali comunali, devono indicare quali prestazioni, interventi o servizi di quelli previsti dalla presente legge saranno realizzati mediante convenzioni.

Il Consiglio regionale, al fine di garantire l'unitarietà operativa e gestionale della pre-

sente legge, su proposta della Giunta regionale definirà uno schema tipo di convenzione che dovrà prevedere:

livelli di prestazioni e servizi rispondenti ai parametri stabiliti dal piano socio-assistenziale e dalle direttive regionali e/o alle indicazioni dei programmi e piani dei Comuni e delle U.S.S.L.;

copertura assicurativa contro il rischio di infortunio degli operatori e per la responsabilità civile verso terzi per i danni relativi all'esercizio delle attività convenzionate;

la durata delle convenzioni e le cause e modalità di risoluzione della stessa;

i rapporti finanziari con i soggetti convenzionati tenuto conto che alle organizzazioni di volontariato potrà essere riconosciuto soltanto il rimborso delle spese previste e effettivamente sostenute.

I rapporti con i volontari singoli, ammessi a concorrere con autonome prestazioni alla realizzazione di servizi od interventi socio-assistenziali, sono regolati mediante apposito atto. Ai volontari compete, se richiesto, il rimborso delle spese vive preventivamente autorizzate e, in ogni caso, la copertura assicurativa contro il rischio d'infortunio dei volontari stessi e per la responsabilità civile verso terzi per danni derivanti dalla loro attività.

Titolo V°
Personale

Art. 35

Attribuzioni del personale

Le U.S.S.L. ed i Comuni, per le attività dei servizi socio assistenziali, si avvalgono:

di personale proprio;

di personale dei Comuni, delle Province e

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

della Regione, nei limiti consentiti dai rispettivi ordinamenti;

di personale trasferito dai soppressi enti comunali di assistenza, di cui alla legge regionale 31 maggio 1978, n. 6, dalle II.PP.AA.BB., nonché di personale delle amministrazioni statali o di altri enti pubblici posto a disposizione della Regione e da questa assegnato ai sensi dell'articolo 123 del D.P.R. n. 616/1977 e della legge n. 641 del 21 ottobre 1978.

Al personale utilizzato dalle U.S.S.L. per lo svolgimento delle attività socio-assistenziali deve essere garantito il rispetto della professionalità già acquisita ed il trattamento giuridico ed economico sarà regolamentato dai contratti collettivi dell'ente di provenienza, in attesa della relativa normativa statale.

Art. 36

Organico del personale socio-assistenziale

Le U.S.S.L. ed i Comuni, tenendo conto dell'organizzazione e degli ambiti territoriali di intervento, determinano sul piano funzionale la pianta organica del personale addetto al servizio sociale.

Il personale addetto al servizio sociale è organizzato per settore di intervento.

Per la determinazione delle piante organiche di base, oltre al personale amministrativo, esecutivo ed ausiliario, sono previste le seguenti figure professionali: assistente sociale, animatore socio-culturale, assistente domiciliare, collaboratore familiare, educatore professionale, sociologo, psicologo e pedagogo.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le U.S.S.L. definiscono le piante organiche in relazione alle competenze di cui all'art. 25. Le piante organiche

saranno approvate dall'Assemblea dell'associazione dei comuni di cui all'art. 7 della legge regionale n.18/1980 e inviate alla Regione - Assessorato ai Servizi Sociali - per gli adempimenti di competenza.

Entro i trenta giorni successivi, la Regione, Assessorato Servizi Sociali, tenendo conto del Piano regionale dei Servizi socio-assistenziali, approva la pianta organica di ogni U.S.S.L.

Art: 37

Responsabile dei servizi sociali dell'unità sanitaria locale

In riferimento all'art.15 della legge 833/78, all'art. 8 del D.P.R. 20/12/1979,n. 761, e gli artt. 6, 11 e della legge regionale 18/81, è attivata la funzione di coordinatore del servizio sociale delle U.S.S.L.

Il Responsabile del servizio sociale fa parte dell'Ufficio di Direzione delle U.S.S.L., coordina tutti gli interventi socio-assistenziali, ne cura l'integrazione con i servizi sanitari e adempie a quanto previsto dall'art.13 della Legge Regionale 18/81.

Il responsabile del servizio sociale è prescelto tra gli operatori di ruolo dei servizi sociali o agli stessi assegnato funzionalmente, che ricoprano una delle qualifiche funzionali dirigenziali previste per i dipendenti degli enti locali o regionali ovvero posizioni funzionali equipollenti nel ruolo di appartenenza per i dipendenti inquadrati nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale e che siano in possesso di comprovata esperienza e competenza nella organizzazione dei servizi sociali.

Art. 38

Aggiornamento, qualificazione e riqualificazione degli operatori sociali

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

Al fine di promuovere l'acquisizione di metodologie e di criteri di organizzazione e di lavoro coerente con i principi della presente legge, la Regione Assessorato Servizi Sociali promuove corsi ed iniziative per l'aggiornamento, la qualificazione e la riqualificazione degli operatori sociali addetti ai servizi socio-assistenziali delle U.S.S.L., dei Comuni, degli Enti pubblici e privati, delle associazioni del volontariato e delle Cooperative.

Il Consiglio Regionale, a tal fine, su proposta della Giunta approva e finanzia programmi pluriennali e annuali di iniziative formative.

Per l'attuazione di tali iniziative la Regione si avvale delle U.S.S.L., di Enti ed istituzioni competenti in materia.

Titolo VI Beni e Patrimonio

Art. 39 Attribuzione beni mobili e immobili

I beni mobili ed immobili delle disciolte II.PP.AA.BB. della Regione e degli Enti Nazionali operanti in materia socio-assistenziale trasferiti alla Regione Calabria ai sensi dell'art.117 del D.P.R. 24/7/77; n°616, sono, con provvedimento della Giunta Regionale, attribuiti in proprietà ai Comuni in cui gli stessi sono ubicati.

Le U.S.S.L. e i Comuni stabiliscono, nell'ambito dei propri programmi, i criteri per l'utilizzazione nonché le modalità

di gestione dei beni mobili ed immobili di proprietà dei Comuni, e destinati alle funzioni di cui alla presente legge.

Il patrimonio mobiliare ed immobiliare attribuito ai Comuni, ai sensi del 1° comma del presente articolo/conserva la destinazione a

servizi socio-assistenziali, anche in caso di trasformazione patrimoniale.

Eventuali deroghe al vincolo di destinazione possono essere eccezionalmente autorizzate dalla Giunta Regionale sulla base di motivate proposte dei comuni singoli ed associati, qualora si siano comunque soddisfatte le esigenze di strutture socio-assistenziali della zona in cui hanno sede.

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni provvedono a mettere a disposizione in uso gratuito, dell'U.S.S.L. di cui fanno parte, i propri beni mobili ed immobili destinati ai servizi socio-assistenziali.

Art. 40

Individuazione dei beni mobili e immobili

All'individuazione dei beni di cui al precedente art. 39, provvede il Comune interessato d'intesa con l'U.S.S.L.

In caso di mancato accordo decide la Giunta regionale su richiesta del Comune o della U.S.S.L..

E' fatto divieto di provvedere alla alienazione o comunque allo svincolo di destinazione a servizi socio-assistenziali dei beni di cui al precedente art. 39.

Al divieto di alienazione od ai vincoli di destinazione dei beni previsto dal precedente comma, si può derogare nei casi e con le modalità previste dal precedente art. 39 della presente

Titolo VII

Finanziamento dei servizi socio-assistenziali

Art. 41

Modalità di finanziamento

Il finanziamento dei servizi socio-assisten-

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

ziali svolti dai Comuni singoli o associati è assicurato:

dai Comuni mediante fondi propri;

dalle Province nei termini definiti nelle convenzioni di cui al precedente art. 23;

dalla Regione, mediante la ripartizione del fondo regionale per la gestione dei servizi socio-assistenziali e dei fondi previsti da leggi specifiche.

Art. 42

Finanziamenti a carico dei Comuni

I Comuni provvedono annualmente a stanziare nel proprio bilancio le somme da accreditare alle U.S.S.L. per la gestione delle prestazioni e dei servizi di natura socio-assistenziali attribuiti alle U.S.S.L. stesse dalla presente legge.

L'Assemblea dell'Associazione dei Comuni propone annualmente ai Comuni la revisione della quota di finanziamento, al fine di assicurare un adeguato livello dei servizi.

Art. 43

Fondo regionale per la gestione dei servizi socio-assistenziali

La Regione, per concorrere al conseguimento delle finalità della presente legge, istituisce nel bilancio regionale, a decorrere dall'esercizio finanziario 1987, un fondo denominato "Fondo socio-assistenziale regionale".

A tale fondo affluiscono:

le entrate degli enti nazionali operanti in materia socio-assistenziale, attribuite alla Regione ai sensi dell'art. 1 duodecies del Decreto legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito con legge 21 ottobre 1978, n. 641; (Cap. 4331102)

gli stanziamenti previsti ai capitoli 4322101 e 4331101 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1986, finalizzati all'espletamento delle funzioni di assistenza già esercitate dalla Regione e attribuite ai Comuni con D.P.R. 24/7/77, n.616;

gli stanziamenti previsti ai capitoli 4233101 e 4233102 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1986 finalizzati alla realizzazione dei consultori familiari e alla tutela sociale della maternità, in attuazione delle Leggi 29/7/75, n.405 e 22/5/1978 n.194 e della L.R. 8/9/1977 n.26;

gli stanziamenti previsti al cap. 4231105 e 4231107 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1986 finalizzati al finanziamento delle funzioni di prevenzione e intervento contro l'uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti e psicotrope, in attuazione della legge 22/12/1975, n.685 e della legge 22/84;

gli stanziamenti previsti al Capitolo 4341102 dello stato di finalizzati agli interventi in favore dei cittadini portatori di handicap, in attuazione della L.R. 3/9/84 n.28;

gli stanziamenti previsti al Cap. 4341103 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1986, finalizzati all'istituzione, al potenziamento ed al funzionamento dei servizi di assistenza domiciliare agli anziani, in attuazione della L.R. 22/5/80 n.10;

gli stanziamenti previsti al cap. 4312101 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1986, finalizzati agli interventi già esercitati dall'OMNI, in attuazione della legge del 23/12/1975, n.698;

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

gli stanziamenti previsti al cap.4343103 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1986, finalizzati all'erogazione delle provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari a carico in attuazione delle. legge 31/3/80, n.463;

gli stanziamenti previsti al cap. 3221108 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1986, finalizzati all'organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento per operatori sociali;

1) gli stanziamenti previsti al cap. 3313106 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1986, riguardanti il funzionamento delle scuole di Servizio Sociale;

gli stanziamenti previsti al cap. 4211112 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1986, relativi al le spese per il finanziamento dell'assistenza psichiatrica, di cui all'art.51 della L. 833 del 23/12/1978;

gli stanziamenti previsti al cap.4211204 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1986, inerenti le spese per il potenziamento delle strutture di assistenza psichiatrica, di cui all'art.51 della legge n.833 del 23/12/1978;

le eventuali altre assegnazioni statali vincolate ad interventi socio-assistenziali;

le ulteriori risorse integrative regionali, da determinarsi con legge di bilancio,

Il fondo di cui al presente articolo è iscritto, pro-quota, in appositi capitoli di bilancio, rispettivamente:

per le spese di gestione dei servizi socio-assistenziali;

per le spese di investimento sulle strutture socio-assistenziali.

Per le spese di gestione dei servizi socio-assistenziali, la legge di bilancio determina annualmente l'entità della relativa spesa, a norma dell'art.17 della L.R. 22/5/1978, n.5.

Per le spese di investimento sulle strutture socio-assistenziali, sono di volta in volta disposte specifiche autorizzazioni di spesa, a seconda della necessità e fatte salve le disponibilità di bilancio.

La G.R. ove necessario, è autorizzata ad apportare, con proprio atto, le conseguenti variazioni di bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio 1987, ai sensi di quanto disposto dall'art.36, 3° comma, della L.R. 22/5/1978, n.5, nel rispetto della distinzione fra coperture finanziate con mezzi statali e regionali e delle altre specificazioni previste dal 7° comma dell'art. 25 della citata L.R. 22/5/1978, N.5, di contabilità regionale.

Art. 44

Ripartizione del fondo regionale
per la gestione dei servizi
socio-assistenziali

Il fondo regionale per la gestione dei servizi socio-assistenziali, viene annualmente ripartito, secondo i criteri e le modalità che saranno fissate nel piano socio-assistenziale della Regione:

fra i Comuni singoli o associati per il finanziamento dei piani di intervento di cui all'art. 24 tenendo conto di garantire prioritariamente la continuità degli interventi pubblici e privati già in atto e di realizzare il riequilibrio territoriale nei livelli di erogazione dei servizi socio-assistenziali, con riferimento particolare alla dimensione demografica del bacino di utenza e tenendo altresì conto dell'ampiezza del territorio;

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

fra le U.S.S.L., per il finanziamento dei piani territoriali di cui al precedente articolo 25, tenendo conto dei risultati conseguiti nell'attuazione dei programmi, nel corso dell'anno precedente.

In attesa del Piano assistenziale regionale, la Giunta regionale, entro il 30 settembre, predispose il Piano Regionale annuale socio-assistenziale. Il piano è approvato dal Consiglio regionale, unitamente al bilancio di previsione dell'anno cui si riferisce.

Nella formulazione del piano di riparto del fondo regionale, una aliquota può essere riservata ad attività promozionali di sperimentazione e di assistenza tecnica agli enti locali o alla realizzazione di iniziative e interventi straordinari da parte della Regione - Assessorato Servizi Sociali.

Art. 45

Per l'esercizio 1987, ai fini della predisposizione del piano annuale regionale socio-assistenziale di cui all'articolo 44 i piani di cui agli articoli 24 e 25 della presente legge, devono essere inviati alla Regione entro il 31 gennaio 1987.

Titolo VIII

Art. 46

Norme transitorie
Progetti - Obiettivo

La Regione, le U.S.S.L. e i Comuni, nell'ambito dei rispettivi piani territoriali di intervento, formulano progetti-obiettivo miranti a prevenire e rimuovere specifiche situazioni emarginanti e a realizzare progetti sperimentali.

Nella stesura dei progetti-obiettivo si deve tenere conto, contestualmente, dei criteri di utilità, efficacia ed efficienza degli interventi

in risposta ai bisogni della popolazione, rendendo accessibili e fruibili i servizi a tutti i cittadini.

Nella prima impostazione dei piani e nella formulazione dei progetti-obiettivo, deve essere data la priorità ai seguenti interventi nel rispetto delle specifiche esigenze territoriali individuate:

maternità, infanzia ed età evolutiva;

tutela sociale della popolazione anziana;

interventi a favore di categorie emarginate o soggette a rischio di emarginazione:

formazione ed aggiornamento professionale operatori socio-assistenziali.

Art. 47

In attesa dell'emanazione del regolamento regionale in ordine agli standard quali-quantitativi dei servizi previsti dalla presente legge, alle comunità educativo-assistenziali per minori e alle Case di riposo che superino i 50 ospiti, non sono consentite nuove ammissioni, rispetto a quelle accertate dall'Assessorato regionale ai Servizi Sociali alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

I limiti di cui al precedente comma non si applicano agli Istituti o Enti che ospitano soggetti in condizioni di bisogno per fini esclusivamente scolastici.

L'istituto può offrire, oltre al servizio residenziale, anche quello semiresidenziale, per cui è da considerarsi una struttura aperta al territorio.

Le riconversioni strutturali e socio-pedagogiche degli istituti assistenziali che comportano investimenti finanziari, saranno ammesse al contributo regionale secondo le norme di

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

ripartizione del fondo regionale per la gestione dei servizi socio-assistenziali di cui alla presente legge.

Art. 48

L'assessorato regionale ai servizi sociali curerà di comunicare ai comuni di residenza l'elenco degli assistiti, distinti per strutture residenziali presso cui sono ospiti e invitando gli stessi, ove possibile a perseguire le finalità della presente legge.

Art. 49

Le U.S.S.L. o i Comuni in relazione alle rispettive competenze, con l'entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire la continuità delle prestazioni e dei servizi in atto, subentrano nella titolarità delle convenzioni allo stato esistenti.

Art. 50

Sono abrogate tutte le norme regionali relative alla programmazione, al finanziamento, alla organizzazione e gestione dei servizi socio-assistenziali che risultino incompatibili con quelle della presente legge.

Riesame progetto di legge numero 367/3[^], recante: "Procedura della programmazione regionale" (Del. n. 191)

Art. 1

Finalità della legge – principi generali

La Regione, in conformità all'art. 55 dello Statuto, adotta la programmazione come metodo di governo e strumento per la realizzazione delle riforme economiche e sociali, in collaborazione con le autonomie locali e con il concorso di tutte le forze democratiche attive operanti sul suo territorio.

Art. 2

Soggetti della programmazione

La Regione, soggetto della programmazione regionale, esercita la funzione di coordinamento sugli Enti locali e sugli altri livelli d'organizzazione territoriale regionale ed assume la delega quale naturale strumento per l'esercizio delle funzioni amministrative ai sensi del DPR 26 luglio 1977, n. 616.

Sono altresì soggetti della programmazione nell'ambito delle attribuzioni loro conferite dalle leggi i Comuni, le Province, le Comunità montane e le associazioni dei Comuni.

Partecipano al processo di programmazione regionale le Province, le Comunità Montane, i Comuni e le Associazioni dei Comuni.

Art. 3

Piano regionale di sviluppo

La Regione predispone il piano regionale di sviluppo, secondo le norme contenute nella presente legge ed adegua la propria azione legislativa, regolamentare ed amministrativa al conseguimento degli obiettivi del piano.

Il piano regionale di sviluppo è lo strumento fondamentale per correggere gli squilibri settoriali e territoriali all'interno della Regione e per contribuire a superare il divario tra la Calabria ed il resto del paese.

Esso costituisce il quadro di riferimento per l'attività complessiva della Regione, degli Enti locali, degli altri Enti pubblici, delle Aziende a partecipazione pubblica e degli Operatori privati e per la elaborazione dei Piani di Sviluppo delle Comunità Montane di cui all'articolo 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 ed agli artt. 19 e 20 della legge regionale 29 gennaio 1974, n. 4.

Con il piano regionale di sviluppo, la Regione, in armonia con quanto previsto dall'art. 11 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, concorre alla determinazione degli obiettivi della programmazione economica nazionale.

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

Art. 4

Contenuti del piano regionale di sviluppo

Il piano regionale di sviluppo, nel definire gli indirizzi di sviluppo economico e sociale, anche al fine di utilizzare e valorizzare le risorse esistenti - umane, materiali e finanziarie - deve indicare:

gli obiettivi generali da perseguire per lo sviluppo economico e sociale e per l'assetto ed organizzazione del territorio;

le risorse e gli strumenti da utilizzare;

le scelte e le priorità;

gli interventi e le opere da realizzare nel periodo considerato, la loro localizzazione ed i Soggetti incaricati della loro predisposizione ed attuazione;

la spesa complessiva occorrente;

i tempi di attuazione degli interventi;

i vincoli relativi alle modalità ed alle priorità da osservare in fase di elaborazione e di esecuzione;

i criteri da adottare per la verifica dei risultati.

Il piano deve prevedere l'utilizzazione di tutte le disponibilità finanziarie della Regione, con il coordinamento dei flussi di spesa propri e di quelli provenienti dall'intervento ordinario, straordinario o speciale dello Stato, da altri Enti pubblici e privati che concorrono all'attuazione del piano e dalla Comunità Economica Europea.

Art. 5

Documenti del piano regionale di sviluppo

Il Piano Regionale di Sviluppo è costituito dai seguenti documenti:

rapporto sulla situazione socio-economica territoriale ed organizzativa della Regione;

linee socio-economiche, amministrative ed organizzative di riferimento generali e settoriali, con proiezione territoriale, temporale e finanziaria degli interventi e con specifico riferimento ai soggetti erogatori;

linee di assetto territoriale;

programma pluriennale di attività e di spesa strettamente correlato al bilancio pluriennale articolato per programmi di intervento e di progetti;

relazione sullo stato di attuazione del Piano regionale vigente, articolato per programmi e progetti, con la specificazione dello stato di attuazione dei risultati conseguiti.

Art. 6

Elaborazione ed approvazione del piano regionale di sviluppo

All'inizio di ogni legislatura, entro 120 giorni dalla propria elezione, in attuazione della proposta politico-programmatica approvata dal Consiglio Regionale, ed in armonia con quanto previsto dall'art. 27 dello Statuto, la Giunta Regionale provvede - di concerto con la Commissione per il Piano di Sviluppo di cui all'art. 9 della legge regionale 2 maggio 1978, n. 3 - alla elaborazione della proposta del piano regionale di sviluppo, avvalendosi dell'ufficio del piano di cui all'art. 8, della presente legge.

Art. 7

Partecipazione - approvazione - del piano regionale di sviluppo

La Giunta Regionale promuove forme di partecipazione volte ad acquisire il più ampio concorso delle forze economiche, sociali e culturali alle scelte del piano.

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

Copia della proposta del Piano viene inviata agli Enti di cui all'art. 2 - II comma - della presente legge ed alle Commissioni del Consiglio Regionale i quali devono esprimere le proprie valutazioni e proposte entro 60 giorni.

La Giunta Regionale, sulla base delle consultazioni effettuate e delle proposte e valutazioni pervenute di cui al comma precedente, adotta, entro 30 giorni la proposta definitiva di piano e la trasmette al Consiglio Regionale.

Il Consiglio Regionale, entro 90 giorni, approva il piano regionale di sviluppo che viene trasmesso al Governo ed al Parlamento.

Il Piano Regionale di Sviluppo è pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale e della sua approvazione è data notizia alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Il Piano regionale di sviluppo ha durata triennale e viene aggiornato annualmente per scorrimento.

Art. 8

Costituzione e compiti dell'ufficio del piano

L'articolo 6 della legge regionale 2 maggio 1978, n°3 è abrogato.

L'art. 11 della legge regionale 2 maggio 1978, n°3 è sostituito dal seguente:

“Al fine di provvedere alla elaborazione del piano di sviluppo economico-sociale e di assetto territoriale della Regione è costituito – presso la Giunta regionale – l'Ufficio del piano.

L'Ufficio del piano è composto:

da tre esperti, nominati dal Consiglio Regionale con contratto a termine, ai sensi

dell'ultimo comma dell'art. 68 dello Statuto Regionale;

dai coordinatori dei gruppi di lavoro dipartimentali;

da dodici esperti di cui almeno la metà scelti tra i docenti delle Università Calabresi; essi sono nominati dal Consiglio Regionale con voto limitato a 4 e le loro prestazioni vengono regolate con convenzione approvata dal Consiglio regionale;

dal responsabile del Settore Pianificazione Territoriale;

dal responsabile del Settore Bilancio;

dal responsabile del settore programmazione socio-economica.

In riferimento alla nomina degli esperti cinque giorni prima della data fissata per la nomina, i gruppi consiliari sono tenuti a depositare presso la Segreteria del Consiglio una rosa di almeno quattro nominativi, indicando per ciascuno dei designati il rispettivo *curriculum* attestante le competenze richieste per lo svolgimento dei compiti di cui alla presente legge. Svolge le mansioni di Segretario dell'Ufficio del piano un dipendente regionale con qualifica di dirigente di settore, nominato dal Consiglio regionale.

La Segreteria dell'ufficio del piano assolverà a tutti gli adempimenti connessi al funzionamento dell'Ufficio del Piano.

Nell'ambito dell'ufficio del Piano viene costituito con deliberazione della Giunta regionale, su proposta della Commissione per il Piano, un Nucleo di valutazione per l'analisi di validità socio-economica e territoriale degli interventi e della loro compatibilità con il Piano regionale di sviluppo.

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

L'ufficio del piano per i propri compiti di istituto, utilizza in particolare le unità di personale già inquadrato in sovrannumero nel ruolo unico regionale ai sensi della legge 16.5.1984, n. 138 risultate idonee al corso di formazione presso il Formez in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 1572 del 29 maggio 1983. Le professionalità acquisite dalle predette unità di personale a seguito del corso di formazione presso il Formez costituiscono titolo valutabile, ai sensi delle vigenti disposizioni in sede di immissione nell'organico del ruolo unico regionale.

All'Ufficio del piano sono attribuiti i seguenti compiti:

predisposizione degli atti relativi alla formazione del piano regionale di sviluppo e della sua verifica;

analisi e coordinamento dei documenti programmatici elaborati dai Dipartimenti e dai Soggetti di cui all'art. 2 della presente legge;

analisi sistematica dell'informazione statistica e della situazione socio-economica della Regione;

preparazione dei provvedimenti legislativi o regolamenti aventi attinenza con l'attuazione del piano;

predisposizione degli atti relativi alla elaborazione dei programmi d'intervento;

parere tecnico di conformità al piano regionale di sviluppo, dei piani di sviluppo delle Comunità Montane, dei piani di livello intermedio e sub regionale e dei piani zonali.

Presso l'ufficio del piano è costituito un ufficio documentazione e statistica dove confluiranno tutte le informazioni, i dati e gli elementi richiesti per l'elaborazione, attuazione, verifica ed approvazione del piano di svilup-

po da parte dei Dipartimenti, degli Organi, Enti regionali ed Enti locali.

Art. 9

Attuazione del piano regionale di sviluppo

Il Piano Regionale di Sviluppo si attua attraverso:

i piani di settore di cui all'art. 12 della presente legge;

i programmi d'intervento di cui all'art. 13 della presente legge;

i progetti di cui all'art. 17 della presente legge;

gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistici;

il bilancio annuale e pluriennale della Regione;

il programma pluriennale di attività e di spesa di cui al precedente art. 5 della presente legge;

i provvedimenti legislativi ed amministrativi della Regione.

Concorrono, inoltre, all'attuazione del piano regionale di sviluppo i Piani di Sviluppo delle Comunità Montane, i programmi ed i bilanci annuali e pluriennali delle Province e dei Comuni e delle Associazioni dei Comuni ed i piani zonali.

La Regione assicura il coordinamento della attività di programmazione socio-economica e della legislazione di intervento nell'economia, con la pianificazione territoriale regionale e con la pianificazione urbanistica locale.

In armonia con la programmazione regionale, il Piano Territoriale di coordinamento definisce l'organizzazione del territorio secondo gli indirizzi del piano di sviluppo,

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

individua le parti da sottoporre a disciplina e tutela, definisce i relativi sistemi delle infrastrutture e servizi ed assicura l'indirizzo ed il controllo regionale sulla pianificazione urbanistica locale.

Art. 10

Efficacia del piano regionale di sviluppo

Il Piano Regionale di Sviluppo ha efficacia di indirizzo, di prescrizione e di vincolo per le attività proprie della Regione, degli Enti locali per le materie delegate dalla Regione, degli Enti ed Aziende dipendenti o comunque collegati alla Regione e di ogni altro Soggetto operante sul territorio regionale anche ai fini della concessione di finanziamenti regionali.

Alle indicazioni di piano si può derogare solo sulla base di specifici provvedimenti legislativi.

Art. 11

Aggiornamento del piano regionale di sviluppo

Al fine di garantire coerenza tra gli obiettivi programmatici e la gestione del bilancio, la Giunta Regionale, sentita la Commissione per il Piano di Sviluppo Regionale, presenta, insieme con i disegni di legge finanziaria e di bilancio, entro il 30 settembre di ogni anno, al Consiglio regionale l'aggiornamento e le eventuali modifiche di cui all'art. 5 della presente legge.

Entro il 31 luglio di ogni anno, i dipartimenti di cui all'art. 18 dello Statuto regionale, le Aziende e le Società regionali e gli Enti a partecipazione regionale presentano alla Giunta Regionale gli aggiornamenti annuali dei loro programmi.

Entro la stessa data, gli Enti abilitati presentano alla Giunta Regionale l'aggiornamento annuale dei loro piani zionali.

Il Consiglio regionale in sede di aggiornamento e di modifica del piano regionale di sviluppo di cui al primo comma, può attivare le procedure di cui al precedente art. 7 della presente legge qualora le modifiche introdotte abbiano particolare rilevanza.

Art. 12

Piani di settore

I piani di settore sono strumenti attuativi del piano di sviluppo.

Contengono obiettivi e linee d'azione, per i settori produttivi, o di servizio, secondo materie di competenza della Regione.

Costituiscono gli elementi settoriali di riferimento, a scale regionale, per i programmi e progetti d'intervento, di cui ai successivi articoli.

Contengono l'analisi quantitativa e qualitativa dello stato del settore; la valutazione dell'evoluzione tendenziale spontanea del settore; la fissazione degli obiettivi da conseguire nel periodo considerato.

Art. 13

Programmi d'intervento

I programmi sono un insieme di azioni coerenti pluriennali finalizzati alla riduzione dei divari sociali, settoriali e territoriali all'interno di una o più aree e rappresentano l'articolazione del piano regionale di sviluppo.

Essi individuano le attività e gli interventi per settori organici di materie, in relazione ad obiettivi specificamente indicati e verificabili, evidenziandone, ove sia possibile, i costi ed i risultati, in termini sia fisici che finanziari, nonché i relativi tempi e le modalità di attuazione ed i necessari riferimenti organizzativi.

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

Art. 14

Contenuti dei programmi d'intervento

Il programma contiene:

gli obiettivi che si intendono raggiungere;

le zone d'intervento;

i contenuti e la natura delle azioni;

i flussi finanziari complessivi con la indicazione delle diverse fonti;

la percentuale di partecipazione finanziaria regionale secondo il tipo d'intervento.

Il programma dovrà, inoltre, tener conto:

dell'occupazione diretta o indotta, stagionale o fissa;

del tipo di opera;

della potenzialità delle risorse contenute nelle aree;

delle possibilità che hanno gli interventi in termini di produzione, produttività e reddito;

dell'incidenza sulle aree limitrofe da parte degli interventi stessi;

della natura integrata degli interventi.

Art. 15

Piani zonal ed aree di intervento

I programmi d'intervento costituiscono anche il quadro di riferimento per l'elaborazione dei piani zonal.

I piani zonal vengono elaborati dai Soggetti interessati, all'opportuno livello geografico, all'interno di "Aree di intervento", che saranno definite con deliberazione del Consiglio regionale.

In sede di approvazione ed aggiornamento del Piano Regionale di Sviluppo, il Consiglio regionale su proposta della Giunta Regionale procederà alla determinazione delle priorità settoriali nell'ambito di ciascuna area d'intervento.

Art. 16

I piani di sviluppo delle Comunità montane

I piani di sviluppo delle Comunità Montane di cui all'art. 19 della L.R. 29 gennaio 1974 n. 4 costituiscono programmi di intervento ai sensi dell'art. 13 della presente legge per i territori di competenza.

Art. 17

Progetti

I progetti sono sistemi di intervento che individuano:

gli obiettivi ed i risultati, espressi in termini quantitativi, che si intendono raggiungere, con i relativi costi d'intervento e di gestione;

l'indicazione quantitativa e qualitativa dei fabbisogni;

i soggetti, che sono chiamati ad attuare gli interventi programmati, nonché le strutture operative ed organizzative responsabili dell'attuazione dei progetti;

la localizzazione territoriale degli interventi, in coerenza con le previsioni del piano territoriale regionale e dei piani di livello subregionale;

la durata dell'intervento ed i modi e tempi di attuazione;

le risorse finanziarie da impegnare e le fonti di finanziamento da utilizzare per la realizzazione del progetto;

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

le correlazioni tra gli interventi previsti e quelli altrimenti programmati;

l'analisi dei costi e dei benefici anche in relazione alla localizzazione degli interventi ed all'occupazione prevista;

le modalità per la verifica dell'attuazione degli interventi previsti, anche ai fini della rilevazione di eventuali scostamenti tra previsioni e realizzazione, in modo da assicurare adeguati controlli anche a carattere economico-finanziario;

1) le risorse non finanziarie necessarie e disponibili o gli strumenti atti a renderle disponibili.

I progetti devono essere corredati da una relazione finanziaria con la quale 5 tempi e i modi di valorizzazione vengono precisati in rapporto alle disponibilità effettive riferite al bilancio dello Stato, a quello della Regione, ai bilanci degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici intervenienti.

Art. 18
Procedure

Le procedure per la presentazione, istruttoria, approvazione e finanziamento dei piani zionali e dei progetti sono contenute nell'allegato "I".

Art. 19
Incentivi Differenziati

I piani zionali che privilegiano i settori dell'attività economica già ritenuti prioritari all'interno dell'area di intervento potranno godere di un finanziamento aggiuntivo non superiore a 10 punti rispetto a quelli già praticati in applicazione della normativa vigente in materia.

La legge finanziaria e la legge di bilancio

stabiliranno di anno in anno, per le diverse leggi regionali settoriali di spesa la percentuale aggiuntiva di finanziamento, garantendone la relativa copertura finanziaria.

Art. 20
Aggiornamenti

Eventuali variazioni, aggiornamenti o modifiche agli allegati di cui alla presente legge, potranno essere effettuati in sede di aggiornamento del Piano regionale di Sviluppo di cui all'art. 11 della presente legge.

Art. 21
Disposizioni Finanziarie

Alla copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si farà fronte con stanziamenti da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 1956 e successivi.

Allegato "I"

Procedure per la presentazione ed il finanziamento di progetti finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche ed infrastrutture generali sul territorio regionale.

Al fine di consentire un collegamento organico tra l'azione regionale - ai diversi livelli - e gli obiettivi del programma regionale di sviluppo, vengono fissate le presenti procedure per il finanziamento e l'attuazione di progetti settoriali ed intersettoriali di particolare interesse economico e sociale da realizzarsi sul territorio regionale.

I progetti si riferiscono alla realizzazione di opere pubbliche ed infrastrutture generali (siano esse "primarie", "avanzate" o al servizio di attività produttive) finanziate con leggi

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

regionali o con fondi provenienti dall'intervento ordinario e straordinario dello Stato e della Comunità Economica Europea.

Tenendo conto del tipo di intervento, i progetti devono rientrare nel quadro più generale delle azioni previste dal piano regionale di sviluppo e devono contribuire a correggere gli squilibri dell'area in cui si realizza l'intervento stesso.

I soggetti abilitati alla elaborazione dei progetti sono tenuti a compilare, in tutte le sue parti, una scheda-progetto da presentare alla Regione Calabria - Ufficio del Piano (Nucleo di valutazione) entro e non oltre il 31 marzo. Tale elaborato deve essere conforme alla scheda-progetto tipo dell'assessorato alla Programmazione, sentita la Commissione Consiliare competente.

Il nucleo di valutazione prenderà in carico solo le schede progetto e non i progetti che dovranno essere presentati successivamente allorché i Dipartimenti o gli Assessorati competenti comunicheranno ai soggetti interessati l'avvenuta approvazione della scheda progetto e l'inserimento dei relativi progetti nei programmi di competenza.

Il nucleo di valutazione, dopo aver effettuato l'analisi e la valutazione della scheda progetto, precederà alla classificazione delle stesse per settori e per validità economica.

Le schede-progetto con le valutazioni di cui sopra verranno trasmesse ai Dipartimenti o agli Assessorati competenti abilitati alla predisposizione dei relativi programmi che contribuiranno alla formulazione del piano regionale di sviluppo e dei relativi provvedimenti attuativi.

Proposta di provvedimento amministrativo numero 74/4^a recante: "Approvazione perizia di variante e suppletiva in ordine

ai lavori di ristrutturazione di Palazzo San Giorgio (Del n. 192)

"Il Consiglio regionale

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 257 del 22 luglio 1986 e dei relativi allegati, con cui si porta a conoscenza del Consiglio la documentazione relativa alla fase istruttoria e autorizzativa della perizia di variante e suppletiva in ordine ai lavori di ristrutturazione di palazzo San Giorgio nonché la medesima perizia redatta dalla direzione dei lavori;

vista la perizia di variante e suppletiva di che trattasi presentata il 21 luglio 1986;

visto il voto n. 749 del 7 ottobre 1986 del Comitato regionale tecnico-amministrativo (C.R.T.A.) che esprime parere favorevole con le prescrizioni contenute nel voto stesso, demandando all'ufficio del Genio Civile di Reggio Calabria l'accertamento dell'osservanza delle prescrizioni suddette;

vista la relazione dell'ufficio del Genio Civile di Reggio Calabria n. 12896/12898 del 10 dicembre 1986 con la quale si evidenzia:

che la direzione dei lavori, a seguito dei contatti intercorsi nell'espletamento dell'incarico aclarativo di cui al punto precedente, ha redatto due elaborati tecnici che scindono il progetto originario di variante e suppletiva in due distinte sezioni riguardanti la variante suppletiva medesima e i lavori aggiuntivi;

che in ordine alla perizia di variante e suppletiva "pur non essendo stata applicata ad ogni voce la riduzione indicata dal C.R.T.A.", si è accertata una riduzione complessiva di lire 1.008.000.000 sul costo globale dell'intervento originariamente proposto per i lavori;

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

che si ritiene opportuno, applicandosi per analogia il disposto dell'art. 2 della legge n. 1 del 1978 e per tener conto delle spese generali già ampiamente soddisfatte con l'affidamento dei lavori di cui alla perizia suppletiva, che venga proposta una riduzione del 5 per cento dell'importo dei lavori aggiuntivi;

vista la relazione integrativa nello stesso ufficio del Genio Civile di Reggio Calabria, trasmessa con nota n. 13246 del 18 dicembre 1986, nella quale vengono ulteriormente precisati oneri e prescrizioni in ordine ai lavori in variante e a quelli aggiuntivi e particolarmente si chiarisce che:

i lavori previsti nella perizia di variante e suppletiva comportano un maggiore onere di lire 1.242.066.000 pari al 44,10 per cento dell'importo contrattuale;

i lavori aggiuntivi prevedono un onere di lire 1.030.000.000:

ritenuto che le opere previste nella perizia di variante e suppletiva vanno affidati all'impresa esecutrice dei lavori principale stante la marcata interconnessione con questi ultimi, mentre i lavori aggiuntivi sono da affidarsi mediante esperimento di due licitazioni private suddividendo l'elaborato già predisposto con la separazione dei lavori offerenti il rifacimento del tetto da quelli relativi al restauro delle decorazioni;

viste le proprie deliberazioni n. 570 del 22 dicembre 1984, n. 72 del 5 marzo 1986 e n. 120 del 4 luglio 1986 nonché il capitolato speciale di appalto approvato con la citata delibera n. 570 del 1984;

udito il relatore Aniello Di Nitto

delibera

di approvare la perizia di variante e suppletiva e il progetto di lavori aggiuntivi presentati dalla direzione dei lavori con note numeri 20754 e 20755 del 9/12/1986 con le indicazioni contenute nelle relazioni dell'ufficio del Genio Civile di Reggio Calabria n. 12896/12898 del 10 dicembre 1986 e n. 13246 del 18 dicembre 1986 che si allegano quali parti integranti della presente deliberazione;

di demandare all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale tutte le procedure inerenti e conseguenti ivi compresi, stante l'urgenza e la necessità dei lavori;

l'affidamento della esecuzione delle opere previste nella perizia di variante e suppletiva a trattativa privata, nei modi di legge, con l'impresa esecutrice dei lavori principali con la clausola della ultimazione parziale (lato mare) entro il 20 gennaio 1987;

l'esperimento urgente delle due licitazioni private per i lavori aggiuntivi di cui in narrativa, secondo le Indicazioni contenute nella citata relazione dell'ufficio del Genio Civile di Reggio Calabria n. 13246 del 18 dicembre 1986, con la collaborazione tecnica dell'Assessorato regionale ai lavori pubblici;

l'intesa con il Comune di Reggio Calabria per un contributo alle spese, pure sottoforma di rinuncia al canone di locazione dovuto dal Consiglio regionale per il medesimo Palazzo San Giorgio;

quanto già delegato con la citata deliberazione n. 120 del 4 luglio 1986;

di impegnare per l'onere derivante dall'esecuzione dei lavori previsti nella perizia di variante e suppletiva la spesa di lire 1.242.066.000, da imputare sul capitolo 3 art. 5 del bilancio del Consiglio regionale per il corrente esercizio finanziario 1986;

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

di riservarsi l'impegno della spesa occorrente per i lavori aggiuntivi di cui in narrativa sul cap. 3 art. 5 del bilancio del Consiglio regionale per l'anno finanziario 1987".

Riesame progetto di legge numero 34/4[^], recante: "Istituzione dell'assicurazione infortuni, a favore dei consiglieri regionali" (Del. n. 193)

Art. 1

E' istituita in favore dei consiglieri regionali in carica l'assicurazione obbligatoria contro i rischi da infortunio.

Art. 2

L'assicurazione, per i rischi di morte e di invalidità permanente e temporanea, copre gli infortuni che i consiglieri possono subire nel corso del mandato consiliare per ogni causa connessa con il loro servizio. L'onere relativo è a carico del bilancio regionale.

Il contratto di assicurazione, senza diritto a rivalsa, coprirà cumulativamente anche i rischi di morte e di invalidità permanente e temporanea dei consiglieri regionali per cause non connesse con il loro servizio. Il relativo onere è a carico dei consiglieri regionali.

Il contratto di assicurazione deve prevedere indennità non superiori ai seguenti massimali:

L. 300.000.000 in caso di morte;

L. 300.000.000 in caso di invalidità permanente;

L. 80.000 per ogni giorno di invalidità temporanea.

La relativa convenzione, con idoneo istituto assicurativo di comprovata solidità, scelto a

trattativa privata, è deliberata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Art. 3

La convenzione di cui all'ultimo comma del precedente articolo 2 deve prevedere le percentuali del premio a carico, rispettivamente, del bilancio regionale e del singolo consigliere secondo le previsioni dei primo e secondo comma dell'articolo 2.

In ogni caso, a carico del bilancio regionale non potrà essere posto più del 90% del premio cumulativo.

Art. 4

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai consiglieri in carica alla data di entrata in vigore della stessa e sino alla data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio o del suo anticipato scioglimento. Per i consiglieri che cessano dalla carica, per qualsiasi ragione, antecedentemente, valgono fino alla data della cessazione.

Art. 5

Le norme della presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1987.

Art. 6

Agli oneri derivanti dalla presente legge, la cui decorrenza è fissata al 1° gennaio 1987, valutati in lire 50.000.000 per l'anno 1987, si provvede con i fondi che saranno assegnati alla Regione nel predetto esercizio ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Per gli esercizi successivi, la corrispondente spesa sarà determinata, in ciascun esercizio finanziario, con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che lo accompagna.

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

**Riesame progetto di legge numero 84/4[^],
recante: "Fonti rinnovabili di energia"**
(Del. n. 194)

Art. 1

Finalità della legge

La Regione Calabria, in armonia con quanto previsto dalla L. 29/5/82 n. 308 ed allo scopo di concorrere ulteriormente alla realizzazione degli obiettivi della politica nazionale:

promuove ed incentiva, nei settori di competenza, il contenimento dei consumi di energia e l'utilizzazione delle fonti rinnovabili;

coordina lo sviluppo del sistema energetico regionale attraverso il razionale sfruttamento delle fonti rinnovabili disponibili nel suo territorio, nella salvaguardia della tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

promuove e sostiene le iniziative nel settore della produzione di energia ideo-elettrica di cui all'art. 14 della legge 308/82.

Nell'attuazione della presente legge la Regione opererà in conformità agli obiettivi della programmazione nazionale e nel rispetto delle direttive e delle leggi che saranno all'uopo emanate.

Ai fini di cui sopra, la Regione Calabria si doterà di idonei strumenti conoscitivi ed orientativi.

Art. 2

Fonti rinnovabili di energia

Agli effetti della presente legge sono considerate fonti rinnovabili di energia o assimilate:

il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso, la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o dei prodotti vegetali, il calore recupe-

rabile negli impianti di produzione di energia elettrica, nei fumi di scarico e da impianti termici e processi industriali e le altre forme recuperabili in altri processi ed impianti.

Art. 3

Organi e procedure

Fatte salve le competenze espressamente attribuite dalla presente legge a singoli organi regionali, le funzioni amministrative disciplinate dagli articoli successivi sono delegate alle Amministrazioni Provinciali.

I fondi accreditati alla Regione per le finalità di cui alla presente legge sono ripartiti dalla Giunta regionale assumendo come riferimento i criteri adottati dal Mica.

La ripartizione dei fondi di cui all'articolo 6 della legge n. 308/1982 deve essere disposta entro il termine di 30 giorni dalla data di approvazione della presente legge, mentre quella afferente agli articoli 8 e 12. sarà effettuata entro 30 giorni dalla data di approvazione dei relativi piani di intervento.

Al 30 settembre 1986 la Giunta regionale presenterà alla competente Commissione consiliare per l'approvazione la situazione delle somme impegnate dalle singole Amministrazioni Provinciali, ed eventuali ipotesi di riparto, al fine di realizzare il massimo soddisfacimento della domanda regionale e l'utilizzo delle risorse previste dalla legge n. 308/ 1982.

Titolo I

Contributo in conto capitale
a sostegno dell'utilizzo delle fonti
rinnovabili nell'edilizia

Art. 4

Finalità dei contributi

In armonia con il piano energetico nazionale, i contributi previsti dagli artt. 6 e 7 della leg-

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

ge, 29 maggio 1982, n. 308 sono diretti ad incentivare la realizzazione di iniziative volte a favorire il contenimento dei consumi di energia primaria e l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia:

nella climatizzazione degli ambienti adibiti ad uso abitativo, industriale, artigianale, commerciale, turistico, sportivo, agricolo, pubblico, sanitario e scolastico;

nella produzione di acqua calda sanitaria o destinata ad impianti sportivi;

nella produzione di energia elettrica in abitazioni rurali non elettrificate, abitate stabilmente dal conduttore del relativo fondo.

Art. 5

Interventi ammessi a contributo
e soggetti beneficiari

I contributi di cui al precedente art. 4, sono concessi a favore dei soggetti pubblici e privati in relazione agli interventi concernenti:

1) la coibentazione negli edifici esistenti che consenta un risparmio di energia non inferiore al 20 per cento e sia effettuata secondo le regole tecniche di cui alla tab. A) allegata alla legge 5/82, n. 308;

2) l'installazione di nuovi generatori di calore ad alto rendimento aventi le caratteristiche indicate nella tabella B) allegata alla legge 29.5.1982, n. 308, sia negli edifici di nuova costruzione, sia in quelli esistenti in sostituzione dei generatori attualmente in funzione;

3) l'installazione di pompe di calore con un coefficiente di prestazione non inferiore a 2.55 e di impianti per l'utilizzo di fonti rinnovabili che consentano la copertura di non meno del 30 per cento del fabbisogno termico annuo dell'impianto in cui è stato attuato l'intervento nell'ambito della legge

30 aprile 1976, n. 373 e del decreto legge 17 marzo 1980, n. 68 convertito con modificazioni nella legge 16 maggio 1980, n. 178;

4) l'installazione di apparecchiature per la produzione combinata di energia elettrica e di calore;

5) l'utilizzo di impianti fotovoltaici e/o altra fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica per edifici rurali non elettrificati abitati stabilmente dal conduttore del relativo fondo;

6) l'installazione di sistemi di controllo integrati, in edifici civili, purché dotati di impianti di riscaldamento con competenza termica al focolare superiore a 100 mila K/cal., ovvero in edifici pubblici in grado di regolare e simultaneamente contabilizzare per ogni singola utenza i consumi energetici, ove non previsti dalla normativa vigente.

Ai fini del computo dei contributi di cui al primo comma il termine "intervento" deve intendersi riferito ai singoli interventi così come indicati nella tabella A) allegata alla legge 29.5.1982, n. 308 e non al complesso degli interventi eseguibili sull'edificio.

In particolare la percentuale del risparmio energetico e/o di copertura del fabbisogno termico annuo richiamata nei precedenti punti 1 e 3, deve intendersi riferita al contributo fornito ai consumi di energia dell'elemento costruttivo e/o impiantistico sul quale si interviene prima dell'intervento stesso.

Possono beneficiare del contributo gli enti pubblici gli enti morali, le cooperative edilizie titolari di imprese di costruzione industriale, artigianale, etc. ovvero i consorzi e le società tra i medesimi, i privati, singoli e associati, a condizione che i soggetti indicati abbiano titolo a richiedere la concessione edilizia.

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

Possono beneficiare del contributo anche i titolari dei diritti di usufrutto, d'uso, di abitazione, di affitto e locazione purché il richiedente si impegni a rispettare le specifiche prescrizioni per la regolare manutenzione ed il corretto esercizio degli impianti secondo quanto disposto al successivo articolo 11.

Art. 6

Carattere del contributo

I contributi sono concessi in conto capitale nella misura massima del 30% delle spese di investimento documentate, al netto dell'Iva e di altre eventuali imposte dirette, e fino ad un limite di 15 milioni di lire per ciascuno degli interventi ammessi a contributo.

Per gli interventi di cui al punto 5 del precedente art. 5 il contributo è elevato dall'80% delle spese di investimento documentate, fermo restando il limite massimo di cui al precedente comma.

Nel caso di interventi relativi a cooperative e/o altre forme consortili o condominiali, il contributo di cui ai commi precedenti deve essere inteso come contributo massimo per ogni intervento e per unità immobiliare, avuto riguardo al risparmio energetico complessivo e alla validità degli interventi opportunamente coordinati tra loro.

Art. 7

Piano degli interventi

Il piano di finanziamento degli interventi di cui ai precedenti artt. 4 e 5 è formulato dall'amministrazione provinciale in base ai risultati tecnico-economico attinenti il risparmio energetico e lo sfruttamento delle fonti rinnovabili di cui al seguente art. 8, alla priorità di cui al successivo art. 9, nonché in base alle congruità del piano economico-finanziario.

La deliberazione di approvazione del piano da parte dell'Amministrazione Provinciale, dovrà contenere la graduatoria delle iniziative avente il possesso dei requisiti per ottenere il contributo nonché l'elenco delle iniziative dichiarate non ammissibili, dovranno, altresì essere evidenziati i progetti ammessi al contributo ed il relativo ammontare.

Art. 8

Metodo di definizione della graduatoria degli aventi diritto

Nella definizione della graduatoria degli aventi diritto ai contributi di cui al precedente art. 7 dovrà esser considerato il quantitativo di energia primaria risparmiata o di fonte rinnovabile utilizzata per unità di capitale investito conformemente al metodo di calcolo che verrà determinata dalla Giunta Regionale.

Per la definizione di tale metodologia la Giunta regionale si avvarrà della collaborazione dell'Enea e di altre eventuali strutture specializzate e qualificate del settore.

Art. 9

Criteri di priorità

All'interno di ciascuno dei settori di intervento sono considerate prioritarie le iniziative di seguito elencate:

In relazione alla destinazione d'uso:

a) per l'edilizia residenziale nell'ordine:

a) abitazioni degli Iacp e degli enti pubblici;

b) edilizia convenzionata;

c) edilizia agevolata;

d) edilizia residenziale in genere.

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

2) Per l'edilizia ad uso agricolo anche residenziale, nell'ordine:

cooperative agricole e loro consorzi;

imprese familiari dirette coltivatrici, singole o associate o a tempo parziale;

coltivatori diretti;

usufruttuari non coltivatori diretti che esercitano l'attività agricola ai sensi dell'art. 13 della legge 9.5.1975, n. 153.

3) Per l'edilizia ad uso pubblico, sportivo, scolastico, turistico, nonché per l'edilizia ad uso commerciale per progetti relativi a mercati e centri commerciali all'ingrosso:

a) edilizia ad uso pubblico.

4) Per l'edilizia ad uso industriale ed artigianale nell'ordine:

a) edilizia ad uso industriale ed artigianale nell'ordine:

a) edilizia ad uso industriale ed artigianale realizzata in aree destinate ad insediamento produttivo;

b) edilizia ad uso industriale ed artigianale realizzata da imprese cooperative e da consorzi di imprese o di cooperative.

B. In relazione alle caratteristiche tecnico-costruttive e tipologiche dell'intervento:

1) agli interventi che associano il risparmio energetico al recupero tipologico ed ambientale del patrimonio edilizio esistente;

2) gli interventi che si associano ad iniziative di revisione del sistema energetico dell'edificio nel suo complesso;

3) gli interventi che tengono conto dei fattori tipologico-ambientale di cui al decreto del ministero dei lavori pubblici del 22 giugno 1983;

4) gli interventi di solarizzazione attiva ammessa dall'Enel a fruire dei benefici previsti dalla iniziativa da essa promossa per la diffusione degli calda acqua solari.

Per ciascuno dei sopraindicati settori, ferme restando le priorità individuate all'interno di ciascuno di essi, è predisposta una graduatoria sulla base di indici di qualità dell'intervento che tengano conto dell'energia risparmiata e del capitale investito.

Art. 10

Domanda e relative istruttoria

La domanda per accedere ai contributi previsti dal presente titolo, redatta in conformità allo schema predisposto dalla Giunta Regionale, dovrà essere trasmessa al Presidente dell'amministrazione Provinciale nella cui circoscrizione vengono realizzate iniziative, nel termine che sarà fissato in bandi di concorso da emanarsi ai sensi del successivo art. 26.

La domanda dovrà contenere, tra l'altro, generalità e residenza del richiedente, località ove è ubicato l'edificio sede dell'intervento proposto, caratteristiche, spese e tempi di realizzazione dell'iniziativa ed essere corredata dalla seguente documentazione:

1) relazione tecnico-economica, contenente tutte le informazioni utili per una completa valutazione del progetto le specifiche prescrizioni per la regolare manutenzione ed il corretto esercizio degli impianti;

2) scheda tecnica contenente i dati necessari per stabilire l'ammissibilità al contributo e permettere la definizione della graduatoria di cui al precedente art. 7.

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

3) eventuali allegati.

I contributi previsti del presente titolo non sono cumulabili con analoghe incentivazioni previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato; a tal fine il richiedente dovrà attestare nella domanda sotto la propria responsabilità che non sono state presentate altre istanze per il finanziamento statale degli stessi interventi.

Art. 11

Liquidazione del contributo.

Valutato positivamente il progetto, la Giunta Provinciale provvede alla liquidazione del contributo nell'ambito del piano di interventi di cui all'art. 7.

Con l'accettazione del contributo il richiedente si impegna di:

1) rispettare le prescrizioni circa la regolare manutenzione ed il corretto esercizio degli impianti ammessi a contributo al fine di garantire nel tempo le caratteristiche di risparmio energetico previste nel progetto;

non modificare la destinazione del contributo;

consentire le iniziative di accertamento che si ritenga di effettuare al fine di verificare la conformità, tra le prestazioni di opere e le specifiche delle domande nonché le forme di controllo per la verifica del rispetto delle norme di buona costruzione e regolare manutenzione dell'opera.

Il contributo è liquidato in due rate di pari importo di cui la prima ad avvenuto inizio dei lavori e sulla scorta di idonea documentazione comprovante la spesa sostenuta, l'altra a saldo entro due mesi dalla dichiarazione di avvenuta realizzazione dell'opera conformemente al progetto presentato e idoneamente documentato.

Sarà ritenuta valida solo la documentazione di spesa in regola con le vigenti disposizioni in materia fiscale.

La Giunta regionale definirà le modalità per la corretta esecuzione e, ove del caso, per l'accertamento tecnico-amministrativo della rispondenza delle opere oggetto dell'agevolazione al progetto presentato.

Art. 12

Disposizioni aggiuntive e urbanistiche

In relazione a quanto disposto dagli artt. 5 e 6 della legge 29 maggio 1982, n. 308:

le disposizioni di cui all'art. 9 della legge 28 gennaio-1977 n. 10 si applicano, nel rispetto delle norme urbanistiche di tutela artistico-storico ed ambientale, ai nuovi impianti, avori, opere, installazioni relativi alle energie rinnovabili ed alla conservazione ed al risparmio dell'energia;

gli interventi su edifici esistenti sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria di cui agli artt. 31 e 48 della legge 5 agosto 1975, n. 457;

l'installazione degli impianti solari e di fonti di calore destinati unicamente alla produzione di aria e acqua calda per edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, è considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario già in opera e non è quindi soggetta ad autorizzazione specifica;

in caso di interventi su parti comuni di edifici volti al contenimento del consumo energetico termico degli edifici stessi ed alla utilizzazione delle fonti rinnovabili sono valide le relative decisioni, prese a maggioranza delle quote millesimali.

Nel caso di effettuazione da parte del locatore di immobili urbani di interventi compresi

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

tra quelli di cui al 1° comma dell'art. 5, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 23 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Titolo II

Contributi per il contenimento dei consumi energetici nei settori agricolo, artigianale ed industriale (art. 8 legge 29.5.1982, n. 308)

Art. 13

Interventi ammessi a contributo

Sono concessi i contributi in conto interessi nei settori agricolo industriale ed artigianale, per interventi tesi a favorire la riduzione dei consumi, mediante la realizzazione di impianti fissi, esterni o componenti che conseguano un'economia non inferiore al 15 per cento dei consumi iniziali di idrocarburi e di energia elettrica sia per i servizi generali sia per usi industriali e/o di processo.

Ai fini della valutazione del risparmio di idrocarburi e di energia elettrica un chilogrammo di idrocarburi viene considerato equivalente a 4 kw/h di energia elettrica. Il termine "intervento" deve intendersi riferito a singoli interventi effettuati sul sistema energetico aziendale o interaziendale preso nel suo complesso ovvero nelle sue parti costitutive.

Nel caso di interventi a carattere consortile il contributo è valutato come sommatoria di interventi parziali registrati nelle singole aziende e o in relazione alle esigenze di interconnessione dell'iniziativa consortile.

Art. 14

Tipo di contributo

Gli interventi di cui al precedente articolo sono ammessi a contributo sugli interessi per mutui fino a 10 anni deliberati dagli Istituti di credito a medio termine per iniziative industriali e dagli Istituti abilitati al credito

agrario di miglioramento per quelle in agricoltura.

Il contributo in conto interessi è determinato in misura che il tasso d'interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese posto a carico dell'operatore, risulti pari alla metà del tasso di riferimento determinato ai sensi dello art. 20 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902.

Il contributo non può eccedere per ciascun intervento il limite di 500 milioni.

Art. 15

Piano di interventi

Agli stanziamenti nel settore agricolo è assegnato il 35 per cento ed agli interventi nel settore industriale e artigianale il 65 per cento dello stanziamento.

Il 20 per cento dei finanziamenti previsti per il settore industriale ed artigianale è assegnato a quelle iniziative che, oltre a rispettare i limiti fissati nel precedente art. 13, conseguono un miglioramento dell'ambiente di lavoro. Tale circostanza deve essere esaurientemente illustrata nella relazione tecnica da allegare alla domanda.

I fondi non assegnati in un settore sono utilizzati per finanziare gli interventi dell'altro settore.

Il piano degli interventi redatti sulla base delle domande dichiarate ammissibili è formulato dalla Giunta provinciale ed approvato dal Consiglio.

Art. 16

Invio domande e relativa istruttoria

La domanda per l'accesso al contributo in conto interessi redatta su appositi moduli deve essere presentata agli istituti di credito

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

a medio termine convenzionati con la Regione e l'amministrazione provinciale entro il termine che sarà fissato nei bandi da emanarsi ai sensi del successivo art. 26.

La domanda dovrà essere inviata all'amministrazione provinciale competente per territorio.

La domanda oltre ai dati necessari per stabilire l'ammissibilità dei contributi e permettere la comparazione in base alla quantità di fonte primaria risparmiata ed al capitale investito, dovrà essere corredata da una relazione tecnico-economica firmata da un tecnico iscritto all'Albo collegio professionale competente per la tipologia del progetto che, assicuri la corrispondenza dell'intervento alle finalità ed ai requisiti di cui all'art. 8 della legge 29.5.1982, n. 308.

La domanda dovrà contenere tra l'altro la dichiarazione di non aver beneficiato di incentivazioni previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato ed inoltre l'impegno specifico al rispetto delle prescrizioni circa la regolare manutenzione ed il corretto esercizio degli impianti.

Art. 17

Convenzioni con istituti di credito

L'amministrazione provinciale per gli interventi che beneficiano del contributo in conto interessi è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli istituti di credito a medio termine per le iniziative industriali e con gli istituti abilitati al credito agrario di miglioramento per quelle agricole.

Nelle convenzioni dovranno essere fissati il tasso globale, le procedure per la presentazione delle domande e per la loro istruttoria, le modalità ed i tempi per la stipula del contratto di mutuo, per l'erogazione delle somme mutate per la liquidazione del concorso a carico dell'amministrazione provinciale

nonché le disposizioni per l'estinzione anticipata dei mutui, per la vedova dei benefici nei casi di decadenza o rinuncia per la verifica di rispondenza al progetto presentato.

Art. 18

Contributi in conto capitale

In alternativa al contributo in conto interessi su specifica richiesta da evidenziare e motivare nella domanda di cui al precedente art. 16, l'amministrazione provinciale concede contributi in conto capitale fino al 25 per cento delle spese preventivate e con il limite di 500 milioni.

Il contributo in conto capitale è liquidato in due rate uguali di cui la prima ad avvenuto inizio dei lavori e sulla scorta di idonea documentazione provocante la spesa sostenuta, l'altra entro due mesi dalla dichiarazione di avvenuta realizzazione dell'opera conformemente al progetto presentato.

Sul contributo in conto capitale possono essere concesse anticipazioni in corso d'opera garantite da polizze fidejussorie bancarie ed assicurative emesse da istituti ed accettate dall'ente erogante.

Art. 19

Graduatoria

La graduatoria per la concessione dei contributi di cui ai precedenti artt. 14 e 16, formulata sulla base del piano di interventi di cui all'art. 15 è approvata dalla Giunta provinciale.

Titolo III

Incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili nel settore agricolo
(art. 12 legge 19.5.1982, n. 308)

Art. 20

Sfera di intervento

Sono concessi contributi in conto capitale ed

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

in conto interessi per la realizzazione di investimenti volti a dotare le aziende agricole, singole o associate di impianti per la produzione di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili.

Art. 21

Impianti – definizioni

Per impianti di interesse agricolo, zootecnico e forestale si deve intendere tutto il complesso di fabbricati impianti ed attrezzature relativo all'esercizio delle attività agricole zootecniche e forestali, nonché le abitazioni per le famiglie e gli addetti alle attività stesse.

Sono quindi da considerare:

le costruzioni rurali di abitazioni e di esercizio per gli allevamenti animali e vegetali;

gli impianti e le attrezzature a servizio degli allevamenti animali e vegetali nonché per la conservazione e per la prima trasformazione de prodotti agricoli, zootecnici e forestali.

Art. 22

Tipo di contributo

Il contributo in conto capitale è concesso nella misura del 50 per cento (50%) della spesa ammessa, elevato al 60 per cento (sessanta per cento) per gli interventi realizzati dalle cooperative.

Per la parte di spesa ammessa e non coperta dal contributo in conto capitale è concesso un concorso nel pagamento degli interessi di ammortamento sui mutui di durata massima ventennale contratti con Istituti ed Enti esercenti il credito agrario di miglioramento.

Detto concorso sarà pari alla differenza tra il tasso di riferimento ed il tasso agevolato a carico dei mutuatari previsti per le operazio-

ni di credito agrario di miglioramento fissati dal competente organo statale.

La somma mutuata sarà comprensiva anche degli interessi di preammortamento nel limite massimo di una annualità degli interessi stessi calcolati sul valore dell'investimento ammesso a mutuo. Gli interessi di preammortamento sono calcolati al tasso di riferimento determinato con decreto interministeriale ai sensi dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni ed integrazioni, vigenti alla data di stipulazione del contratto condizionato di mutuo.

Art. 23

Priorità

Ai fini della concessione delle provvidenze di cui all'art. 22 sono considerate prioritarie le iniziative volte alla utilizzazione dei reflui aziendali per la produzione di energie, specie in situazioni di particolare degrado ambientale purché conseguano soddisfacenti rapporti tra energia prodotta e capitale investito.

Vengono, inoltre, redatte graduatorie sulla base di indici di qualità determinati tenendo conto dell'energia prodotta e del capitale investito.

A parità di risultato ottenuto sono preferite nell'ordine:

- a) le cooperative e i loro consorzi;
- b) le associazioni di più aziende per realizzazioni interaziendali;
- c) le aziende condotte da imprenditori agricoli a titolo principale per iniziative previste in piani organici di sviluppo aziendale regolarmente approvati;
- d) i coltivatori diretti.

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

Art. 24

Invio domanda e relativa istruttoria

La domanda per la concessione dei contributi redatta su appositi moduli, dovrà essere presentata all'Amministrazione Provinciale, competente per territorio entro il termine che sarà fissato nei bandi da emanarsi ai sensi del successivo art. 26.

Qualora venga richiesto anche il concorso sugli interessi, copia della domanda dovrà essere inviata contestualmente ad uno degli Istituti di credito convenzionati con l'Amministrazione Provinciale.

La domanda dovrà essere corredata da una relazione, redatta da un tecnico qualificato, riportante gli elementi indicati all'art. 5, comma secondo del decreto del Ministero agricoltura e foreste 16 marzo 1983, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 15 Aprile 1983, n. 103.

La Giunta Provinciale, entro 3 mesi dal termine fissato per la presentazione delle domande, redige il piano degli interventi, che viene sottoposta all'approvazione del Consiglio Provinciale.

Sulla base del piano degli interventi, approvato dal Consiglio, la Giunta Provinciale formula ed approva la graduatoria e determina il contributo.

Della concessione del concorso sul pagamento degli interessi verrà data comunicazione all'istituto bancario scelto dal richiedente.

Il contributo in conto capitale è liquidato in due rate di cui la prima ad avvenuto inizio dei lavori sulla scorta di idonea documentazione comprovante la spesa sostenuta e tenuto conto delle eventuali anticipazioni somministrate nel mutuo, l'altra entro due mesi dal-

la dichiarazione di avvenuta realizzazione dell'opera, conformemente al progetto presentato.

La domanda dovrà contenere, tra l'altro, la dichiarazione di non aver beneficiato di incentivazioni previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato nonché l'impegno specifico al rispetto delle prescrizioni circa la regolare manutenzione ed il corretto esercizio degli impianti. L'amministrazione provinciale procede alla verifica della rispondenza delle opere realizzate al progetto presentato.

Art. 25

Convenzione con istituti di credito

Per gli interventi che beneficiano del contributo l'Amministrazione Provinciale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli Istituti di credito abilitati all'esercizio del credito agrario di miglioramento.

Nelle convenzioni dovranno risultare le misure dei tassi globali e agevolati da applicare alle operazioni di mutuo le modalità ed i termini per la stipulazione dei contratti, per l'erogazione delle somme mutate e per la liquidazione del concorso a carico della Amministrazione Provinciale le disposizioni in caso di estinzione anticipata, rinuncia o revoca dei benefici.

Titolo IV

Disposizioni comuni

Art. 26

Bandi - Documentazione
- Indirizzi regionali

La Giunta regionale è competente alla emanazione dello schema dei bandi e alla redazione dei modelli di domanda con la determinazione della documentazione, ivi compresa quella relativa alla liquidazione del

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

contributo ed a determinare le procedure per la meccanizzazione dell'istruttoria e per la formazione della graduatoria e tenendo come riferimento il metodo di analisi tecnica-economica predisposto dall'Enea.

La Giunta regionale può provvedere, altresì, con proprio atto e sentita la competente Commissione consiliare alla elaborazione di specifici indirizzi al fine di favorire una efficace ed uniforme applicazione dei criteri contenuti nella presente legge.

Art. 27

Riserva di proprietà

Qualora il richiedente dei benefici previsti dagli artt. 6, 8 e 12 della legge 308 non sia il proprietario del bene oggetto dell'intervento, la comanda di contributo dovrà essere corredata anche dalla dichiarazione di assenso dei proprietari e dalla sottoscrizione del richiedente a non asportare o recuperare le attrezzature realizzate con la legge 29.5.1982, n. 308.

Art. 28

Varianti al progetto

Per eventuali modifiche ai progetti dovranno osservarsi le modalità previste per la presentazione delle domande originarie.

Le modifiche non potranno comportare comunque un peggioramento della resa energetica dell'intervento.

Art. 29

Revoca del contributo

Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente atto, la inosservanza dei vincoli imposti dalle norme vigenti comporta la revoca del contributo fatta salva ogni altra azione prevista dall'ordinamento giuridico dello Stato.

Costituisce grave inadempienza, cui conse-

gue la revoca dei benefici concessi, oltre a quanto previsto al primo comma, la mancata osservanza delle disposizioni inerenti i criteri costruttivi e di esercizio, il distogliere dall'uso previsto nel provvedimento di concessione delle agevolazioni, i macchinari e gli impianti nei cinque anni successivi alla data di concessione del contributo o il destinare ad altro uso le opere murarie nei cinque anni successivi per quanto riguarda l'art. 6 e 8 e nei dieci anni successivi per quanto riguarda l'articolo 12.

La revoca è disposta dalla Giunta provinciale. La revoca comporta la restituzione alla Provincia nel termine di giorni trenta dalla notifica della relativa determinazione del contributo in conto capitale o in conto interessi, corrisposto, maggiorato degli interessi da calcolare in base al tasso vigente per le giacenze di cassa della Tesoreria provinciale alla data di adozione del provvedimento di revoca, nonché la cessazione a carico dell'amministrazione provinciale di ogni altro onere per il restante periodo di ammortamento del mutuo.

Nei casi di cui al precedente art. 7, ultimo comma, la revoca ed i connessi provvedimenti sono disposti dall'amministrazione provinciale.

Art. 30

Rinuncia al contributo

Qualora il beneficiario ammesso al contributo intenda rinunciarvi, deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione provinciale a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Se il rinunciatario ha acquisito rata del contributo in conto capitale o beneficiato del concorso in conto interessi, deve nel termine di trenta giorni dalla notifica anzidetta, restituire all'Amministrazione Provinciale sia

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

l'importo del contributo in conto capitale che l'ammontare del concorso negli interessi, maggiorato degli interessi di cui all'ultimo comma del precedente art. 24.

Dalla data di notifica cessa a carico della Provincia ogni onere per contributo in conto interessi sul mutuo contratto.

Art. 31

Reimpiego dei contributi revocati
o rinunciati

Le somme recuperate per revoca o rinuncia dei benefici sono reimpiegate per le medesime finalità.

Art. 32

Estinzione anticipata del mutuo

E' ammessa l'estinzione volontaria anticipata del mutuo. In tale ipotesi cessa per la Provincia l'obbligo di concedere il ricorso in conto interessi a far tempo dalla data di effettiva estinzione del mutuo.

Art. 33

Decorrenza

Possono essere presentate domande, con l'osservanza delle modalità indicate nel presente atto per iniziative intraprese dopo la data del 30 giugno 1981.

Le spese, debbono essere certificate da idonea documentazione emessa successivamente al 30 giugno 1981.

Art. 34

Vigilanze

Le Giunte provinciali esercitano la vigilanza sull'attuazione degli interventi per i quali hanno concesso il finanziamento.

La Giunta regionale esercita i poteri di con-

trollo su tutti gli interventi realizzati dalle amministrazioni provinciali secondo i criteri che riterrà più opportuni.

Titolo V

Disposizioni finalizzare

Art. 35

Informazioni

La Giunta regionale ai sensi degli artt. 7, 9 e 12 della legge 29.5.1982, n. 308 invia ai competenti Ministeri le relazioni sui contributi erogati nell'anno precedente.

Ai fini di cui al comma precedente, le Giunte Provinciali trasmettono alla Giunta regionale entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione contenente ogni dato utile in ordine agli interventi finanziati.

Art. 36

Convenzioni tecniche

La Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con l'Enel, l'Eni, l'Enea, il Cnr, l'Iri e le università calabresi al fine di agevolare l'esperimento delle istruttorie tecniche relative alle domande di finanziamento presentate e di predisporre idonea azione promozionale intesa a creare e indirizzare le domande secondo quanto indicato nelle direttive.

La Giunta regionale si avvarrà, inoltre, della collaborazione degli Istituti universitari, promuovendo altresì le opportune iniziative per l'eventuale apporto di organi tecnici dello Stato, al fine di preconstituire le migliori condizioni operative per l'esame delle domande e di garantire una omogeneità di indirizzo e valutazioni sia degli aspetti tecnici che gestionali.

Gli aspetti tecnici così individuati sono messi a disposizione anche degli Enti delegati per le fasi istruttorie di loro competenza.

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

Con le convenzioni di cui al primo comma possono inoltre essere concordati studi e ricerche da compiersi dagli Enti stessi al fine di:

1) realizzare il censimento delle fonti energetiche e delle strutture distributive delle risorse energetiche della Regione;

2) svolgere indagini sulle strutture delle utenze attuali e potenziali, individuando altresì i fabbisogni energetici non soddisfatti;

3) individuare il potenziale energetico della Regione.

Art. 37

Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le norme delle legge 29 maggio 1982, n. 308 dei decreti del Ministero dei lavori pubblici del 22 giugno 1983 del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste del 16 marzo 1983 e dalla delibera del Cipe dell'8 giugno 1983 e del Cipra dell'8 giugno 1983.

Art. 38

Redazione piano energetico regionale

La Giunta regionale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge redige il piano energetico regionale comprendente tutte le fonti disponibili o potenzialmente utilizzabili.

Per la redazione del piano la Giunta si avvale della collaborazione degli enti ed istituti di cui all'art. 36, 1° comma.

Art. 39

Norma finanziaria

Agli oneri derivanti per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge si fa fronte con i fondi già impegnati dalla Giun-

ta regionale con le delibere di seguito specificate:

Delibera G.R. n. 7840 del 30.12.1985 per L. 5.263.615.000 sul Cap. 6127201

Delibera G.R. n. 7840 del 30.12.1985 per L. 747.662.000 sul Cap. 6127202

Delibera G.R. n. 7841 del 30.12.1985 per L. 2.490.000.000 sul Cap. 6127203

Delibera G.R. n. 7841 del 30.12.1985 per L. 2.300.000.000 sul Cap. 6127204

Delibera G.R. n. 7841 del 30.12.1985 per L. 7.585.920.323 sul Cap. 6127205

Delibera G.R. n. 7838 del 30.12.1985 per L. 5.060.279.677 sul Cap. 6127205

Delibera G.R. n. 7839 del 30.12.1985 per L. 2.961.000.000 sul Cap. 6127206

Dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1986.

Agli oneri derivanti per il concorso nel pagamento dei contributi in conto interessi sui mutui decennali di cui all'art. 13 della presente legge, si fa fronte con le disponibilità esistenti sui capitoli 8046301 e 8046302 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1986.

In attuazione delle disposizioni della presente legge e del punto 2 della deliberazione Cipe dell'8.6.1983, la Regione Calabria non è vincolata alla ripartizione per tipologia energetica.

Riesame progetto di legge numero 330/3^A, recante: "Istituzione della Commissione per l'uguaglianza dei diritti delle pari opportunità fra uomo e donna" (Del. n. 195)

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

Art. 1

E' istituita presso il Consiglio regionale della Calabria la Commissione regionale per l'uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità fra uomo e donna, con l'obiettivo di promuovere l'effettiva eguaglianza rimuovendo le discriminazioni ed ogni ostacolo di fatto limitativo della parità, in conformità all'articolo 3 della Costituzione Italiana.

Art. 2

Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 la Commissione svolge le seguenti funzioni:

espleta indagini conoscitive e ricerche sulla condizione femminile in ambito regionale; raccoglie e diffonde tutte le informazioni riguardanti la condizione femminile;

manifesta di propria iniziativa o a richiesta il proprio orientamento in ordine alle iniziative legislative e normative in genere riguardanti direttamente o indirettamente la condizione della donna; suggerisce le opportune ed eventuali modifiche alla disciplina legislativa regionale che interessa le donne, in particolare in materia di lavoro, sanità, servizi sociali, educazione, comunicazione di massa, famiglia, diritti civili, al fine di conformarla all'obiettivo di uguaglianza sostanziale;

promuove un permanente dibattito culturale sulla condizione femminile contribuendo all'elaborazione ed alla verifica di codici di comportamento diretti sia a specificare le regole di condotta conformi agli obiettivi della parità di diritti e di opportunità, sia ad individuare e rimuovere le manifestazioni, anche indirette, di discriminazione;

promuove progetti ed interventi tesi ad espandere l'accesso al lavoro ed a concentra-

re le opportunità di formazione e di progressione professionale delle donne;

riferisce sull'applicazione da parte degli enti pubblici e privati delle normative di parità e in particolare di quelle afferenti il lavoro e la sicurezza sociale;

promuove e assicura una adeguata presenza femminile nelle nomine di competenza regionale.

Art. 3

La Commissione è eletta dal Consiglio regionale con le modalità previste dalla normativa regionale vigente.

E' composta da tredici membri scelti fra donne elette nelle istituzioni e donne che abbiano maturato riconosciute esperienze di carattere scientifico, giuridico, culturale, produttivo, politico e sindacale sulla condizione femminile.

Art. 4

La Commissione dura in carica tre anni ed elegge a maggioranza assoluta una Presidente ed una Vicepresidente.

Per l'espletamento delle proprie funzioni la commissione si avvale del supporto organizzativo e burocratico del Consiglio regionale.

Art. 5

La Commissione opera in piena autonomia adottando una propria organizzazione interna, con articolazione in sezioni o gruppi di lavoro e l'eventuale apporto di esperti disponibili per qualunque forma di collaborazione.

Art. 6

La Commissione invia entro il 31 marzo di

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

ciascun anno al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale una relazione sull'attività svolta corredata da osservazioni e proposte.

La relazione è posta all'ordine del giorno del Consiglio regionale entro i successivi 30 giorni per l'esame e l'adozione degli eventuali conseguenti provvedimenti di competenza del Consiglio stesso e/o della Giunta.

La relazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 7

La Commissione è insediata dal Presidente del Consiglio regionale entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge e per le successive rinnovazioni entro lo stesso termine decorrente dalla scadenza di cui all'art. 4.

Art. 8

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per l'anno 1987 in lire 50 milioni, si provvede con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16.5.70 n. 281 e con l'istituzione di un apposito capitolo di bilancio sulla previsione di spesa per lo anno 1987, con la denominazione "Spese per promuovere l'effettiva uguaglianza dei diritti e pari opportunità tra uomo e donna".

Per gli esercizi successivi la spesa occorrente sarà determinata con la legge di approvazione di bilancio e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

Riesame progetto di legge numero 30/4^, recante: "Interventi finanziari per la realizzazione del progetto <<Apprestamenti difensivi calabresi>>" (Del. n. 196)

Articolo 1

La Regione Calabria, in attuazione dell'art. 56 dello Statuto, in collaborazione col ministero per i Beni culturali e ambientali e con gli enti locali interessati, promuove nel periodo 86/94, la realizzazione del progetto integrato "apprestamenti difensivi calabresi" ai fini del restauro, della riscoperta e del riutilizzo della rete di torri costiere e castelli presenti sul territorio regionale nonché della conservazione della cinta muraria.

Il progetto si articola in programmi triennali di interventi e prevede:

un insieme di iniziative coordinate alla valorizzazione e promozione del patrimonio monumentale ed artistico della Calabria.

l'istituzione di un centro di formazione professionale per il recupero monumentale ed edilizio.

la riqualificazione ambientale e turistica delle aree sulle quali insistono gli apprestamenti difensivi.

I programmi triennali si attuano a mezzo di piani annuali di spesa.

Per le finalità di cui ai commi precedenti sono costituiti:

1 - Il comitato tecnico-scientifico per la programmazione degli interventi inerenti al progetto "apprestamenti difensivi calabresi".

2 - Il servizio regionale per la promozione e valorizzazione dei beni culturali.

Articolo 2

Il Comitato tecnico-scientifico è composto dai seguenti membri:

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

l'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione - Presidente;

3 Consiglieri Regionali, di cui 1 della minoranza, designati dalla commissione consiliare competente;

il Sovrintendente regionale ai beni artistici, storici ed architettonici;

2 rappresentanti dell'Istituto Italiano dei Castelli;

1 rappresentante dell'ordine regionale degli architetti;

4 docenti universitari di storia, di storia dell'arte o del restauro o esperti di beni culturali ed ambientali, di programmazione regionale designati dagli organi accademici delle università calabresi.

Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

Le funzioni di segretario sono svolte dal funzionario che dirige il servizio regionale per i beni culturali.

Articolo 3

Il comitato tecnico scientifico sulla base degli elementi conoscitivi forniti dal Servizio di cui all'art. 6 e tenendo conto delle destinazioni d'uso previste dai comuni interessati, elabora proposta di programmi triennali finalizzati al recupero dei castelli e delle torri, nonché alla conservazione delle cinte murarie considerati dalla Regione come un complesso di beni testimoniando la specificità della storia e civiltà della Calabria.

Ogni programma prevede:

interventi coordinati al restauro e riuso di castelli e torri costiere di proprietà pubbli-

ca nonché al consolidamento delle cinte murarie;

incentivi ai privati per la conservazione degli apprestamenti difensivi destinati totalmente o in parte ad usi socialmente utili;

iniziative rivolte alla realizzazione e promozione di itinerari turistico-culturali;

attività dirette alla riqualificazione territoriale e turistica delle aree in cui insistono benefici;

misure per l'acquisizione a fini pubblici di torri e castelli di proprietà di privati;

programmi di formazione per maestranze, operatori e quadri abilitati al recupero edilizio ed alla promozione culturale e turistica.

Il programma è predisposto dall'assessore regionale alla pubblica istruzione di intesa con l'assessore regionale al turismo, ed è approvato previo parere della competente Commissione consiliare regionale, dalla Giunta regionale.

Articolo 4

I piani annuali di attuazione sono predisposti ed approvati con le procedure di cui all'art. 3, tenuto conto dei progetti di massima elaborati dai comuni interessati o da privati che intendono accedere ai finanziamenti previsti nel successivo art. 8.

Articolo 5

I programmi ed i piani predisposti dal Comitato tecnico-scientifico ed approvati dalla Giunta Regionale sono autorizzati dalla Sovrintendenza Regionale per i beni storici architettonici ed artistici, congiuntamente ai singoli progetti predisposti dagli Enti e dagli altri soggetti richiedenti.

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

Nel termine di 30 giorni dall'autorizzazione i programmi ed i piani sono approvati dal Consiglio Regionale.

Articolo 6

E' istituito presso l'Assessorato alla Pubblica Istruzione il servizio regionale per la catalogazione e valorizzazione dei beni culturali composto da:

un dirigente di settore;

2 funzionari con la qualifica di esperti;

3 funzionari con la qualifica di collaboratori;

3 operatori con la qualifica di assistenti o agenti tecnici

Al servizio collaborano, quali consulenti, 6 esperti, di cui:

1 con laurea in architettura;

1 con laurea o diploma in informatica;

1 con laurea in storia;

1 con laurea in storia dell'arte;

1 con laurea in lettere con perfezionamento in storia delle tradizioni popolari;

1 con laurea in archeologia.

La regione conferisce agli esperti un incarico di consulenza annuale che può essere rinnovato per una sola volta.

Articolo 7

Il servizio, di cui al precedente articolo ha il compito di:

acquisire gli elementi conoscitivi inerenti

alla elaborazione dei piani triennali;

costituire una banca dati sui beni archeologici monumentali storici, ambientali e demografici della Calabria;

svolgere attività e campagne informative e promozionali;

raccogliere dati per la elaborazione del catalogo regionale dei beni culturali ed ambientali;

fornire agli organi regionali di programmazione dati e conoscenze nel settore dei beni culturali.

Articolo 8

I finanziamenti per l'attuazione del progetto "Apprestamenti difensivi calabresi" in ordine al recupero dei singoli manufatti sono corrisposti dalla Regione, secondo le previsioni di spesa dei piani triennali, direttamente ai comuni che provvedono alla loro utilizzazione finalizzata, nel rispetto della normativa regionale e nazionale sugli appalti.

Le provvidenze che la Regione attribuisce ai Comuni per il recupero e la valorizzazione dei beni di proprietà pubblica sono costituite da contributi in conto capitale nella misura del 50% della spesa ritenuta ammissibile e prestazione di garanzia sui mutui eventualmente contratti.

La spesa ammissibile comprende anche quella per l'eventuale acquisto di opere fortificate.

Per i beni di proprietà privata le provvidenze regionali sono costituite da contributi in conto capitale fino al 30% della spesa ritenuta ammissibile e da garanzie per capitale ed interesse sui mutui eventualmente contratti per realizzarne il recupero, fino ad altro 40% della spesa, a condizione che sia prevista una

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

destinazione del bene monumentale, totale o parziale, per fini socialmente utili per un periodo non inferiore ad un decennio.

Articolo 9

Sulla base dei piani triennali la Giunta Regionale a seguito di trattative private, può stipulare con soggetti pubblici e privati contratti di sponsorizzazione a fini promozionali e pubblicitari del progetto e dei soggetti medesimi.

A tal fine i contratti devono prevedere da parte dei soggetti sponsorizzati il versamento alla Regione di un corrispettivo monetario o la fornitura di specifici servizi.

Articolo 10

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, a decorrere dall'esercizio finanziario 87, si provvede con i fondi che saranno assegnati alla Regione Calabria ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 16.5.70, n. 281.

Lo stanziamento e la compatibilità finanziaria, nonché la distinzione della spesa corrente dalla spesa di investimento, saranno definiti con la legge di approvazione del bilancio e con la legge finanziaria relativa all'esercizio finanziario 1987.

Progetto di legge numero 14/4[^], recante: "Misure di protezione delle coste in attesa dell'applicazione del piano urbanistico regionale - Proroga delle leggi regionali numeri 14/1973, 18/1975, 1/1980, 4/1982, 1/1984 e 20/1985" (Del. n. 197)

Art. 1

Il termine di cui all'articolo 1, comma primo, della legge regionale n. 14 del 30 agosto 1973, recante: "Misure di protezione delle coste in attesa dell'approvazione del piano

urbanistico regionale" già prorogato al 31 dicembre 1977 con legge regionale n. 18 del 28 maggio 1975, al 31 dicembre 1979 con legge regionale n. 1 del 5 gennaio 1978, al 31 dicembre 1981 con legge regionale n. 4 del 28 gennaio 1980, al 31 dicembre 1983 con legge regionale n. 4 del 22 febbraio 1982, al 31 dicembre 1984 con legge regionale n. 4 del 23 marzo 1984 e successivamente al 31 dicembre 1986 con legge regionale n. 20 del 22 aprile 1985 è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1987.

Art. 2

Le deroghe previste dal secondo comma della legge regionale numero 4/84 sono ammissibili solo con deliberazioni del Consiglio regionale.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Proposta di provvedimento amministrativo numero 74/4[^] recante: "Approvazione degli avvisi pubblici per la concessione dei contributi individuali in conto capitale <<Buoni Casa>>" per acquisto, costruzione e recupero alloggi, utilizzo delle disponibilità esistenti sui contributi in conto interessi per contributi in conto capitale" (Del. n. 198)

"Il Consiglio regionale

vista la legge 5 agosto 1978, n. 457;

vista la legge 15 febbraio 1980, n. 25;

visto l'art. 2 della legge 25 marzo 1982, n. 94, che prevede la concessione di contributi individuali in conto capitale di ammontare

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

pari, rispettivamente, al 40 per cento, al 35 per cento ed al 30 per cento dal limite massimo di mutuo ammissibile per ciascuna delle fasce di reddito di cui all'art. 20 della legge n. 457/1978 e successive modificazioni ed integrazioni, rispettivamente per gli alloggi di nuova costruzione e per gli interventi di recupero;

visto l'art. 4, lettera m), della legge 457/1978 che attribuisce, fra l'altro, alla Regione l'accertamento del possesso dei requisiti da parte dei beneficiari di contributi dello Stato;

visto il D.I. n. 2656 del 1° agosto 1983, recante disposizioni circa le modalità di erogazione dei contributi in conto capitale;

vista la delibera della Giunta regionale n. 6291 del 21 settembre 1985 con la quale, fra l'altro, sono stati approvati gli elenchi dei richiedenti i suddetti contributi in conto capitale ed è stata altresì prevista la formazione di successivi elenchi di riserva;

visto l'art. 3, comma nono, della legge 5 aprile 1985, n. 118, nel quale è disposto che, per le finalità di cui al menzionato art. 2 della legge n. 94/1982, il CER ripartisce per il biennio 1986/1987 la somma di lire 400 miliardi;

visto il programma di edilizia residenziale pubblica per il biennio 1986/1987, e le relative disposizioni, approvato dal CER in data 21 marzo 1985, dal quale, fra l'altro, risulta la ripartizione fra le Regioni del finanziamento previsto dal citato art. 3, comma 9, della legge n. 118/1985 con attribuzione alla Regione Calabria della somma complessiva di lire 15.712.000.000.;

vista la delibera del C.I.P.E. in data 19 giugno 1985 con la quale è stato approvato il menzionato programma;

ritenuto che nelle disposizioni di cui al programma stesso tale finanziamento è indicato come integrativo del precedente finanziamento analogo, disposto dall'art. 2, comma 10, della legge 94/1982;

visto l'art. 5 bis della legge n. 118/1985 nel quale è prevista per le Regioni la possibilità di concedere contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 2 della legge 94/1982 in alternativa a quelli in conto interessi, mediante l'utilizzazione delle disponibilità esistenti sulle singole quote annuali attribuite alle Regioni stesse a valere sui limiti di impegno previsti dall'art. 9 della legge 25/1980;

vista la circolare emanata dal Cer in data 20 gennaio 1986 circa i criteri per l'attuazione dei programmi 1986/1987 e relativa alle economie e maggiori oneri, nella quale è indicato che, ai sensi dell'art. 5 bis della legge n. 118/1985 le Regioni possono destinare le disponibilità accertate al 31 dicembre 1985 sui contributi in conto interesse, insieme con quelle di cui ai fondi messi a loro disposizione in base all'art. 2 della legge 94/1982 e all'art. 3, comma 9, della legge 118/1985 sia utilizzando le graduatorie derivanti da precedenti bandi sia emanando nuovi bandi;

considerato che per la Regione Calabria le disponibilità accertate al 31 dicembre 1985 sui contributi in conto interessi di cui all'art. 9 della legge 25/1980 ammontano a lire 21.208.499.651;

che appare opportuno destinare parte di tale disponibilità a nuovi bandi di concorso e la restante parte al completo finanziamento degli elenchi approvati con delibera della Giunta regionale n. 6291 del 21 settembre 1985 nonché degli elenchi di riserva previsti nella delibera stessa;

che tali elenchi di riserva si trovano attualmente in corso di istruttoria con una previ-

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

sione presuntiva di spesa di lire 8.000.000.000, mentre per il completo finanziamento degli elenchi già approvati occorre la somma di lire 2.186.250.000;

ritenuto che la Regione Calabria ha utilizzato il precedente finanziamento di cui al ripetuto art. 2, comma 10, della legge 94/1982 per venire incontro alla emergenza abitativa in cui versano specifiche categorie di cittadini (coppie di nuova formazione o in formazione e sfrattati), nonché per creare un nuovo canale di finanziamento destinato al recupero del patrimonio edilizio privato;

che attualmente sono in corso di erogazione i contributi individuali in conto capitale per acquisto e costruzione del primo alloggio da parte delle categorie sopraindicate nonché quelli per recupero di alloggi;

che tali finanziamenti a causa della loro limitatezza (circa 1100 Buoni Casa per tutta la Regione) hanno potuto solo in parte soddisfare le richieste e le esigenze dei cittadini interessati;

che peraltro continuano ad aumentare le situazioni di precarietà alloggiativa conseguenti all'aumento dei procedimenti di sfratto ed alla rarefazione del mercato delle locazioni;

che in situazioni di difficoltà alloggiativa si possono trovare i lavoratori emigrati, rientrati definitivamente nella Regione, per i quali si pone altresì il problema di favorirne l'inserimento sociale;

che continua a sussistere l'esigenza di procedere al finanziamento del risanamento del patrimonio edilizio privato sia per evitare il completo degrado ed abbandono dello stesso, sia per consentirne il recupero e l'utilizzo, il che potrebbe far diminuire la pressione delle istanze di alloggi nel campo della edilizia agevolata e sovvenzionata;

che, stante quanto sopra, si ritiene opportuno utilizzare i fondi integrativi previsti dal citato art. 3, comma 9, della legge n. 118/1985, nonché parte delle citate disponibilità accertate sui contributi in conto interesse, per nuovi bandi di concorso riservati a categorie di cittadini in situazione di precarietà o difficoltà alloggiativa nonché ai lavoratori emigrati rientrati nella Regione;

vista la delibera del 13 febbraio 1986 con la quale il C.I.P.E., fra l'altro, ha aggiornato i limiti di reddito ed i massimali di mutuo per l'edilizia agevolata;

vista la proposta formulata, alla luce delle suddette considerazioni, dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2217 del 30 giugno 1986;

udita la relazione del consigliere Costantino per la prima Commissione permanente;

delibera

di riservare la somma di lire 10.186.250.000 quale quota parte delle disponibilità accertate al 31 dicembre 1985 sui contributi in conto interessi di cui all'art. 9 della legge n. 25/1980 per il completo finanziamento degli elenchi già approvati con delibera della Giunta regionale n. 6291 del 21 settembre 1985 e dei previsti elenchi di riserva dopo la relativa istruttoria ed approvazione.

Per i concorrenti che risulteranno compresi in tali elenchi l'ammontare del contributo da concedere è quello indicato nell'avviso pubblico riportato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 36 del 30 maggio 1984;

di riservare la restante quota parte della su menzionata disponibilità accertata sui contributi in conto interessi e precisamente lire 11.022.249.651, unitamente alla somma di lire 15.712.000.000 di cui all'art. 3, comma

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

9, della legge n. 118/1985 a cittadini che saranno compresi negli elenchi da formarsi a seguito dell'emanazione dei nuovi avvisi pubblici di concorso per acquisto, nuova costruzione e recupero di alloggi;

sulla complessiva disponibilità di lire 26.734.249.651 di cui al precedente punto B), la quota del 40 per cento, pari a lire 10.693.699.860, è riservata per la concessione di contributi in capitale per l'acquisto di alloggi. A tal fine è approvato lo schema di avviso pubblico, allegato n. 1, che forma parte integrante della presente delibera.

I fondi disponibili per la concessione di Buoni Casa per l'acquisto di alloggio sono così ripartiti:

25 per cento a favore di sfrattati;

60 per cento a favore di famiglie formate o in formazione (nell'ambito di tale 60 per cento la percentuale del 10 per cento è riservata ai coniugi già legalmente separati o divorziati limitatamente ai coniugi che abbiano in affidamento i figli);

15 per cento a favore di lavoratori emigrati.

Le anzidette qualifiche sono definite nell'avviso pubblico, riportante anche l'indicazione dei requisiti soggettivi occorrenti per partecipare al concorso, delle caratteristiche oggettive degli alloggi acquistabili, dei termini e modalità di presentazione delle domande, delle modalità di erogazione dei contributi. I fondi eventualmente non utilizzabili da parte di una categoria saranno ripartiti nelle altre categorie. L'ammontare dell'anzidetto contributo in capitale per l'acquisto di alloggio resta determinato, rispettivamente, in lire 24.000.000, lire 21.000.000., lire 18.000.000, per ciascuna delle fasce di reddito di cui all'art. 20 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive

modificazioni, e con le modalità di cui all'art. 21 stessa legge n. 457 e successive modifiche;

D) sulla complessiva disponibilità di lire 26.734.249.651 di cui al precedente punto B), la quota del 20 per cento, pari a lire 5.346.849.930, è riservata per la concessione di contributi in capitale per la costruzione di alloggio. A tal fine è approvato lo schema di avviso pubblico, allegato n. 2 che forma parte integrante della presente delibera.

I fondi disponibili per la concessione dei Buoni Casa per nuova costruzione di alloggi sono così ripartiti:

25 per cento a favore di sfrattati;

il 60 per cento a favore di famiglie formate o in formazione (Nell'ambito di tale 60 per cento la percentuale del 10 per cento è riservata ai coniugi già legalmente separati o divorziati limitatamente ai coniugi che abbiano in affidamento i figli);

15 per cento a favore di lavoratori emigrati.

Per gli interventi da realizzare in comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti sarà data priorità assoluta ai richiedenti, con le anzidette qualifiche, riuniti in Cooperativa.

Le anzidette qualifiche sono definite nell'avviso pubblico, riportante anche l'indicazione dei requisiti soggettivi occorrenti per partecipare al concorso, delle caratteristiche oggettive degli alloggi da costruire, dei termini e modalità di presentazione delle domande e delle modalità di erogazione dei contributi. I fondi eventualmente non utilizzati da parte di una categoria saranno ripartiti nell'altra categoria.

L'ammontare dell'anzidetto contributo in capitale per la nuova costruzione di alloggi

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

resta determinato, rispettivamente, in lire 24.000.000, lire 21.000.000 e lire 18.000.000 per ciascuna delle fasce di reddito di cui all'art. 20 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni e con le modalità di cui all'art. 21 della stessa legge 457 e successive modifiche;

E) sulla complessiva disponibilità di lire 26.734.249.651 di cui al precedente punto B) la quota del 40 per cento pari a lire 10.693.699.860 è riservata per la concessione di contributi in capitale per il recupero di alloggi.

A tal fine è approvato lo schema di avviso pubblico allegato n. 3 che forma parte integrante della presente delibera.

I fondi disponibili per la concessione dei buoni casa per recupero di alloggi sono così ripartiti:

25 per cento a favore di sfrattati;

15 per cento a favore di lavoratori emigrati

Il restante 60 per cento a favore di famiglie formate o in formazione (nell'ambito di un 60 per cento, la percentuale del 10 per cento è riservata ai coniugi già legalmente separati o divorziati, limitatamente ai coniugi che abbiano in affidamento i figli).

Le anzidette tre categorie sono definite nell'Avviso pubblico riportante anche le indicazioni dei requisiti soggettivi occorrenti per partecipare al concorso, delle caratteristiche oggettive degli alloggi recuperabili dei termini e delle modalità di presentazione delle domande, delle modalità di erogazione dei contributi.

L'ammontare dell'anzidetto contributo in capitale per recupero di alloggio resta determinato rispettivamente in lire 24.000.000, lire

21.000.000 e lire 18.000.000 per ciascuna delle fasce di reddito di cui all'art. 20 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni e con le modalità di cui all'art. 21 della stessa legge 457 e successive modifiche;

F) qualora l'ammontare del finanziamento riservato per un tipo di intervento (lire 10.693.699.860 per acquisto alloggio, lire 5.346.849.930 per costruzione alloggi, e lire 10.693.699.860 per recupero alloggi) non fosse utilizzabile per carenze di domande o risultasse superiore a quello emergente dalle richieste, il finanziamento stesso o la quota eccedente verrà attribuita proporzionalmente agli altri tipi di intervento;

G) le eventuali disponibilità residue dei fondi previsti al precedente punto A) potranno essere destinate per la concessione dei contributi previsti nel punto B)".

ALLEGATO N. 1

Contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 2 comma 10 del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9 convertito con modifiche in legge 25 marzo 1982, n. 94 e art. 3, comma 9, del D.L. 7 febbraio 1985 convertito in legge 5 aprile 1985, n. 118.

Per la presentazione delle domande per beneficiare dei contributi in conto capitale (cosiddetti "Buoni Casa") per l'acquisto di alloggi.

Possono essere ammessi all'assegnazione del contributo in conto capitale - Buono Casa - le persone fisiche, titolari di reddito proprio o, comunque, riferito ad uno dei componenti il nucleo familiare, che siano:

a) - Sfrattati: con ordinanza o sentenza esecutiva di sfratto, verbale di conciliazione, non ancora eseguiti alla data del presente avviso pubblico, ovvero, se eseguiti, in condizioni abitative di precarietà;

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

con procedimento giudiziario in corso per il rilascio dell'alloggio;

b) - Famiglie formate o in formazione, intendendosi per tali:

famiglie comprendenti coniugi che abbiano già contratto matrimonio alla data del presente Avviso (data di pubblicazione);

famiglie in formazione composte da nubili che intendono contrarre matrimonio entro 12 mesi dalla pubblicazione del presente Avviso;

coniugi già legalmente separati o divorziati alla data del presente avviso limitatamente ai coniugi che abbiano in affidamento i figli;

c) - Lavoratori emigrati che risultino emigrati per almeno tre anni e già rientrati definitivamente nella Regione successivamente al 31 dicembre 1979;

Requisiti da possedere alla data del presente avviso

La data dell'Avviso è quella di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Residenza o domicilio di lavoro nel Comune della Calabria ove si intende acquistare l'alloggio: possono accedere alla concessione del contributo anche coloro che intendono trasferire la residenza nel predetto Comune.

Cittadinanza italiana.

- Reddito complessivo del nucleo familiare non superiore a lire 24.000.000, ai sensi della delibera del CIPE del 13 febbraio 1986, da determinare ai sensi degli articoli 20 e 21 della legge 457/1978 e successive modifiche.

Qualora il matrimonio risulti contratto nel corso dell'anno 1985 il reddito va calcolato

per l'intero anno indipendentemente dalla data del matrimonio stesso.

Non titolarità del diritto di proprietà, di uso, usufrutto o abitazione nel Comune di residenza ed in quello ove il richiedente svolge attività lavorativa esclusiva o principale od ove trasferirà la residenza, su di un alloggio o su quota parte di alloggi -adeguata alle esigenze del nucleo familiare.

- Non avere ottenuto l'assegnazione o cessione in proprietà o con patto di futura vendita di una alloggio costruito a totale carico o con il concorso o con il contributo o il finanziamento agevolato in qualunque forma concessi dallo Stato da altri enti pubblici.

I requisiti indicati ai punti 4) e 5) devono sussistere a favore di tutti i componenti del nucleo familiare del richiedente.

Per le famiglie già formate il nucleo familiare si intende quello composto dai coniugi e da eventuale prole; per quelle in formazione quello composto da nubili; per i separati o divorziati quello composto dal singolo coniuge e dai figli in affidamento.

La mancanza dei requisiti di cui sopra comporta l'esclusione.

Caratteristiche oggettive degli alloggi acquistabili

L'alloggio da acquistare:

deve avere superficie residenziale, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, nonché di verande e balconi, non superiore a 120 mq;

deve risultare abitabile e conforme alla normativa urbanistica vigente;

non deve avere caratteristiche di lusso, né

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

essere accatastato o accatastabile nelle categorie A1, A8 e A9;

deve essere libero o occupato dagli stessi richiedenti.

Non è ammesso l'acquisto di quota parte di alloggio di cui il richiedente od uno degli altri componenti il nucleo familiare sia proprietario.

Non è ammesso l'acquisto di alloggio da parenti o affini fino al secondo grado.

L'atto notarile di assegnazione definitiva da parte di Cooperative Edilizie è equiparato ad atto di acquisto.

Documenti da allegare alla domanda

Alla domanda devono essere obbligatoriamente allegati (pena l'esclusione) tutti i sottoelencati documenti riferiti alla data di pubblicazione del presente avviso:

Per le famiglie in formazione tutta la documentazione va presentata singolarmente da entrambi i nubendi con riferimento alle proprie posizioni personali indipendentemente dalla famiglia di appartenenza.

certificato di residenza anagrafica del concorrente o dichiarazione del datore di lavoro attestante il Comune ove il concorrente svolge la propria attività lavorativa continuativa (per i lavoratori autonomi dichiarazione della Camera di Commercio o dell'Ufficio Provinciale dell'I.V.A.);

certificato di cittadinanza italiana del concorrente;

- stato di famiglia;

d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risultino i redditi percepiti

nell'anno 1985 unitamente a copia dei modelli 740 o 101 o 201, ovvero dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti che non sono stati percepiti redditi. nell'anno 1985 con la specifica motivazione; le anzidette dichiarazioni sostitutive (di titolarità o non titolarità di redditi) devono essere prodotte singolarmente da ciascuno dei componenti maggiorrenni del nucleo familiare, per le famiglie in formazione da entrambi i nubendi.

I lavoratori emigrati, per il lavoro prodotto all'estero nell'anno 1985, in sostituzione dei modelli 740, 101, 201 potranno esibire apposito attestato rilasciato dal datore di lavoro relativo, ai redditi dell'anno 1985 unitamente a dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risultino i redditi stessi.

Per i nuclei familiari che non hanno percepito redditi nell'anno 1985 dovrà inoltre essere presentata ai fini della dimostrazione della titolarità di reddito e per l'ammissione a contributo, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il reddito percepito alla data del presente avviso (data di pubblicazione) da almeno uno dei componenti il nucleo familiare;

e) Certificato della conservatoria dei registri immobiliari relativo a fabbricati siti nel Comune di residenza, di lavoro e nel Comune ove eventualmente si intende trasferire la residenza, ovvero visura notarile attestante l'impossidenza di alloggio negli stessi Comuni, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulti l'impossidenza di alloggio nei predetti Comuni, con allegata la ricevuta di richiesta dei certificati della Conservatoria dei registri Immobiliari.

La certificazione di impossidenza deve essere riferita a tutti i componenti il nucleo familiare.

f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

attestante che nessun componente del nucleo familiare abbia ottenuto l'assegnazione o cessione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito a totale carico o con il concorso o con il contributo o il finanziamento agevolato in qualunque forma concessi dallo Stato o da altri Enti Pubblici;

g) per gli sfrattati, oltre ai documenti sopra elencati dovrà essere prodotto uno dei documenti di seguito indicati:

ordinanza esecutiva di sfratto;

sentenza esecutiva di sfratto;

verbale di conciliazione;

certificato rilasciato dalla Cancelleria della Pretura o dalla Segreteria dell'Ufficio di Conciliazione attestante l'iscrizione a ruolo del procedimento per il rilascio dell'alloggio; l'iscrizione a ruolo deve risultare di data antecedente a quello dell'Avviso Pubblico (data della pubblicazione);

per gli sfratti già eseguiti, attestato rilasciato dalle competenti autorità, dal quale risulti la coabitazione, il domicilio in alloggio improprio, la sistemazione in alloggio procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica;

h) - Per le famiglie formate o in formazione, oltre ai documenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), dovranno essere prodotti:

certificato di matrimonio ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulti l'intenzione di contrarre matrimonio entro 12 mesi dalla data del presente avviso. In tale ultimo caso il richiedente eventualmente ammesso alla concessione del Buono Casa decadrà ove il matrimonio non sia stato effettivamente celebrato entro il prescritto termine salvo proroga da concedere in via

del tutto eccezionale in presenza di impedimenti legittimi debitamente documentati;

i) per i separati o divorziati, oltre ai documenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), dovrà essere prodotto provvedimento del giudice competente relativo all'avvenuta separazione o divorzio ed all'affidamento dei figli ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente tali elementi;

l) per i lavoratori emigrati oltre ai documenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), apposito certificato rilasciato dalle competenti Autorità Consolari attestante la durata del periodo di emigrazione e la data di rientro definitivo nella Regione ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la durata del periodo di emigrazione e la data di rientro definitivo nella Regione.

Erogazione del contributo

Verificata la validità e regolarità delle domande e dei prescritti documenti, la Giunta regionale approverà l'elenco dei concorrenti al Buono Casa. Nel caso che il numero delle richieste di contributo dovesse risultare superiore allo stanziamento, l'ordine di priorità dei concorrenti sarà stabilito mediante sorteggio da effettuarsi tramite notaio. L'erogazione del "Buono Casa" sarà effettuata a favore degli aventi titolo a seguito della presentazione dei seguenti documenti:

dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti se il richiedente o alcuno dei componenti il nucleo familiare abbiano già inoltrato istanze relative ad altri finanziamenti agevolati (mutui o contributi in conto capitale) per l'acquisto, la costruzione e il recupero di alloggio; in caso affermativo occorre anche far risultare dalla stessa dichiarazione sostitutiva l'espressa rinuncia al finanziamento richiesto precedentemente;

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

certificati della Conservatoria dei registri immobiliari per coloro che in sede di domanda abbiano presentato la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con allegata la ricevuta di richiesta dei certificati della Conservatoria RR.II;

certificato di matrimonio per le coppie che lo hanno contratto dei dodici mesi successivi alla data del presente avviso (data della pubblicazione);

certificato di residenza per coloro che si sono impegnati a trasferirla;

provvedimento del Giudice competente, per i coniugi separati o divorziati che in sede di domanda abbiano presentato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa all'avvenuta separazione o divorzio ed all'affidamento dei figli;

certificato delle competenti Autorità Consolari per i lavoratori emigrati che in sede di domanda abbiano presentato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla durata del periodo di emigrazione e alla data di rientro definitivo nella Regione;

copia autentica del contratto definitivo di compravendita regolarmente registrato, stipulato successivamente alla data di pubblicazione del presente avviso: nel contratto dovrà risultare esplicitamente che i contraenti non sono parenti o affini fino al secondo grado, che l'immobile acquistato non costituisce quota parte di alloggio di cui l'acquirente o altro componente del suo nucleo familiare sia già comproprietario, che la superficie residenziale, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni nonché di verande e balconi, non è superiore a 120 mq., che l'alloggio non ha caratteristiche di lusso, che non è accatastato o accatastabile nelle categorie A1, A8, A9, ed infine che l'alloggio è libero o già occupato dagli stessi richiedenti;

copia autentica dell'atto notarile di assegnazione definitiva per i soci di Cooperativa;

copia autentica del certificato di abitabilità o della concessione edilizia corredata da altro documento comprovante la attuale rispondenza dell'alloggio alla normativa urbanistica vigente.

Potrà essere richiesta agli interessati ogni altra documentazione che dovesse rendersi necessaria per l'ulteriore corso della pratica.

Termini e modalità di presentazione della domanda

Le domande per beneficiare dei "Buoni Casa", da redigersi sugli appositi modelli predisposti dalla Regione, con allegati i documenti prescritti, dovranno essere inviate alla Regione Calabria - Assessorato Regionale ai LL.PP., Palazzo Europa - Santa Maria di Catanzaro - esclusivamente a mezzo raccomandata postale entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla data del presente avviso. La data del presente avviso è quella di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

I modelli di domanda possono essere ritirati presso gli Uffici dell'Assessorato regionale ai LL.PP., nonché presso gli uffici del Genio Civile di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria.

Non può essere presentata più di una domanda per ciascun nucleo familiare, pena l'esclusione di tutte le domande presentate.

non saranno esaminate, e quindi saranno escluse, le domande non redatte sugli appositi modelli e quelle spedite prima dell'emanazione del presente avviso o dopo il termine di scadenza.

Le domande incomplete o mancanti anche di

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

uno solo di tutti i prescritti documenti saranno escluse.

L'eventuale irregolarità dei documenti comporterà l'esclusione.

La Regione si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti e delle caratteristiche oggettive degli alloggi da acquistare.

L'alloggio acquistato col beneficio del "Buono Casa" non è alienabile per 10 anni pena la revoca del contributo.

ALLEGATO N. 2

Contributi in conto capitale ai sensi dell'articolo 2, comma 10 del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito con modifiche in legge 25 marzo 1982, n. 94 ed articolo 3 comma 9 del D.L. 7 febbraio 1985 convertito in legge 5 aprile 1985 n. 118.

AVVISO PUBBLICO

Per la presentazione delle domande per beneficiare dei contributi in conto capitale (cosiddetti "Buoni Casa") per la costruzione di alloggi.

Possono essere ammessi all'assegnazione del contributo in conto capitale - Buono Casa - le persone fisiche, titolari di reddito proprio o comunque riferito ad uno dei componenti il nucleo familiare che siano:

a) Sfrattati: con ordinanza o sentenza esecutiva di sfratto, verbale di conciliazione non ancora eseguiti alla data del presente avviso, ovvero se eseguiti in condizioni abitative di precarietà;

b) Famiglie formate o in formazione, intendendosi per tali:

famiglie comprendenti coniugi che abbiano già contratto matrimonio alla data del presente Avviso (data di pubblicazione);

famiglie in formazione, composta da nubendi che intendono contrarre matrimonio entro 12 mesi dalla data di pubblicazione del presente Avviso;

coniugi già legalmente separati o divorziati alla data del presente avviso limitatamente ai coniugi che abbiano in affidamento i figli;

c) Lavoratori emigrati che risultino emigrati per almeno tre anni e già rientrati definitivamente nella Regione successivamente al 31 dicembre 1979.

Per gli alloggi da realizzare nei Comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti, sarà data priorità assoluta ai richiedenti, con le qualifiche anzidette, riuniti in cooperativa, purché in numero non inferiore a 12.

Al fine di favorire la completa realizzazione dell'intervento costruttivo da parte della Cooperativa il finanziamento di cui trattasi - nel rispetto dell'ordine di iscrizione alla Cooperativa stessa - potrà anche essere esteso ad altri soci che non abbiano la prevista qualifica di famiglia formata o in formazione, di sfrattato o di lavoratore emigrato, purché però in possesso di tutti i requisiti indicati in seguito.

Il numero di tali soci non potrà comunque essere superiore al 25 per cento (con eventuale arrotondamento per eccesso) del numero dei soci in possesso delle qualifiche previste nell'Avviso Pubblico).

Requisiti da possedere alla data del presente avviso

(La data dell'Avviso è quella di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria).

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

Residenza o domicilio di lavoro nel Comune della Calabria ove si intende costruire l'alloggio: possono accedere alla concessione del contributo anche coloro che intendono trasferire la residenza nel predetto Comune;

cittadinanza italiana;

3) reddito complessivo del nucleo familiare non superiore a lire 24.000.000 ai sensi della delibera del CIPE del 13 febbraio 1986, da determinare ai sensi degli artt. 20 e 21 della legge 457/1978 e successive modifiche.

Qualora il matrimonio risulti contratto nel corso dell'anno 1985 il reddito va calcolato per l'intero anno indipendentemente dalla data del matrimonio stesso.

4) non titolarità del diritto di proprietà, di uso, usufrutto o abitazione nel Comune di residenza ed in quello ove il richiedente svolge attività lavorativa esclusiva o principale od ove trasferirà la residenza, su di un alloggio o su quota parte di alloggio adeguata alle esigenze del nucleo familiare;

5) non avere ottenuto l'assegnazione o cessione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito a totale carico o con il concorso o con il contributo o il finanziamento agevolato, in qualunque forma concessi dallo Stato o da altri Enti Pubblici.

I requisiti indicati ai punti 4) e 5) devono sussistere a favore di tutti i componenti del nucleo familiare del richiedente. Per le famiglie già formate il nucleo familiare si intende quello composto dai coniugi ed eventuale prole, per quelle in formazione quello composto da nubendi, per i separati o divorziati quello composto dal singolo coniuge e dai figli in affidamento.

6) per i richiedenti, con le qualifiche richieste al precedente paragrafo, essere soci di

cooperativa edilizia costituita entro la data di presentazione della domanda.

La mancanza dei requisiti di cui sopra comporta l'esclusione.

Caratteristiche oggettive dell'alloggio da costruire

L'alloggio da costruire:

deve avere superficie utile abitabile misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, non superiore a mq. 95, oltre mq. 18 per autorimessa o posto macchina.

Le eventuali superfici non residenziali dovranno essere contenute nel loro complesso entro il 40 per cento (quaranta per cento) della superficie utile abitabile. Sono considerate superfici non residenziali quelle relative a: androni di ingresso o porticati liberi, logge e balconi, cantine, soffitte, volumi tecnici, centrali termiche ed altri locali a stretto servizio delle residenze.

non deve avere caratteristiche di lusso;

deve, ove ricorrano gli estremi, essere convenzionato con il Comune ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 ovvero ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

I lavori di costruzione possono essere già iniziati, purché la data di inizio non risulti anteriore al 1° luglio 1985 e purché i lavori stessi non risultino ultimati alla data di pubblicazione del presente Avviso.

Documenti da allegare alla domanda

Alla domanda devono essere allegati obbligatoriamente pena l'esclusione, tutti i sotto elencati documenti, riferiti alla data del presente Avviso:

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

Per le famiglie in formazione tutta la documentazione va presentata singolarmente da entrambi i nubendi con riferimento alle proprie posizioni personali indipendentemente dalla famiglia di appartenenza:

certificato di residenza anagrafica del concorrente o dichiarazione del datore di lavoro attestante il comune ove il concorrente svolge la propria attività lavorativa continuativa (per i lavoratori autonomi dichiarazione della Camera di Commercio o dell'ufficio provinciale dell'Iva);

certificato di cittadinanza italiana del concorrente;

stato di famiglia;

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risultino i redditi percepiti nell'anno 1985 unitamente a copia dei modelli 740 o 101 o 201, ovvero dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti che non sono stati percepiti redditi nell'anno 1985, con la specifica modificazione; le anzidette dichiarazioni sostitutive (di titolarità o non titolarità di redditi) devono essere prodotte singolarmente da ciascuno dei componenti maggiori del nucleo familiare; per le famiglie in formazione da entrambi i nubendi.

I lavoratori emigrati, per il lavoro prodotto all'estero nell'anno 1985, in sostituzione dei modelli 740, 101, 201 potranno esibire apposito attestato rilasciato dal datore di lavoro relativo ai redditi dell'anno 1985 unitamente a dichiarazione sostitutiva da cui risultino i redditi stessi.

Per i nuclei familiari che non hanno percepito redditi nell'anno 1985 dovrà essere inoltre presentata, ai fini della dimostrazione della titolarità di reddito e per l'ammissione a contributo, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il reddito percepito

alla data del presente Avviso (data di pubblicazione) da almeno uno dei componenti il nucleo familiare;

certificato della Conservatoria dei registri immobiliari relativa a fabbricati siti nel comune di residenza, di lavoro ed al Comune ove eventualmente si intende trasferire la residenza, ovvero visura notarile attestante la impossidenza di alloggio negli stessi comuni, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulti l'impossidenza di alloggio nei predetti comuni, con allegate le ricevute di richiesta di certificati della Conservatoria dei registri immobiliari.

La certificazione di impossidenza deve essere riferita a tutti i componenti il nucleo familiare;

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che nessun componente del nucleo familiare abbia ottenuto l'assegnazione o cessione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito a totale carico o con il concorso o con il contributo o il finanziamento agevolato in qualunque forma concessi dallo Stato o da altri Enti pubblici;

per gli sfrattati, oltre ai documenti sopraelencati, dovrà essere prodotto uno dei documenti di seguito indicati:

ordinanza esecutiva di sfratto;

sentenza esecutiva di sfratto;

verbale di conciliazione;

certificato rilasciato dalla cancelleria della Pretura o dalla segreteria dell'ufficio di conciliazione attestante la iscrizione a ruolo del procedimento per il rilascio dell'alloggio; l'iscrizione a ruolo deve risultare di data antecedente a quella dell'Avviso pubblico (data della pubblicazione);

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

per gli sfratti già eseguiti, attestato rilasciato dalle competenti autorità, dal quale risulti la coabitazione, il domicilio in alloggio improprio, la sistemazione in alloggio procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica;

h) - per le famiglie formate o in formazione, oltre ai documenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), dovranno essere prodotti:

certificato di matrimonio, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulti l'intenzione di contrarre matrimonio entro dodici mesi dalla data del presente avviso. In tale ultimo caso il richiedente eventualmente ammesso alla concessione del Buono Casa decadrà ove il matrimonio non sia stato effettivamente celebrato entro il prescritto termine, salvo proroga da concedere in via del tutto eccezionale in presenza di impedimenti legittimi debitamente documentati;

i) per i separati o divorziati, oltre ai documenti di cui alle lettere a), b), e), d), e), f), dovrà essere prodotto provvedimento del giudice competente relativo all'avvenuta separazione o divorzio ed all'affidamento dei figli ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente tali elementi;

l) per i lavoratori emigrati oltre ai documenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), apposito certificato rilasciato dalle competenti Autorità Consolari attestante la durata del periodo di emigrazione e la data di rientro definitivo nella Regione, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la durata del periodo di emigrazione e la data di rientro definitivo nella Regione;

m) per i richiedenti riuniti in Cooperativa, oltre ai documenti di cui ai precedenti punti, dovranno essere prodotti:

copia dell'atto costitutivo e dello Statuto

(con gli estremi di omologazione del Tribunale);

certificato della cancelleria del tribunale competente attestante che la cooperativa è nel pieno e libero esercizio dei diritti;

certificato di iscrizione nel registro prefettizio;

estratto notarile dal libro dei soci, riportante l'iscrizione dei richiedenti nel libro stesso. Per i soci non in possesso della qualifica richiesta dell'Avviso Pubblico, ai quali estendere il finanziamento come sopra indicato, dovrà anche risultare l'ordine di iscrizione alla Cooperativa.

N.B.: Le domande dei richiedenti il Buono Casa, riuniti in Cooperativa, dovranno essere presentate insieme ad una domanda sottoscritta del legale rappresentante della Cooperativa stessa. Per le Cooperative costituite nel periodo di tempo tra la data del presente Avviso e la data di presentazione delle domande può essere prodotto, in via provvisoria, solo l'atto costitutivo e lo Statuto anche senza gli estremi di omologazione del Tribunale.

Erogazione del contributo

Verificata la validità e regolarità delle domande e dei prescritti documenti la Giunta regionale appronterà l'elenco dei concorrenti al "Buono Casa", dando priorità alle richieste pervenute da richiedenti riuniti in Cooperative.

Nel caso che il numero delle richieste di contributo dovesse risultare superiore allo stanziamento, l'ordine di priorità dei concorrenti sarà stabilito mediante sorteggio da effettuarsi tramite notaio, prima per gli eventuali richiedenti riuniti in Cooperative e poi per gli altri richiedenti.

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

L'erogazione del "Buono casa" sarà effettuata a favore degli aventi titolo a seguito della presentazione dei seguenti documenti:

dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti se il richiedente o alcuno dei componenti il nucleo familiare abbiano già inoltrato istanza relativa ad altri finanziamenti agevolati (mutui o contributi in conto capitale) per l'acquisto, la costruzione ed il recupero di alloggio; in caso affermativo occorre anche far risultare dalla stessa dichiarazione sostitutiva l'espressa rinuncia al finanziamento richiesto precedentemente;

certificati della Conservatoria dei Registri Immobiliari, per coloro che in sede di domanda abbiano presentato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con allegata la ricevuta di richiesta dei certificati della Conservatoria RR.II.;

certificato di matrimonio per le coppie che lo hanno contratto nei dodici mesi successivi alla data del presente Avviso (data della pubblicazione);

provvedimento del Giudice competente, per i coniugi separati o divorziati che in sede di domanda abbiano presentato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa all'avvenuta separazione o divorzio ed all'affidamento dei figli;

certificato delle competenti Autorità Consolari per i lavoratori emigrati che in sede di domanda abbiano presentato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla durata del periodo di emigrazione e alla data di rientro definitivo nella Regione;

certificato di residenza per coloro che si sono impegnati a trasferirla;

attestato di inizio lavori. Nel caso di lavori già iniziati dal 1° luglio 1985 in poi, oltre

all'attestato di inizio di lavori, attestato del Comune in cui si dichiara che i lavori stessi non risultino già ultimati alla data di pubblicazione del presente Avviso;

eventuale convenzione con il Comune ai sensi della legge n. 10/1977 o della legge n. 865/1971;

perizia giurata, redatta e sottoscritta dal Direttore dei lavori, attestante i lavori eseguiti per un importo pari o superiore al contributo assegnato, per l'erogazione dell'85 per cento del Buono Casa;

perizia giurata, redatta e sottoscritta dal Direttore dei lavori, attestante l'ultimazione dei lavori per l'erogazione del residuo 15 per cento del Buono Casa.

Nella perizia dovranno inoltre essere indicati gli estremi della concessione edilizia e dell'approvazione del progetto da parte del competente Ufficio del Genio Civile, l'instaurazione della concessione edilizia e del progetto; la superficie dell'alloggio da costruire risultante dalla complessiva previsione progettuale, superficie che misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni non deve essere superiore a mq. 95, oltre mq. 18 per autorimessa o posto macchina ed eventuali superfici non residenziali ed infine che l'alloggio da realizzare non riveste caratteristiche di lusso.

Potrà essere richiesta agli interessati ogni altra documentazione che dovesse rendersi necessaria per l'ulteriore corso delle pratiche.

Termini e modalità di presentazione delle domande

Le domande per beneficiare del "Buono Casa" da redigersi sugli appositi modelli predisposti dalla Regione, con allegati i documenti prescritti dovranno essere inviate alla

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

Regione Calabria - Assessorato regionale ai LL.PP., Palazzo Europa, Santa Maria di Catanzaro - esclusivamente a mezzo raccomandata postale entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla data del presente Avviso. La data del presente Avviso è quella di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

I modelli di domanda possono ritirarsi presso gli Uffici dell'Assessorato regionale ai LL.PP. nonché presso gli Uffici del Genio Civile di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria.

Non può essere presentata più di una domanda per ciascun nucleo familiare, pena l'esclusione di tutte le domande presentate.

Non saranno esaminate e quindi saranno escluse le domande non redatte sugli appositi modelli e quelle spedite prima dell'emanazione del presente Avviso o dopo il termine di scadenza.

Le domande incomplete o mancanti anche di uno solo di tutti i prescritti documenti saranno escluse.

L'eventuale irregolarità dei documenti comporterà l'esclusione.

La Regione si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti o delle caratteristiche oggettive degli alloggi da costruire.

L'alloggio costruito con beneficio del "Buono Casa" non è alienabile per 10 anni pena la revoca del contributo.

ALLEGATO N. 3

Contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 2, comma 10, del 23 gennaio 1982 n. 9, convertito con modifiche in legge 25 marzo

1982, n. 94 ed art. 3 comma 9 del D.L. 7 febbraio 1985 convertito in legge 5 aprile 1985 n. 118.

AVVISO PUBBLICO

Per la presentazione delle domande per beneficiare dei contributi in conto capitale (cosiddetti "Buoni Casa") per il recupero di alloggi.

Possono essere ammessi all'assegnazione del contributo in conto capitale "Buono Casa" le persone fisiche, titolari di reddito proprio o, comunque riferito ad uno dei componenti il nucleo familiare, che intendono recuperare l'alloggio costruito entro il 1963 di loro proprietà (o di proprietà di uno dei componenti il nucleo familiare), purché abitato dagli stessi richiedenti o, se libero, purché i richiedenti si impegnano di abitarlo non appena recuperato, e purché i lavori di recupero non risultino già iniziati alla data di pubblicazione del presente Avviso.

Oltre alla generalità dei cittadini, al fine dell'individuazione delle altre tre categorie indicate al punto e) della delibera del Consiglio regionale di cui il presente avviso pubblico forma parte integrante, si precisa che le categorie stesse sono da intendersi:

a) sfrattati: con ordinanza o sentenza esecutiva di sfratto, verbale di conciliazione, non ancora eseguiti alla data del presente avviso pubblico, ovvero se eseguiti, in condizioni abitative di precarietà;

con procedimento giudiziario in corso per il rilascio dell'alloggio.

b) coniugi già legalmente separati o divorziati alla data del presente avviso limitatamente ai coniugi che abbiano in affidamento i figli.

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

c) lavoratori emigrati che risultino emigrati per almeno tre anni e già rientrati definitivamente nella Regione successivamente al 31 dicembre 1979.

Il diritto di proprietà sull'alloggio deve risultare già acquisito con atto di data certa alla data di pubblicazione del presente Avviso e deve riguardare l'unico alloggio posseduto dall'interessato nel Comune di residenza, di lavoro e nel Comune ove eventualmente intende trasferire la residenza.

Gli interventi di recupero ammissibili al beneficio del Buono Casa sono quelli previsti alle lettere B, C, D, dell'art. 31 della legge 457 del 1978 con esclusione quindi degli interventi di manutenzione ordinaria.

Requisiti da possedere alla data del presente avviso

La data dell'Avviso è quella di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Residenza o domicilio di lavoro nel Comune della Calabria ove è ubicato l'alloggio da recuperare: possono accedere alla concessione del contributo anche coloro che si impegnano a trasferire la residenza nel Comune ove è ubicato l'alloggio, di loro proprietà, da recuperare e che gli stessi richiedenti si impegnano ad abitare non appena ultimati i lavori di recupero;

cittadinanza italiana;

reddito complessivo del nucleo familiare non superiore a lire 24.000.000, ai sensi della delibera del C.I.P.E. del 13 febbraio 1986, da determinare ai sensi degli artt. 20 e 21 della legge 457/1978 e successive modifiche;

non titolarità del diritto di proprietà, di uso usufrutto o abitazione nel Comune di resi-

denza o in quello ove il richiedente svolge attività lavorativa esclusiva o principale ed ove intende trasferire la residenza, su di un alloggio o su quota parte di alloggio adeguata alle esigenze del nucleo familiare, oltre a quello che si intende recuperare;

non aver ottenuto l'assegnazione o cessione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito a totale carico o con il concorso o con il contributo o il finanziamento agevolato, in qualunque forma concessi dallo Stato o da altri Enti Pubblici.

I requisiti indicati ai punti 4 e 5 devono sussistere a favore di tutti i componenti del nucleo familiare del richiedente.

La mancanza dei requisiti di cui sopra comporta l'esclusione.

Caratteristiche oggettive degli alloggi da recuperare

L'alloggio da recuperare deve essere stato costruito entro il 1963 e non completamente ristrutturato dopo tale data.

Deve risultare urbano con esclusione quindi dei fabbricati rurali.

Documenti da allegare alla domanda

Alla domanda devono essere allegati obbligatoriamente pena l'esclusione, tutti i sotto elencati documenti, riferiti alla data del presente Avviso:

certificato di residenza anagrafica del concorrente o dichiarazione del datore di lavoro attestante il Comune ove il concorrente svolge la propria attività lavorativa continuativa (per i lavoratori autonomi dichiarazione della Camera di Commercio o dell'Ufficio Provinciale dell'I.V.A.);

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

certificato di cittadinanza italiana del concorrente;

stato di famiglia;

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risultino i redditi percepiti nell'anno 1985 unitamente a copia dei modelli 740, 101 o 201, ovvero dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti che non sono stati percepiti redditi nell'anno 1985 con la specifica motivazione; le anzi-dette dichiarazioni sostitutive (di titolarità o non titolarità di redditi) devono essere prodotte singolarmente da ciascuno dei componenti maggiori del nucleo familiare.

Ove non si esibisca il Mod. 740 o nel caso che nello stesso non risulti dichiarata la rendita dell'alloggio bisognerà provare con apposita documentazione di non essere tenuti alla dichiarazione della rendita medesima.

I lavoratori emigrati, per il lavoro prodotto all'estero nell'anno 1985 in sostituzione dei modelli 740, 101, 201 potranno esibire apposito attestato rilasciato dal datore di lavoro relativo ai redditi dell'anno 1985 unitamente a dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risultino i redditi stessi.

Per i nuclei familiari che non hanno percepito redditi nell'anno 1985 dovrà inoltre essere presentata ai fini della dimostrazione della titolarità di reddito e per l'ammissione a contributo, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il reddito percepito alla data del presente avviso (data di pubblicazione) da almeno uno dei componenti il nucleo familiare;

e) certificato della Conservatoria dei Registri Immobiliari relativo a fabbricati siti nel Comune di residenza, di lavoro ed al Comune ove eventualmente si intende trasferire la residenza, ovvero visura notarile attestante

l'impossidenza di altro alloggio, oltre quello da recuperare, negli stessi Comuni, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulti l'impossidenza nei predetti Comuni, con allegate le ricevute di richiesta dei certificati della Conservatoria dei Registri Immobiliari. La certificazione di impossidenza deve essere riferita a tutti i componenti del nucleo familiare.

f) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che nessun componente del nucleo familiare abbia ottenuto l'assegnazione o la cessione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito a totale carico o con il concorso o con il contributo o il finanziamento agevolato in qualunque forma concessi dallo Stato o da altri Enti Pubblici;

g) per i separati o divorziati, oltre ai documenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), dovrà essere prodotto provvedimento del giudice competente relativo all'avvenuta separazione o divorzio ed all'affidamento dei figli ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente tali elementi;

h) per gli sfrattati, oltre ai documenti sopra elencati, dovrà essere prodotto uno dei documenti di seguito indicati:

ordinanza esecutiva di sfratto;

sentenza esecutiva di sfratto;

verbale di conciliazione;

certificato rilasciato dalla Cancelleria della Pretura o dalla Segreteria dell'Ufficio di Conciliazione attestante l'iscrizione a ruolo del procedimento per il rilascio dell'alloggio; l'iscrizione a ruolo deve risultare di data antecedente a quella dell'Avviso Pubblico (data della pubblicazione);

per gli sfratti già eseguiti, attestato rilasciato

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

dalle competenti autorità, dal quale risulti la coabitazione, il domicilio in alloggio improprio, la sistemazione in alloggio procurata a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica;

i) per i lavoratori emigrati oltre ai documenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), apposito certificato rilasciato dalle competenti Autorità Consolari attestante la durata del periodo di emigrazione e la data di rientro definitivo nella Regione ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la durata del periodo di emigrazione e la data di rientro definitivo nella Regione;

l) idonea certificazione della quale risulti che l'alloggio è stato costruito entro il 1963 e non completamente ristrutturato dopo tale data. (Attestato del Sindaco del Comune in cui è sito l'alloggio ovvero atto notorio con allegata relazione tecnica).

Erogazione del contributo

Verificata la validità e regolarità delle domande e dei prescritti documenti la Giunta regionale approverà l'elenco dei concorrenti al "Buono Casa". Nel caso che il numero delle richieste di contributo dovesse risultare superiore allo stanziamento, l'ordine di priorità dei concorrenti sarà stabilito mediante sorteggio da effettuarsi tramite Notaio.

L'erogazione del "Buono Casa" sarà effettuato a favore degli aventi titolo a seguito della presentazione dei seguenti

dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti se il richiedente o alcuno dei componenti il nucleo familiare abbiano già inoltrato istanze relative ad altri finanziamenti agevolati (mutui o contributi in conto capitale) per l'acquisto, la costruzione ed il recupero di alloggio;

in caso affermativo occorre anche far risultare dalla stessa dichiarazione sostitutiva l'espressa rinuncia al finanziamento richiesto precedentemente;

certificato della Conservatoria dei Registri Immobiliari per coloro che in sede di domanda abbiano presentato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con allegata la ricevuta di richiesta dei certificati della Conservatoria dei Registri Immobiliari;

certificato di residenza per coloro che si sono impegnati a trasferirla;

provvedimento del Giudice competente, per i coniugi separati o divorziati che in sede di domanda abbiano presentato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativo all'avvenuta separazione o divorzio ed all'affidamento dei figli;

certificato delle competenti Autorità Consolari per i lavoratori emigrati che in sede di domanda abbiano presentato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla durata del periodo di emigrazione e alla data di rientro definitivo nella Regione;

ultimo titolo di provenienza o idonea documentazione relativa all'alloggio da recuperare, da cui risulti la proprietà dell'alloggio, ove la proprietà stessa non emerga dal certificato della Conservatoria dei Registri Immobiliari;

attestato di inizio lavori in data non anteriore al presente Avviso (data della pubblicazione);

perizia giurata, redatta e sottoscritta dal Direttore dei Lavori, attestante i lavori eseguiti per un importo, calcolato nel rispetto dei costi massimi ammissibili stabiliti dalla Regione per gli interventi di edilizia agevolata con deliberazione della Giunta regionale

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1986

del 4 marzo 1985 n. 773, pari o superiore al contributo assegnato, per l'erogazione dell'85 per cento del Buono Casa;

perizia giurata, redatta e sottoscritta dal Direttore dei Lavori, attestante l'ultimazione dei lavori, per l'erogazione del restante 15 per cento del Buono Casa.

Nelle perizie dovranno inoltre essere indicati gli estremi della concessione edilizia o dell'autorizzazione da parte del Comune (ove necessario), dell'eventuale approvazione del progetto da parte del competente Ufficio del Genio Civile e dovrà risultare che le categorie di lavori eseguiti rientrano in quelle previste dalle lettere B, C, D, dell'art. 31 della legge 457 del 1978.

Potrà essere richiesta agli interessati, ogni altra documentazione che dovesse rendersi necessaria per l'ulteriore corso delle pratiche.

Termini o modalità di presentazione delle domande

Le domande per beneficiare del "Buono Casa", da redigere sugli appositi modelli predisposti dalla Regione, con allegati i documenti prescritti, dovranno essere inviate alla Regione Calabria - Assessorato Regionale ai LL.PP., Palazzo Europa, S. Maria di Catanzaro - esclusivamente a mezzo raccomandata postale entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data del presente

Avviso. La data del presente Avviso è quella della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

I modelli di domanda possono essere ritirati presso gli uffici dell'Assessorato regionale ai LL.PP. nonché presso gli Uffici del Genio Civile di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria.

Non possono essere presentate più di una domanda per ciascun nucleo familiare, pena l'esclusione di tutte le domande presentate.

Non saranno esaminate e quindi saranno escluse le domande non redatte sugli appositi modelli e quelle spedite prima dell'emanazione del presente avviso o oltre la scadenza.

Le domande incomplete o mancanti anche di uno solo di tutti i prescritti documenti saranno escluse.

L'eventuale irregolarità dei documenti comporterà l'esclusione.

La Regione si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti e delle caratteristiche oggettive degli alloggi, nonché la regolarità dell'esecuzione dei lavori di recupero.

L'alloggio ristrutturato col beneficio del "Buono Casa" non è alienabile per dieci anni pena la revoca del contributo.